

VADEMECUM

IL VINCOLO SPORTIVO POST RIFORMA

Analisi sinottica e profili comparati
dei nuovi regolamenti e delle
federazioni sportive nazionali

A cura di: **AIAS Giovani - AIAS Lavoro**

edizione 2026



INDICE

<i>PREFAZIONE</i>	5
<i>NOTE SUGLI AUTORI</i>	7
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)	10
AERO CLUB D'ITALIA.....	10
FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA (FASI).....	13
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI).....	14
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI).....	23
FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO (FEDERCUSI)	34
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA (FEDERKOMBAT).....	35
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA (FGI).....	37
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (FIB)	41
FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON (FIBA)	45
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL (FIBS).....	46
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC).....	51
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (FICK).....	52
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI (FICR).....	56
FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL (FIDAF)	57
FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA (FIDAL).....	62
FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA (FIDASC).....	63
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA E SPORT MUSICALI (FIDESM).....	66
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (FIG).....	68
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)	73
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH).....	83
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH (FIGS).....	86
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (FIH).....	87
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM).....	88

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA (FIM)	94
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (FIN)	98
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP)	101
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIPAV)	110
FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA (FIPE)	120
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO (FIPM).....	124
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUE (FIPSAS).....	127
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR).....	131
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS).....	140
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING (FISBB)	143
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE)	145
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO (FISG).....	148
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI).....	153
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI (FISR).....	155
FEDERAZIONE SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD (FISSW)	167
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO (FITA).....	168
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO (FITARCO).....	171
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO (FITAV)	173
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO (FITET)	175
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL (FITP).....	181
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON (FITRI)	188
FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)	195
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI)	196
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)	196
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA (FPI).....	197
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (UIITS)	203

PREFAZIONE

Il movimento sportivo si fonda su numerosi pilastri; tra quelli più importanti sicuramente si possono indicare i “rapporti istituzionali” e le regole di funzionamento delle Federazioni al proprio interno e nel contesto del CONI; il rapporto tra agonismo competitivo e attività sportiva amatoriale e di base; autonomia e specificità della Giustizia sportiva; la solidarietà e l’inclusione unitamente alla ricerca di una necessaria sostenibilità economica; e diversi altri ... ma uno degli aspetti che più caratterizza il fenomeno sportivo e la sua regolamentazione è il rapporto tra atleta e sodalizio!

La qualificazione del rapporto tra atleta e sodalizio ha subito una profonda evoluzione nel tempo. In riferimento all’area del dilettantismo, in particolare, è stata completamente rivoluzionata in questo ultimo quinquennio: si è passati dalla centralità della “causa associativa” al riconoscimento – laddove presente una qualche forma di compenso – di una dimensione lavorativa!

Per decenni l’istituto del vincolo sportivo ha configurato una sorta di "proprietà atletica" in capo ad ASD e SSD. Sottoscrivendo il tesseramento, l’atleta rimaneva legato al sodalizio per periodi considerevoli, subendo una forte contrazione della propria autonomia contrattuale e del diritto alla libera circolazione rappresentando uno degli istituti più tipici (e critici) dell’ordinamento sportivo italiano.

Questo particolare atteggiamento del rapporto tra atleta e società sportiva era alla base di logiche di sostenibilità economica, condizionava gli assetti organizzativi, incideva significativamente sui percorsi individuali di crescita degli sportivi, dava luogo a contenziosi e a un’ampia giurisprudenza federale e talvolta a fenomeni anche non perfettamente trasparenti di gestione delle risorse.

In qualche modo garantiva un equilibrio che consentiva una crescita del settore e tutti gli operatori si erano conseguentemente organizzati, adeguandosi di tanto in tanto a modifiche regolamentari in ogni caso marginali sul presupposto della continuità dell’istituto in quanto tale.

L’evoluzione del quadro normativo (sia nazionale e sia europeo) prima ancora che di una reale sensibilità e consapevolezza diffusa, ha comportato una mutazione radicale che, per quanto annunciata e in una certa misura progressiva, ha fatto prevalere il principio della libertà contrattuale e le tutele proprie del rapporto di lavoro. Peraltro, le novità legislative e quindi regolamentari hanno “travolto” l’istituto per come lo avevamo imparato a conoscere anche oltre i confini del “nuovo” lavoro sportivo in quanto le nuove regole sul vincolo sportivo valgono anche al di là del riconoscimento di compensi idonei a qualificare il rapporto tra gli atleti e le società come rapporto di lavoro.

Se l’intero d.lgs. n. 36/2021 ha visto una materiale applicazione dilazionata nel tempo in ragione di decreti che in successione hanno mutato e posticipato il decreto originario, le regole sul vincolo sportivo sono tra quelle che più di altre sono state oggetto di “attenzioni attive” ad opera del legislatore.

Oltre agli interventi legislativi, talvolta estemporanei, abbiamo assistito a interventi dell’AGCM e ad un’azione di regolamentazione frammentaria e non sempre coordinata da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali.

Il quadro che ne risulta non è di immediata né di facile lettura a chi non sia già esperto della materia, tuttavia, si tratta di un aspetto cruciale che chiunque operi nello sport — atleti, società, federazioni o i loro consulenti e legali — non può assolutamente ignorare.

Dopo aver attraversato una complessa fase transitoria, la riforma dello sport in materia di vincolo sportivo, dovrebbe ormai aver definito un quadro profondamente rinnovato e tendenzialmente stabile, i cui effetti pratici sull'intero movimento sportivo (in termini di sostenibilità del sistema, sviluppo individuale, crescita dei vivai) non sono ancora del tutto prevedibili.

C'è chi si domanda se allo stato attuale l'istituto sia stato effettivamente abolito, o se sopravviva tra le pieghe di qualche regolamento federale, e se, per l'effetto, tale abolizione rappresenti un concreto rilancio dei vivai. Il quesito resta aperto.

AIAS – Associazione Italiana degli Avvocati dello Sport, mobilitando le risorse organizzate nella Commissione Giovani e nella Commissione Lavoro Sportivo ha voluto accendere una luce su questo scenario, e attraverso il presente vademecum intende offrire una fotografia ampia delle regole vigenti così da supportare sia chi deve operare in termini di giustizia sportiva, sia chi intenda approfondire ulteriormente l'analisi studiando la materia.

Il nostro obiettivo – che confidiamo di aver raggiunto – non era un astratto studio dottrinario né la ricostruzione storica dell'istituto del vincolo, bensì la creazione di uno strumento utile, pratico e di agile consultazione.

Il Vademecum raccoglie le schede elaborate dai colleghi delle due Commissioni cui va il ringraziamento per l'impegno profuso e la qualità del lavoro svolto.

Roma, 12.06.2026

Lucia D'Ercole

Daria Proietti

Giorgio Sandulli

Filippo Totola

NOTE SUGLI AUTORI

Carolina Angeli - Avvocata del Foro di Lucca - Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e dal 2024 vice-coordinatrice del Comitato Toscana - si occupa di diritto penale, diritto dell'immigrazione e diritto sportivo.

Filippo Barbieri - Avvocato del Foro di Vicenza - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Master "Diritto e Sport: La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo" Sapienza Università Roma.

Nicola Bellofatto - Avvocato del Foro di Bologna, c/o Studio Legale Grassani e Associati - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Filippo Bet - Avvocato del Foro di Genova – Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Master Executive Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo (Scuola IMT Alti Studi di Lucca) – Corso di perfezionamento Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva "Lucio Colantuoni" dell'Università degli Studi di Milano.

Jacopo Bonsi - Avvocato presso lo studio Andersen Italia - LLM in International Sports Law presso l'ISDE di Madrid, si occupa di contrattualistica e contenzioso sportivo, con particolare riferimento ai settori del motorsport e del calcio.

Massimo Caputi - Avvocato del Foro di Potenza, svolge la propria attività professionale nella gestione e risoluzione delle controversie nelle materie di diritto civile, giuslavoristiche e del diritto sportivo.

Rocco Caravelli - Master in Diritto e Sport: la gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo" presso Università La Sapienza di Roma - Master *Droit du Sport* presso l'Université d'Aix-Marseille - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Roberto Cimmino - Avvocato del Foro di Roma - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Avvocato presso lo studio Ontier e assistente di cattedra del prof. Enrico Lubrano (Diritto dello Sport) presso la Luiss Guido Carli.

Eugenio Corsi - Avvocato del Foro di Frosinone - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e *Associate* presso Coccia De Angelis & Associati Studio Legale e Tributario. Master in International Sports Law presso l'Instituto Superior de Derecho y Economía di Madrid - attività di docenza in materia di arbitrato sportivo e regolamentazione sportiva.

Giorgia Costa - Abilitata all'esercizio della professione forense - Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Agente Sportivo CONI, FIGC e FFVolley

Maria Grazia Costanzo - Praticante Avvocata presso il Foro di Cosenza - Agente sportivo FIFA (*minor authorized*) - Socia Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Lucia D'Ercole – Avvocata del Foro di Modena - socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, componente della Commissione Lavoro Sportivo - socia Comitato esecutivo USFI, Unione Sportiva Forense - Dirigente sportivo Fipav - Giudice sportivo FIGC.

Marco Foschini - Avvocato del Foro di Bologna - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, componente della Commissione Lavoro Sportivo.

Chiara Hujdur - Avvocata del Foro di Roma - Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Master in Diritto e Sport: la gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” presso Università La Sapienza di Roma.

Davide Maria La Penna - Praticante Avvocato del Foro di Torre Annunziata - collabora con lo studio Russo&Partners - collaboratore dell'Agente Sportivo FIGC, Avv. Claudio Parlato - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Andrea Martelli - Avvocato del Foro di Milano - *Associate* presso GBLex & Partners - Giudice Sportivo FIGC LND delegazione provinciale di Milano - Tutor del Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” dell'Università degli Studi di Milano - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Andrea Melis - Avvocato del Foro di Milano - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Luca Paleologo - Avvocato del Foro di Milano - Avvocato presso Montone & Partners e Consulente legale esterno di Lega Nazionale Professionisti Serie B e Giocatori Italiani Basket Associati - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Deimos Michele Palmero - Avvocato del Foro di Torino - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Daria Proietti – Avvocata c/o Studio Legale Proietti e Associati, Master in Diritto e Sport: la gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” presso Università La Sapienza di Roma – Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, componente della Commissione Lavoro Sportivo.

Giorgio Sandulli - Avvocato - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Coordinatore Commissione Lavoro - Consiglio didattico scientifico del Master “Diritto e sport: La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” Sapienza Università di Roma - Presidente Consulenti dello Sport - Organi di Giustizia sportiva.

Luca Sassone - Avvocato del Foro di Bologna - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, componente della Commissione Lavoro Sportivo.

Giada Scocimarro - Avvocata del Foro di Firenze - Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - *Associate* presso Coccia De Angelis & Associati Studio Legale e Tributario.

Francesco Stasio - Istruttore FIP minibasket e regionale - Direttore sportivo FIP - Responsabile rapporti istituzionali OINP Italia.

Filippo Totola - Avvocato del Foro di Verona - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Tutor del Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva "Lucio Colantuoni" dell'Università degli Studi di Milano.

Cristian Tulissi - Avvocato del Foro di Udine - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport - Dottorando di ricerca.

Luca Viola - Avvocato cassazionista - Founder di *Lexpertise Legal Network*, esperto di diritto del lavoro e di diritto sportivo - sostituto procuratore federale - Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Commento

Non esiste una normativa che disciplini il vincolo sportivo. Il “tesseramento” nell’automobilismo consiste fondamentalmente nel rilascio della licenza (che sia di organizzatore, partecipante, pilota ecc.) da parte dell’ACI ma non esiste un vincolo, anche perché i rapporti contrattuali che vengono instaurati tra Team e Piloti sono sempre di tipo autonomo, e spesso nemmeno vengono sottoscritti dai Piloti direttamente ma dalla loro società di gestione.

AERO CLUB D'ITALIA		
Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Tipo degli Aero Club Locali Federati</u></p> <p><u>d.P.R. n. 53 del 18 marzo 2013</u></p>	<p><u>Art. 2</u></p>	<p>Possono diventare soci dell’Aero Club locale:</p> <p>a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità: 1. - licenza di pilota di velivolo; 2. - licenza di pilota di elicottero; 3. - licenza di pilota di aliante; 4. - licenza di pilota di autogiro; 5. - licenza di pilota di dirigibile; 6. - licenza di pilota di pallone libero; 7. - licenza di paracadutista sportivo; 8. - attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS); 9. - attestato di aeromodellista; 10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica; 11. - altri che l’Assemblea dell’Aero Club d’Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;</p> <p>b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);</p> <p>c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.</p> <p>I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all’Aero Club Locale.</p> <p>È in facoltà dell’Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell’Aero Club locale.</p> <p>I Soci d’Onore nominati dall’Aero Club d’Italia sono soci dell’Aero Club Locale con sede nella</p>

		<p>circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale.</p> <p>Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attività presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio.</p> <p>Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club locale.</p> <p>Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.</p> <p>L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.</p>
	<u>Art. 4</u>	<p>I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.</p>
	<u>Art. 5</u>	<p>La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4 (che recita "il mancato pagamento del contributo associativo entro il termine di gennaio di ogni anno comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio", n.d.r.), per volontarie dimissioni, per radiazione.</p>

Commento

L'analisi delle disposizioni statutarie dell'Aero Club d'Italia, combinata con l'assenza di ulteriori e più specifiche regolamentazioni attinenti al tema oggetto dell'odierna indagine, consente di ricostruire in modo sufficientemente chiaro la natura del rapporto che lega i soggetti all'ente e le modalità di partecipazione alle attività sportive.

Dalle disposizioni poc'anzi esaminate emerge, anzitutto, che tale rapporto si configura come (si potrebbe definire) associativo-volontario, da instaurarsi mediante apposita domanda dell'interessato, essendo sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo e perfezionandosi con il pagamento della quota associativa. La partecipazione alle attività dell'Aero Club risulta quindi strettamente connessa all'appartenenza all'associazione di riferimento e, per quanto riguarda le attività aeronautiche, al possesso di specifici titoli o licenze (la licenza sportiva FAI¹), che assumono un ruolo centrale nell'intero sistema.

¹ Questa è considerata dapprima all'art. 43 dello Statuto, ove al comma 3 si prevede che "Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che può essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza". Le licenze sportive della FAI, secondo il [Regolamento Sportivo Federale](#), "vengono rilasciate dal presidente dall'AeCI, secondo le modalità

Sotto il profilo della permanenza nel rapporto, la disciplina statutaria prevede espressamente la possibilità per il socio di recedere in qualsiasi momento mediante dimissioni, oltre alla cessazione automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa e alla perdita della qualità di socio per radiazione. Si tratta di previsioni che, nel loro complesso, non introducono forme di stabilizzazione forzata del rapporto, ma al contrario confermano la sua natura libera e volontaria.

Alla luce di tali elementi, e in assenza di ulteriori disposizioni di segno diverso, non si rinvencono nell'ambito delle fonti considerate elementi idonei a configurare un vincolo sportivo in senso tecnico, inteso come limitazione della libertà del soggetto di cessare il rapporto associativo o di trasferirsi presso altra organizzazione. In particolare, non risultano previsti meccanismi di permanenza obbligatoria, né procedure autorizzative per il passaggio ad altri Aero Club, né istituti di svincolo o forme di compensazione.

Più specificamente, dall'analisi sopra esposta si rileva che: (i) l'art. 2 dello Statuto Tipo individua in modo puntuale i requisiti per l'ammissione a socio, privilegiando soggetti in possesso di titoli o qualifiche aeronautiche, che devono costituire la maggioranza degli iscritti. Ciò evidenzia la natura tecnico-istituzionale dell'ente. L'ammissione è subordinata a domanda e alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo, con perfezionamento tramite pagamento della quota associativa. Non emerge un vincolo sportivo in senso tecnico, ma un rapporto associativo fondato su adesione volontaria e regolato da criteri interni; (ii) l'art. 4 riconosce ai soci il diritto di partecipare alle attività e di usufruire dei benefici dell'organizzazione. È prevista apertura verso soggetti esterni (soci di altri enti federati o aggregati), nonché la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. La norma evidenzia una struttura organizzativa flessibile e collaborativa, che non introduce limitazioni alla partecipazione né elementi riconducibili a stringenti vincoli sportivi; (iii) L'art. 5 disciplina le cause di cessazione del rapporto associativo: decadenza per mancato pagamento della quota, dimissioni volontarie e radiazione. La previsione della decadenza automatica rafforza il rilievo degli obblighi associativi, mentre la possibilità di dimissioni garantisce la libertà del socio di recedere in ogni momento. Non sono previste limitazioni all'uscita dall'associazione, con conseguente assenza di vincolo sportivo.

L'assetto che emerge è dunque quello di un sistema fondato su una logica prevalentemente associativa e abilitativa, nel quale la partecipazione all'attività sportiva dipende dall'iscrizione all'ente e dal possesso dei requisiti tecnico-aeronautici richiesti, piuttosto che dall'esistenza di un vincolo giuridico in senso stretto.

In conclusione, sulla base delle disposizioni statutarie analizzate, può ritenersi che, nell'ambito dell'Aero Club d'Italia, non sia configurabile un vincolo sportivo nei termini propri delle federazioni sportive tradizionali, emergendo invece un modello caratterizzato da ampia libertà di adesione e di recesso.

previste dalla Sezione 3 del [Codice Sportivo FAI](#), agli sportivi soci di un AeCL e che siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia”.

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA (FASI)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<p align="center"><u>Art. 7</u> <u>Tesserati</u></p>	<p>[...] 7.4 La F.A.S.I. riconosce il principio di libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo ha durata annuale ed è regolamentato secondo la legislazione vigente; lo svincolo può avvenire secondo le norme previste dal Regolamento Organico.</p>
	<p align="center"><u>Art. 8</u> <u>Cessazione di appartenenza alla F.A.S.I. dei tesserati</u></p>	<p>8.1 Il tesseramento ha validità annuale e va rinnovato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<p align="center"><u>Art. 12</u> <u>Trasferimenti ad altro affiliato – vincolo sociale</u></p>	<p>12.1 Con il tesseramento, l'atleta assume un vincolo con l'affiliato di validità annuale. Nel caso che non voglia rinnovare il tesseramento per l'anno successivo, dovrà comunicarlo all'affiliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre.</p>

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 6: l'attività sportiva del ciclismo</u> comma 2: dilettantismo e professionismo comma 3: dilettantismo comma 6: vincolo sportivo a tempo determinato	2. L'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile. 3. È atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva. 6. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell'Attività Agonistica.
<u>Regolamento Organico Federale</u>	<u>Art. 1</u> comma 1: Normative per la disciplina delle attività federali	1. L'attività federale, nel rispetto dei principi contenuti dallo Statuto federale, è regolata e disciplinata dalle presenti norme e dai Regolamenti specifici per le rispettive materie, di seguito indicati: a) Regolamento Attività Atleti professionisti; b) Regolamento Tecnico Attività Agonistica atleti dilettanti; c) Regolamento Tecnico Attività dilettantistica categoria Giovanissimi; d) Regolamento Tecnico per l'Attività dilettantistica categorie Amatoriale e Cicloturistica; e) Regolamento Tecnico Disciplinare dei Commissari di Gara; f) Norme per lo svolgimento dell'attività dei Direttori di Corsa e di Organizzazione; g) Regolamento Commissione Atleti; h) Regolamento Sanitario; i) Regolamento di Giustizia e Disciplina; j) Norme sportive antidoping e relativi allegati; k) Regolamento delle Onorificenze federali; l) Regolamento di Amministrazione.

<p><u>Regolamento Tecnico Attività agonistica – Atleti dilettanti Strada</u></p>	<p><u>Art. 8 (art. 7 del RTAA- settore fuoristrada)</u></p> <p><u>Art. 9</u></p> <p><u>Trasferimento corridori</u> <u>Art. 25 (art. 23 del RTAA- settore fuoristrada)</u></p>	<p>La tessera, documento d'identità ai soli fini sportivi, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe. Nei casi specifici indicati dagli articoli successivi, il rilascio della tessera è subordinato all'abilitazione conseguita al termine della partecipazione ai corsi formativi, svolti dal Centro Studi d'intesa con i rispettivi organismi federali, secondo le norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>Il rinnovo della tessera nei casi di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento. I cittadini stranieri, in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia possono essere tesserati per Società ciclistiche italiane nel rispetto delle norme relative deliberate dal Consiglio Federale e delle direttive in materia emanate dal C.O.N.I.</p> <p>1. Le tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atleti: <ol style="list-style-type: none"> a) esordienti 1° anno b) esordienti 2° anno c) allievo d) junior e) under 23 maschi f) élite g) donna esordiente 1° anno h) donna esordiente 2° anno i) donna allieva j) donna junior k) donna élite ... <p>Le tessere indicate ai n° 1, devono essere rilasciate per il tramite della Società di appartenenza e per una sola Società.</p> <p>I corridori indicati dal precedente articolo 9/1 possono trasferirsi ad altra Società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana nel rispetto dei successivi articoli 26, 26 bis, 26 ter, 27, 28, 29 e 30.</p> <p>Annualmente il Consiglio Federale può disciplinare le modalità attuative per ottenere il trasferimento.</p> <p>In ogni caso il trasferimento è subordinato al nulla-osta della Società di appartenenza ed al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica</p>
--	--	--

	<p><u>Art. 26 (art. 24 del RTAA-settore fuoristrada)</u></p> <p><u>Art. 25 RTAA-settore fuoristrada</u></p> <p><u>Art. 26/ter</u></p> <p><u>Art. 26 RTAA-settore fuoristrada</u></p>	<p>nella misura e con le modalità stabilite dal successivo articolo 29</p> <p>Nel rispetto dell'articolo 5, comma quinto dello Statuto, il Consiglio Federale per esigenze di carattere tecnico, su proposta dei settori competenti della Struttura Tecnica Federale, può disporre il vincolo di appartenenza per talune categorie per durata non superiore a quattro anni. Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia. Il trasferimento ad altra Società degli atleti soggetti a vincolo è tuttavia consentito qualora Società ed atleta manifestino in forma scritta il reciproco consenso.</p> <p><i>Il passaggio dalle categorie agonistiche, a quelle amatoriali è consentito solamente in fase di rinnovo annuale della tessera mentre da quelle amatoriali a quelle agonistiche durante tutto l'anno.</i></p> <p>Nel caso di nulla osta per il passaggio fuori regione da parte di atleti vincolati e non, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre al Comitato Regionale cedente il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica. I Comitati Regionali destineranno l'importo totale del premio predetto all'attività istituzionale. Il Consiglio Federale, su proposta del Settore di competenza, può disciplinare annualmente le modalità attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi "bonus" ed il premio di addestramento.</p> <p><i>Nel caso di nulla osta per il passaggio fuori regione da parte di atleti vincolati e non, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre alla Federazione Ciclistica dalla società alla quale il corridore è trasferito, con le modalità che saranno stabilite dalla Segreteria Generale, il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica. Il Consiglio Federale destinerà l'importo totale del premio predetto all'attività istituzionale dei Comitati Regionali. L'esclusione di eventuali categorie dall'applicazione della suddetta norma sarà deliberata dal Consiglio Federale, su proposta del settore di competenza. Tale riconoscimento è dovuto all'atto del passaggio tra Società nella misura prevista dalle</i></p>
--	--	---

	<p><u>Art. 27 (Art. 27 RTAA- settore fuoristrada)</u></p> <p><u>Art. 28</u></p>	<p><i>tabelle Federali (premi e tasse) per i seguenti punteggi e categorie: Elite m/f – Under 23 m/f - Junior m/f punteggi acquisiti nelle gare di Campionato Regionale, Top Class, Nazionali e Internazionali in tutte le specialità del settore fuoristrada. Allievi ed Esordienti m/f punteggi acquisiti nelle gare Regionali, di Campionato Regionale, Top Class, Nazionali e Internazionali in tutte le specialità del Settore Fuoristrada. Gli atleti stranieri tesserati in Italia, acquisiscono punti di valorizzazione. Altre specifiche sono citate nelle norme di specialità. E' stabilito che per i suddetti atleti/e è possibile nel corso della stagione svolgere attività con una sola società.</i></p> <p>Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno le Società dovranno comunicare ai corridori per essa tesserati, ed al Comitato Regionale di appartenenza, l'intendimento di non rinnovare l'affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso. Tale comunicazione da effettuarsi, pena la sua nullità, con raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, comporta la libertà assoluta per il corridore di tesserarsi per altra Società, prescindendo da ogni vincolo precedentemente indicato.</p> <p>La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale. In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale.</p>
--	--	---

	<p><u>Art. 29 (Art. 29 RTAA-settore fuoristrada)</u></p>	<p>La Corte Federale dovrà pronunciarsi in definitiva istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.</p> <p>Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto alla Società cedente da parte della Società cui si è trasferito il corridore, nella misura determinata dal punteggio acquisito dal corridore medesimo nel corso della, o delle stagioni agonistiche disputate per la medesima Società cedente, sulla base dei parametri stabiliti dall'allegato 7 del presente regolamento e del valore punto stabilito dal Consiglio Federale. Il premio di addestramento e formazione tecnica più l'eventuale bonus, deve essere corrisposto contemporaneamente al rilascio del nulla osta; non è dovuto nel caso di sospensione dell'attività della Società per una durata di trenta giorni o periodo superiore.</p> <p>Annualmente il Consiglio Federale delibera le "Norme Trasferimento Atleti" contenenti i valori dei punteggi per ogni specialità e categoria, e gli eventuali "bonus".</p>
	<p><u>Art. 30</u></p>	<p>I corridori, vincolati e non, acquisiscono il diritto a trasferirsi senza nulla osta qualora la Società di appartenenza non rinnovi l'affiliazione entro il 1° gennaio, non abbia tesserato entro il medesimo termine il Direttore Sportivo, oppure non abbia proceduto al pagamento di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica.</p>
	<p><u>Art. 30 RTAA-settore fuoristrada</u></p>	<p><i>I corridori, vincolati e non, acquisiscono il diritto a trasferirsi senza nulla osta qualora la Società di appartenenza non rinnovi l'affiliazione entro il 1° gennaio, non abbia tesserato entro il medesimo termine il Tecnico-Allenatore, oppure non abbia proceduto al pagamento di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica.</i></p>
	<p><u>Art. 34</u></p>	<p>In caso di mancato tesseramento in una categoria agonistica per una stagione, risolto il compenso economico (pagamento del premio di addestramento e formazione riferito all'ultimo anno di attività, dovuto all'ex Società di appartenenza) e assolto ai doveri sociali, (restituzione del materiale tecnico avuto in dotazione) l'atleta di qualsiasi categoria è libero di trasferirsi ad altra Società senza alcun vincolo societario.</p>

<p align="center"><u>Regolamento</u> <u>Tecnico Attività</u> <u>Giovanissimi</u></p>	<p align="center"><u>Art. 34 RTAA-settore</u> <u>fuoristrada</u></p>	<p>Nulla è dovuto in caso di mancato tesseramento per più di una stagione sportiva.</p> <p><i>Il premio di addestramento e formazione tecnica spetta alla società anche nell'ipotesi in cui il corridore non abbia rinnovato la tessera nell'anno precedente e, in tal caso, il punteggio verrà determinato con riferimento all'ultimo anno di attività ed al valore punto in atto.</i></p>
	<p align="center"><u>Art. 5</u></p>	<p>La tessera, documento di identità ai soli fini sportivi, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo deroghe disposte annualmente dal Consiglio Federale della F.C.I.</p>
	<p align="center"><u>Art. 6: categorie atleti</u></p>	<p>Possono svolgere le attività previste per la categoria i giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 7 ed i 12 anni, suddivisi nelle seguenti fasce di età e relative categorie:</p> <p>Categoria G1: 7 anni maschile e femminile Categoria G2: 8 anni maschile e femminile Categoria G3: 9 anni maschile e femminile Categoria G4: 10 anni maschile e femminile Categoria G5: 11 anni maschile e femminile Categoria G6: 12 anni maschile e femminile</p>
	<p align="center"><u>Art. 7: società di appartenenza</u></p>	<p>Per svolgere le attività nelle categorie indicate nel precedente articolo 6 è obbligatorio il possesso della relativa tessera federale. L'atleta di categoria G6, al passaggio alla categoria Esordienti, ha l'obbligo di tesserarsi nella medesima società di appartenenza se la stessa intende svolgere attività per la categoria Esordienti e lo abbia reso noto al corridore medesimo. Il tesserato che cambia società al termine dell'annata agonistica deve ottenere dalla società di appartenenza la dichiarazione di aver rispettato i doveri sociali stabiliti nella norma di cui all'allegato n°1 del presente Regolamento.</p>
	<p align="center"><u>Art. 8: tesseramento, trasferimento e premio di reclutamento</u></p>	<p>Le tessere sono rilasciate dal Comitato Regionale o su delega dello stesso dal Comitato Provinciale competente per territorio. Per la categoria Giovanissimi, è consentito il trasferimento ad altra società, anche nel corso dell'anno, per valide motivazioni legate al diritto di famiglia ed alla tutela del diritto allo sport. Al fine di salvaguardare le società che si impegnano nel tesseramento di nuovi giovanissimi (dalla categoria G1 alla categoria G5 maschile e</p>

<u>Regolamento Tecnico -Settore amatoriale e cicloturismo</u>	<u>Art. 18</u>	<p>femminile) è stato introdotto il Premio di Reclutamento (contributo “una tantum” pari ad € 200,00) che potrà essere corrisposto alla società che ha effettuato il primo tesseramento nel caso in cui il tesserato, negli anni successivi, si trasferisca ad altra società. Ad esempio: se una società tessera un atleta per la prima volta nella categoria G2 e lo stesso atleta, due anni dopo (categoria G4), si trasferisce ad altra società, quest’ultima dovrà riconoscere alla società di provenienza il Premio di Reclutamento. Si precisa che il premio non è obbligatorio e non potrà essere richiesto nei casi indicati nel comma precedente. Qualora ci sia l’accordo tra le società interessate, l’annullamento del tesseramento ed il relativo trasferimento vengono adottati con delibera del Presidente del Comitato Regionale (delibera di Consiglio Federale n° 104 del 28/04/2017).</p>
	<u>Art. 19</u>	<p>I tesserati del Settore Amatoriale possono trasferirsi ad altra società affiliata alla F.C.I. del medesimo settore al termine di ogni anno di attività. In ogni caso il trasferimento è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato n. 1 al presente Regolamento.</p> <p>Il passaggio dalle categorie agonistiche a quelle cicloamatoriali è consentito soltanto in fase di rinnovo annuale della tessera. Il passaggio del medesimo corridore dalle categorie amatoriali a quelle agonistiche può essere consentito soltanto dopo quattro anni da quello precedentemente inverso.</p>

Commento

La FCI alla luce dello Statuto Federale modificato da ultimo con delibera n. 374 del 23.09.2024 della GN e la disciplina dei diversi Regolamenti dell’attività agonistica dei vari settori coinvolti non sembra essersi adeguata in modo compiuto alle prescrizioni in materia di vincolo sportivo previste dal D. Lgs n. 36/2021 e dalla L. n. 112/2023.

Tanto nel settore *Strada* quanto nel settore *Fuoristrada* viene statuito che “ogni anno il Consiglio Federale può disciplinare le modalità attuative per ottenere il trasferimento”.

A tal proposito, infatti, vengono predisposte annualmente in modo dettagliato e analitico le norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti in cui vengono indicate le categorie, i vincoli societari e/o regionali, il punteggio di valorizzazione, il bonus di addestramento, il massimale di valutazione e l’incentivo per il Comitato Regionale.

Queste vengono aggiornate ogni anno e sono scaricabili direttamente dal sito ufficiale della FCI. Grazie a tali “tabelle”, laddove un atleta dovesse richiedere il trasferimento alla società affiliata di appartenenza, dovrebbe ricevere da quest’ultima il nulla osta che è subordinato al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica da parte della società acquirente.

La società, infatti, contestualmente al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica, rilascerà il nulla osta (il premio sarà più alto laddove la società di appartenenza abbia dichiarato al corridore, entro il 15 ottobre, la volontà di costituire l’anno successivo una categoria oggetto della richiesta di trasferimento).

Va evidenziato che l’art. 26 del RTAA Strada (e l’art. 24 del RTAA Fuoristrada) prevede ancora che: *“...il Consiglio Federale per esigenze di carattere tecnico, su proposta dei settori competenti della Struttura Tecnico Federale, può disporre il vincolo di appartenenza per talune categorie per durata non superiore a 4 anni”*. Tale possibilità, laddove disposta, si porrebbe in contrasto con la disciplina prevista dal D. Lgs n. 36/2021 e dalla L. n. 112/2023. Contrasto che oggi, alla luce di quanto detto, risulta presente relativamente al *possibile vincolo triennale* che si potrebbe riscontrare tra la categoria G6 e la categoria esordienti 2° anno – 12, 13 e 14 anni del corridore. L’obbligo dell’atleta della categoria G6, infatti, come poi riportato nelle tabelle relative alle norme di trasferimento/valorizzazione degli atleti, evidenzia che il corridore sarebbe vincolato alla medesima Società per la categoria G6 e per il primo anno di esordienti, a cui dovrà aggiungersi anche il vincolo previsto per l’anno successivo (tra il primo anno di esordienti e il secondo). Questo potenziale vincolo triennale per la medesima Società non rispetterebbe la durata massima del vincolo consentita dalla L. n. 112/2023.

Si segnala inoltre che le tabelle sopracitate oltre al vincolo sportivo evidenziano la sussistenza di un vincolo regionale che più volte è stato oggetto di contenzioso dinnanzi al Tribunale Federale. A tal proposito, infatti, alcuni Comitati Regionali tra cui il CR Puglia (Comunicato n. 23/2025) e il CR Piemonte (delibera n. 37/2025) hanno divulgato delle delibere attraverso le quali impedivano il trasferimento per gli atleti a società fuori regione. In tal senso, veniva riservata al Comitato Regionale l’ultima parola sul rilascio del nulla osta, che poteva quindi essere concesso o negato. Tuttavia, il TF investito più volte della questione, preso atto del reciproco consenso al trasferimento da parte dell’atleta e da parte delle società sportive coinvolte, nonché il versamento dei contributi previsti dalla normativa federale, ha disapplicato le delibere regionali sopracitate ed ha autorizzato il trasferimento privilegiando in tal senso la volontà di atleti e società a discapito del vincolo regionale previsto (in tal senso si segnalano tra le altre *T.F. – II sez. - Procedimento n. 15/25; T.F. – II sez. - Procedimento n. 14/25; T.F. – II sez. - Procedimento n. 16/25*).

In alcuni casi, inoltre, il TF ha autorizzato un trasferimento anche per l’atleta che aveva già iniziato l’attività sportiva presso un’altra società. Infatti, premesso il necessario reciproco consenso tra le due società sportive coinvolte, e in deroga al principio che ne impedirebbe il trasferimento in quanto l’atleta aveva già cominciato l’attività sportiva con la società di appartenenza, il TF ha ritenuto di poter applicare il principio prevalente dell’interesse dell’atleta di poter proseguire l’attività nella stagione in corso ai sensi di cui alla previsione dell’art. 26 u.c. RTAA (vedi, tra le altre, *T.F. – II sez. - Procedimento n. 16/26*).

Detto ciò, in ogni caso, alla luce del quadro regolamentare evidenziato, ad oggi la durata del periodo in cui un atleta risulta vincolato alla società di appartenenza per più di un anno viene fissata in modo differente a seconda delle categorie a cui esso appartiene.

Risulta pertanto possibile che un atleta della categoria G6 sia tenuto a tesserarsi per la medesima società di appartenenza per i successivi due anni di esordienti (durata vincolo triennale), l'atleta della categoria esordienti del 1° anno per l'anno successivo (durata vincolo biennale) e l'atleta della categoria allievi del 1° anno per l'anno successivo (durata vincolo biennale). Dalla categoria Juniores in poi il vincolo avrà durata annuale.

In conclusione, poi, per ciò che riguarda il premio/indennità di formazione, si dovranno prendere in considerazione le già sopracitate tabelle che indicano in maniera analitica e specifica le somme da versare.

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA (FCRI)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 7</u> <u>Tesserati</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fanno parte e sono tesserati alla F.CR.I. i dirigenti federali, il Presidente Onorario e i Membri d'Onore, i medici federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A. i soci degli affiliati, gli arbitri, i tecnici federali non legati ad A.S.A., i tecnici dell'A.S.A. 2. La tessera federale viene rilasciata dalla F.CR.I. direttamente o tramite la A.S.A. di appartenenza. 3. Il tesseramento degli atleti, dei soci affiliati, dei dirigenti sociali, dei tecnici e medici sociali è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione annuale. Per i Dirigenti Federali e i medici federali il tesseramento avviene all'atto della elezione o della nomina. Per il Presidente Onorario e i Membri d'Onore il tesseramento avviene all'atto della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale. 4. Per tutti i tecnici e gli arbitri federali il tesseramento avviene al momento dell'iscrizione ai rispettivi Ruoli Federali. 5. I tesserati hanno diritto: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipare all'attività federale personalmente o attraverso le rispettive A.S.A.; b) di indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.CR.I. in materia; c) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
	<p align="center"><u>Art. 10</u> <u>Tesseramento, durata e</u> <u>cessazione del vincolo</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.CR.I in un rapporto giuridico sportivo. 2. Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto Federale il tesseramento ha validità annuale. 3. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Per gli atleti minorenni, il vincolo ha durata automatica di due anni o, fino alla conclusione della stagione agonistica del compimento del 18° anno di età. L'atleta è in ogni caso svincolato alla conclusione della

		<p>stagione agonistica del compimento del 18° anno di età.</p> <p>4. Il tesseramento ha validità annuale e scade il 31 dicembre. Fermo restando il consenso del tesserato le A.S.A. hanno facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concordare con i singoli tesserati, al momento del tesseramento o anche successivamente, un termine più lungo di durata del vincolo che, tuttavia, non potrà essere in nessun caso superiore a quattro anni; b) rinnovare il tesseramento annualmente entro il 30 novembre precedente alla scadenza comunicando i nominativi dei tesserati per i quali intendono avvalersi di questa opzione. <p>5. Il vincolo di cui al comma precedente è automaticamente sciolto, a domanda dell'atleta, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altra A.S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per omessa o rinunciata iscrizione dell'A.S.A. al campionato di competenza; b) per il ritiro della A.S.A dal campionato di competenza; c) per inattività agonistica di un anno determinata da scelta dell'A.S.A. o scelta volontaria dell'atleta; d) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o autocertificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con la A.S.A. di appartenenza; e) per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A. <p>6. Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto tra atleta e A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell'atleta il C.F. può, su richiesta motivata dell'atleta, disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale.</p> <p>7. La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d'appartenenza della A.S.A. F.C.R.I.</p> <p>8. Il tesserato ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di partecipare all'attività federale attraverso la A.S.A. di appartenenza; b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l'attività ufficiale, quella federale, osservando le
--	--	--

		<p>disposizioni emanate dalla F.C.R.I. in materia;</p> <p>c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.</p> <p>9. La F.C.R.I. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità dal momento dell'accertamento fino al rientro nell'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.</p> <p>10. Il tesseramento cessa:</p> <p>a) per dimissioni;</p> <p>b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;</p> <p>c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;</p> <p>d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 5.8 del presente Statuto.</p> <p>11. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>12. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorro il periodo su indicato.</p> <p>13. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Regolamento Organico</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 95 Vincolo Federale</u></p>	<p>14. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati dalla F.C.R.I. al C.O.N.I. il quale li renderà noti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti di persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico sportivo. 2. Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto Federale, il tesseramento ha validità annuale. 3. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto al rispetto delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali. 4. Il tesserato ha diritto: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipare all'attività federale attraverso la A.S.A. d'appartenenza;
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 98</u> <u>Modalità tesseramento</u></p>	<p>b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l'attività ufficiale, quella federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;</p> <p>c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento degli atleti e dei dirigenti delle A.S.A. va richiesto annualmente dal legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli e comunque con l'osservanza delle formalità all'uopo stabilite e richieste dalla Segreteria Federale. Il tesseramento si intende perfezionato con l'accoglimento della domanda. 2. Ai sensi delle vigenti direttive CONI in materia, gli atleti che richiedano il tesseramento dovranno sottoscrivere contestualmente alla richiesta di tesseramento medesimo, la loro accettazione a rendersi sempre disponibili ai controlli anti-doping nei tempi e modi stabiliti dalla F.Cr.I. e dal CONI. Copia di tale impegnativa sarà conservata negli archivi della A.S.A. d'appartenenza dell'atleta ed inviata alla F.Cr.I. su richiesta di quest'ultima. 3. Il tesseramento degli arbitri e dei tecnici avviene in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, dello Statuto Federale. 4. È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento. 5. La tessera federale è rilasciata dalla Segreteria Federale. 6. È fissato annualmente al 30 novembre il termine di scadenza ordinario per il rinnovo del tesseramento, ferma restando la possibilità di un successivo tesseramento con la medesima A.S.A. entro il successivo 31 marzo. 7. L'inosservanza dei termini sopra riportati non esclude il tesseramento a sanatoria, nel qual caso andrà corrisposta una soprattassa di tesseramento fissata all'uopo ogni anno dal C.F.
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 101</u> <u>Validità delle tessere federali</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tessere federali sono valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre successivo. 2. La richiesta di tesseramento può essere avanzata ogni anno entro il 31 marzo, sempre che la A.S.A. richiedente sia regolarmente affiliata ed abbia già provveduto al rinnovo della affiliazione per l'anno in corso. Per il

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 105</u> <u>Tessera agonistica</u></p>	<p>rinnovo del tesseramento di atleti vincolati pluriennialmente vale il termine del 30 novembre precedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 (B) dello Statuto Federale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tessera agonistica viene prodotta dalla Segreteria Federale in duplice copia, una rilasciata alla A.S.A. d'appartenenza, l'altra rimanendo in possesso della F.Cr.I. 2. La tessera agonistica deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo alla F.Cr.I. dalla A.S.A. d'appartenenza del tesserando o il 30 novembre in caso di rinnovo di tesseramento, facendo pervenire alla Segreteria Federale, nei modi e termini previsti annualmente dal C.F.: <ol style="list-style-type: none"> a) l'apposito modulo debitamente compilato con la firma dell'atleta o di chi ne detiene la patria potestà, per i richiedenti minorenni; b) la tassa di tesseramento fissata dal C.F., comprensiva del premio assicurativo obbligatorio; c) il certificato d'idoneità sanitaria agonistica; d) quant'altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal C.F. 3. La tessera agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti rientranti nei termini d'età stabiliti dal C.F. ossia aventi compiuto il tredicesimo anno d'età all'1 settembre precedente l'anno di tesseramento. Il rilascio per i minorenni risulta essere provvisorio in attesa di un pronunciamento definitivo in materia da parte delle autorità preposte.
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 106</u> <u>Tessera pre agonistica</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tessera pre - agonistica viene prodotta dalla Segreteria Federale in duplice copia, una rilasciata alla A.S.A. d'appartenenza del tesserato, l'altra rimanendo in possesso della F.Cr.I. 2. La tessera pre - agonistica deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo alla F.Cr.I. dalla A.S.A. d'appartenenza del tesserando o il 30 novembre in caso di rinnovo di tesseramento, facendo pervenire alla Segreteria Federale, nei modi e termini previsti annualmente dal C.F.: <ol style="list-style-type: none"> a) l'apposito modulo debitamente compilato con la firma di chi detiene la patria potestà del richiedente;

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 117</u> <u>Vincolo e modalità di</u> <u>trasferimento</u></p>	<p>b) la tassa di tesseramento fissata dal C.F., comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;</p> <p>c) il certificato di sana e robusta costituzione;</p> <p>d) quant'altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal C.F.</p> <p>3. La tessera pre - agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti che hanno compiuto il nono anno d'età al 1° gennaio precedente l'anno di tesseramento. Il rilascio risulta essere provvisorio in attesa di un pronunciamento definitivo in materia da parte delle autorità preposte.</p> <p>4. La tessera pre - agonistica può venire modificata in agonistica, fermi restando i requisiti d'età di cui all'art. 105.3 del presente Regolamento, con l'adempimento da parte della A.S.A. e del richiedente di quanto stabilito all'art. 105.2 del presente Regolamento.</p> <p>1. L'unico proprietario del cartellino - tessera agonistica, è l'atleta maggiorenne.</p> <p>2. L'atleta che abbia compiuto il 18° anno d'età dal 1° gennaio dell'anno per cui viene tesserato da una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la sola durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.</p> <p>3. Ogni tesserato maggiorenne è libero di svolgere attività agonistica per un'altra A.S.A. nell'anno successivo a meno che egli, per sua libera scelta, ricada in quanto previsto dall'art. 10.4 dello Statuto Federale.</p> <p>4. L'atleta minorenni a cui viene rilasciata la tessera agonistica (cartellino) dalla A.S.A. di primo tesseramento agonistico si intende vincolato al rinnovo del tesseramento per la stessa A.S.A. fino ad un massimo di anni 4 ovvero fino al compimento del 18° anno d'età qualora questo sia antecedente.</p> <p>5. La A.S.A. di appartenenza o di nuovo tesseramento dovrà depositare il cartellinamento completo entro i trenta giorni dalla stipula dell'accordo con l'atleta, così da evitare la possibilità di eventuali doppi tesseramenti derivanti da una disparità di scadenze.</p> <p>6. L'atleta tesserato per una A.S.A. con tessera agonistica che compia il 18° anno d'età in una data successiva a quella in cui è stato</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 118 Vincolo sportivo tra atleta e A.S.A.</u></p>	<p>effettuato il tesseramento agonistico ricade in quanto previsto dall'art. 118.1 delle presenti norme ed è fatto obbligo a terminare la stagione agonistica a cui la A.S.A. di appartenenza ha aderito secondo gli obblighi ed i dettami dell'etica sportiva.</p> <p>7. L'atleta che non ottemperi ai doveri dell'etica sportiva può incorrere nel deferimento, da parte dell'A.S.A. per cui è tesserato, agli Organi di Disciplina Federali.</p> <p>1. L'atleta maggiorenne tesserato per una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.</p> <p>2. L'atleta e la A.S.A. possono, tuttavia, di comune accordo, stabilire un periodo di vincolo maggiore alla cadenza annuale fino ad un massimo di quattro anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il deposito di una copia presso la Segreteria Federale ai sensi di quanto previsto dall'art 10.4 dello Statuto Federale.</p> <p>3. Sono tassativamente vietati accordi fra A.S.A. e atleti che determinino di fatto il doppio tesseramento per la stessa stagione agonistica.</p> <p>4. È fatto obbligo da parte dell'atleta di comunicare tempestivamente e/o autocertificare l'appartenenza alla singola A.S.A. di tesseramento e da parte della A.S.A. la richiesta cautelativa di controllo incrociato dei tesseramenti da parte della Segreteria Federale.</p> <p>5. Tutti gli atleti agonisti, sia maggiorenni che minorenni, si intendono liberi da ogni vincolo qualora la A.S.A. di appartenenza non si iscriva al Campionato di competenza.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 120 Scioglimento automatico del vincolo degli atleti</u></p>	<p>1. Il vincolo sportivo di cui all'art. 118.2 del presente Regolamento è automaticamente sciolto nei modi previsti dall'art. 10.5 dello Statuto Federale:</p> <p>a) per omessa o rinunciata iscrizione della A.S.A. al campionato di competenza;</p> <p>b) per ritiro della A.S.A. dal campionato di competenza;</p> <p>c) per inattività agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell'atleta;</p> <p>d) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o auto</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 122</u> <u>Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 123</u> <u>Trasferimenti provvisori</u></p>	<p>certificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con la A.S.A. di appartenenza;</p> <p>e) per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A.</p> <p>2. Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell'atleta il C.F. può sempre disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale previsto dagli artt. 10, commi 2 – 4, dello Statuto Federale e 118.2 del presente Regolamento purché in sintonia con le procedure previste dal successivo art. 122 del presente Regolamento.</p> <p>3. La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d'appartenenza della A.S.A. alla F.Cr.I.</p> <p>1. La domanda di scioglimento del vincolo va spedita dall'interessato o da chi ne detiene la patria potestà alla A.S.A. di competenza, ed in copia alla F.Cr.I., mediante raccomandata A/R o via fax entro l'1 dicembre.</p> <p>2. La A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo può proporre opposizione motivata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda, fa fede la ricevuta di ritorno o del fax.</p> <p>3. La mancata opposizione determina l'accoglimento della domanda validamente proposta e la decisione non è soggetta ad impugnazione.</p> <p>4. In caso di opposizione della A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo, la decisione in merito allo scioglimento anticipato del vincolo viene demandata alla Commissione Tesseramenti.</p> <p>1. L'atleta o il tecnico che presta servizio militare di leva o equiparato in provincia diversa da quella ove ha sede la A.S.A. d'appartenenza può essere trasferito provvisoriamente presso un sodalizio avente sede nella provincia in cui presta il servizio o, in mancanza, presso un sodalizio di provincia confinante.</p>
--	--	---

		<p>2. Il trasferimento di cui sopra, che comunque non può superare la durata di due anni sportivi, viene concesso con provvedimento del C.F. su richiesta della A.S.A. interessata corredata da dichiarazione di consenso del tesserato e da documento rilasciato dall'autorità presso la quale l'atleta o tecnico medesimo presta servizio.</p> <p>3. La A.S.A. d'appartenenza, al quale deve essere inviata copia della richiesta di trasferimento, dovrà trasmettere alla Segreteria Federale il cartellino del tesserato.</p>
--	--	---

Commento

Dall'analisi dello Statuto e del Regolamento Organico emerge una netta distinzione tra la disciplina storica del vincolo sportivo e la transizione verso il nuovo ordinamento, sebbene i testi riflettano fasi temporali diverse della normativa federale.

Il Regolamento Organico del 2006 disciplina il vincolo sportivo secondo criteri tradizionali, ormai superati dalla recente riforma dello sport:

- **Definizione e Durata:** L'Art. 118 stabilisce l'esistenza di un vincolo sportivo tra l'atleta e l'Associazione Sportiva Affiliata (A.S.A.).
- **Scioglimento del Vincolo:** Sono previsti casi di scioglimento automatico (Art. 120) e procedimenti specifici per la cessazione del vincolo, demandati alla Commissione Tesseramenti (Art. 122, 124).
- **Trasferimenti:** Il regolamento prevede modalità rigide per i trasferimenti e i nulla-osta (Art. 117), inclusi trasferimenti provvisori per motivi di servizio militare (Art. 123).

Lo Statuto approvato nel 2026 (con modifiche deliberate nel 2025) dichiara esplicitamente di essere conforme al D.Lgs. 242/1999 e alle successive modificazioni, nonché alla vigente legislazione in materia sportiva. Questo implica l'accoglimento del principio di abolizione del vincolo sportivo, introdotto dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), che limita la durata del tesseramento e garantisce maggiore libertà di movimento agli atleti.

Nei documenti analizzati non compare una disciplina dettagliata del "premio di preparazione" o "premio di formazione", che è lo strumento compensativo previsto dalla legge a favore delle società formatrici a seguito dell'abolizione del vincolo. Lo Statuto del 2026 stabilisce che l'ordinamento interno è disciplinato dallo Statuto stesso e dai Regolamenti Federali. Il Consiglio Federale ha il potere di emanare e modificare i regolamenti che disciplinano l'attività sportiva (Art. 16 dello Statuto). Pertanto, la quantificazione e le modalità di erogazione del premio di preparazione sono demandate a specifiche circolari o regolamenti tecnici attuativi che tuttavia non risultano presenti nel sito della Federazione.

Si evidenzia quindi una lacuna, poiché il Regolamento Organico non è stato aggiornato, manca attualmente un quadro certo per il calcolo e l'erogazione di tali premi. Questo può generare

contenziosi tra le società formatrici e quelle che tesserano l'atleta "svincolato", non essendoci criteri definiti per la valorizzazione del vivaio.

Il mancato adeguamento del Regolamento Organico (deliberato nel 2006) rispetto al nuovo Statuto Federale (aggiornato al 2026) e alla normativa nazionale (Riforma dello Sport) determina un'evidente antinomia giuridica all'interno dell'ordinamento della Federazione Cricket Italiana.

Sono quindi presenti delle criticità, in particolare abbiamo un contrasto normativo: il Regolamento del 2006 dedica l'intero Capo IV (Artt. 116-124) alla disciplina del vincolo sportivo, inteso come un legame duraturo tra atleta e società. Tuttavia, lo Statuto del 2026 recepisce il D.Lgs. 242/1999 e le successive modifiche (che includono l'abolizione del vincolo introdotta dal D.Lgs. 36/2021). Le norme del Regolamento Organico che limitano la libertà di trasferimento dell'atleta (come la necessità di nulla-osta o i procedimenti di scioglimento del vincolo dinanzi alla Commissione Tesseramenti) dovrebbero quindi considerarsi nulle o inapplicabili in quanto contrastano con il principio di gerarchia delle fonti: lo Statuto e la legge nazionale prevalgono sul regolamento interno.

In conclusione, lo Statuto del 2026 specifica chiaramente che l'ordinamento interno è disciplinato dallo Statuto stesso e dai Regolamenti Federali "in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale". Il mancato aggiornamento del Regolamento Organico costringe gli operatori a una continua "interpretazione correttiva" per evitare di applicare norme obsolete. Il Regolamento Organico del 2006 appare oggi come uno strumento anacronistico. Sebbene formalmente ancora in vigore per le parti non in contrasto, la sua mancata revisione crea incertezza del diritto, specialmente in materia di tesseramento e tutela dei vivai, dove la transizione dal "vincolo" al "premio di formazione" richiede norme tecniche precise che il testo del 2006 non può fornire.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO (FEDERCUSI)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 19</u> Comma 2 – diritti e doveri dei tesserati	Il tesseramento a FederCusi deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all’inizio di ogni attività secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale.

Commento

La norma di FederCusi stabilisce che il tesseramento deve essere rinnovato all'inizio di ogni attività, pena la decadenza automatica del rapporto sportivo. Questa impostazione riflette l'adattamento della Federazione Italiana dello Sport Universitario all'abolizione del vincolo sportivo, trasformando il legame tra atleta e società in una scelta volontaria e periodica. Di fatto, il sistema esclude vincoli pluriennali coercitivi, poiché il tesserato riacquista la propria libertà contrattuale al termine di ogni ciclo di attività fissato dal Consiglio Federale. Tale flessibilità tutela l'atleta-studente, garantendo che la permanenza nella Federazione sia subordinata a un atto di rinnovo esplicito e non a un obbligo di durata indefinita.

**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE
SAMBO MMA (FEDERKOMBAT)**

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 10.13</u>	Con la procedura di tesseramento, per l'atleta si costituisce il vincolo nei confronti di una Società.
	<u>Art. 10.14</u>	<p>Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare le discipline sportive Federkombat esclusivamente nell'interesse della Società e nel divieto di praticare la medesima disciplina sportiva con altra Società, salvo il consenso di quest'ultima. La durata del vincolo è pari ad un anno sportivo. Il tesserato ha libertà di cambiare Società di appartenenza previa acquisizione del consenso scritto di quest'ultima Affiliata. Nel caso di opposizione della Società alla richiesta dell'atleta è previsto il ricorso al Consiglio Federale che, valutando tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione scritta. Il vincolo sportivo è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento Organico.</p>
	<u>Art. 10.15</u>	Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 27</u>	<p>1. Il vincolo tra l'atleta e la Società che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo Federale competente. Esso è regolamentato secondo la legislazione vigente.</p> <p>2. Per i tesserati il vincolo è pari ad un anno sportivo nei confronti della Società che ha proceduto al tesseramento con scioglimento automatico allo scadere dell'anno sportivo o con richiesta di trasferimento nel corso dell'anno sportivo.</p> <p>3. Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso o comunque fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.</p>

Commento

Sulla base della normativa federale, risulta che la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOMBAT) ha recepito nei propri ordinamenti i principi relativi all'abolizione del vincolo sportivo pluriennale, in conformità con quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 36/2021.

L'adeguamento è riscontrabile sia all'interno dello Statuto Federale che nel Regolamento Organico, che stabilisce i principi generali in materia di tesseramento e trasferimento degli atleti.

		<p>avvenire in qualunque momento dell'Anno Sportivo. Per gli atleti che nello stesso Anno Sportivo della richiesta abbiano partecipato alle competizioni di 3° livello previste dal calendario Agonistico Federale il nulla osta produce i suoi effetti dall'Anno Sportivo successivo. L'affiliata è tenuta a fornire riscontro al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, in forma scritta, mediante compilazione della parte ad essa riservata sul modulo federale trasmesso dall'atleta. Decorso il termine di dieci giorni, il silenzio dell'Affiliata equivale ad accoglimento e, per l'effetto, il nulla osta si intende tacitamente rilasciato.</p> <p>L'atleta che, pur avendo rilasciato il suo assenso scritto all'affiliata per la quale risulta tesserato, non ha preso parte ad alcuna competizione sportiva del Calendario federale, ha facoltà richiedere il trasferimento presso altra affiliata durante l'Anno Sportivo in corso se in possesso del nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. In tal caso, il nulla osta produce i suoi effetti nell'Anno Sportivo in corso.</p> <p>Avverso il diniego alla concessione del nulla-osta, l'atleta può proporre ricorso entro cinque giorni dalla data di notifica della comunicazione del medesimo, secondo procedura, modalità e termini previsti dalla normativa federale vigente..</p> <p>8.11 L'atleta, soggetto al vincolo che abbia avuto diniego di nulla osta, anche a seguito del ricorso di cui al comma 10, può avvalersi della facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo con l'Affiliata, secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.</p> <p>La richiesta di svincolo unilaterale deve essere inviata alla affiliata di appartenenza, entro il 20 dicembre e comunque entro cinque (5) giorni decorrenti dal diniego alla concessione del nulla osta. Copia della richiesta deve essere trasmessa al C.R. o D.R. di competenza ed alla F.G.I. entro la medesima data.</p> <p>Alla richiesta è allegata una dichiarazione della Società che acquisisce l'atleta con la quale la stessa è tenuta a versare alla affiliata di provenienza il premio di formazione tecnica stabilito secondo l'allegato A, Sezione A, al presente Regolamento, che comunque dovrà essere messa a bilancio della Società e</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Testo Unico</u> <u>Norme Sportive</u> <u>2026</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> <u>Trasferimento atlete/atleti</u> <u>– indicazioni di carattere</u> <u>generale</u></p>	<p>investita per il perseguimento di fini sportivi. In caso di primo contratto sportivo, si applicheranno congiuntamente i criteri di cui alla Sezione A e alla Sezione B dell'Allegato A. La mancanza di uno dei requisiti della domanda o della documentazione allegata, come specificata nelle disposizioni precedenti, rende inammissibile la richiesta.</p> <p>8.11.bis L'atleta o colui che esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore nominato dal Tribunale di competenza qualora nominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è libero di tesserarsi per altra affiliata, quando la affiliata di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti (31 dicembre di ogni anno) il suo tesseramento; nei casi di non rinnovo per mancanza di consenso da parte di un tesserato sottoposto a vincolo societario si rimanda al precedente comma 6. - è libero di trasferirsi, in qualunque periodo dell'anno, ad altra affiliata quando l'affiliata quella di appartenenza cessa di far parte della F.G.I. per i motivi di cui all'art. 7, dello Statuto federale. In tal caso l'atleta deve presentare domanda alla F.G.I., la quale, accertati i presupposti, dispone il trasferimento d'ufficio; - è libero di trasferirsi in qualunque periodo dell'anno ad altra affiliata quando quella di appartenenza partecipa ad una "fusione". In tal caso si applicano le norme dell'art. 5, del presente Regolamento. <p>[...]</p> <p>Le competizioni di 1° e 2° livello non generano il vincolo sportivo come invece quelle di 3° livello. Il vincolo sportivo si origina quindi con la partecipazione alle competizioni di 3° livello e impedisce la partecipazione alle gare di qualsiasi livello in rappresentanza di altra affiliata.</p> <p>[...]</p>
---	--	---

Commento

I regolamenti FGI stabiliscono per gli atleti un vincolo sportivo con la società affiliata di durata annuale e scadenza al 31 dicembre. Per i soli atleti che abbiano partecipato a gare di 3° livello

(qualificate ai sensi dei regolamenti federali, *cf.* art. 23.4 TUNS) il vincolo sportivo decade il 31 dicembre dell'anno sportivo successivo. Ad ogni modo, è espressamente previsto che il vincolo sportivo non assuma rilievo ai fini della partecipazione alle gare con le squadre nazionali disposta dalla medesima FGI.

Tuttavia, la normativa federale prevede specifiche ipotesi al ricorrere delle quali l'atleta può ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo. Di seguito, si riportano brevemente le principali fattispecie:

1. Nulla-osta: gli atleti con vincolo biennale possono richiedere anche in corso d'anno il rilascio di un nulla-osta all'affiliata che avrà effetto dall'anno sportivo successivo (scadenza del vincolo con l'affiliata al 31 dicembre);
2. Svincolo: scioglimento unilaterale da parte dell'atleta entro il 20 dicembre ovvero entro cinque giorni dal diniego dell'affiliata alla concessione del nulla-osta. La comunicazione dovrà altresì essere trasmessa al C.R. o D.R. di competenza, nonché alla FGI entro i medesimi termini;
3. Casi particolari in cui l'atleta è libero di tesserarsi con diverso sodalizio:
 - se l'affiliata di appartenenza non ha rinnovato/regolarizzato economicamente nei termini previsti dai regolamenti federali il tesseramento dell'atleta;
 - l'affiliata di appartenenza cessa di far parte della FGI per i motivi di cui all'art. 7 dello Statuto federale;
 - l'affiliata di appartenenza partecipa a una "fusione" con altro sodalizio.

La disciplina del vincolo sportivo nella FGI per gli atleti che abbiano partecipato a gare di 3° livello: caso pratico 2026

Pertanto, alla luce dell'attuale disciplina regolamentare, qualora l'atleta abbia partecipato a gare di 3° livello nel 2026 è vincolato per l'attività agonistica alla società affiliata fino al 31 dicembre 2027, anche se non ha provveduto a dare l'assenso al rinnovo del tesseramento 2027.

Tuttavia, l'atleta può richiedere il nulla-osta all'affiliata (che avrà effetto dal 1° gennaio 2027) ovvero esercitare lo svincolo unilaterale entro il 20 dicembre 2026 (con effetto sempre dal 1° gennaio 2027).

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (FIB)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 9</u> <u>tesseramento e vincolo sportivo</u>	<p>Co. 1 - La durata del vincolo di tesseramento tra Atleta e Affiliato è di 12 mesi o comunque il minor periodo intercorrente dal tesseramento al termine della stagione agonistica. I termini e le modalità di svincolo anticipato sono stabiliti dal Regolamento Organico nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>Co. 2- Il tesseramento cessa: per mancato rinnovo annuale del tesseramento o volontarie dimissioni antecedenti alla naturale cessazione del tesseramento; per cessazione di appartenenza alla F.I.B. delle rispettive Società ed Associazioni sportive; per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; per radiazione, irrogata dagli Organi giurisdizionali in caso di gravi infrazioni alle norme federali.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 13</u> <u>Caratteristiche e validità del tesseramento</u> -	<p>Art. 13 co. 3 (Regolamento organico) - Il tesseramento è annuale (ad eccezione di quanto previsto nell' art, 46 comma 2 del presente Regolamento Organico) e può essere richiesto secondo le modalità previste dalla specifica normativa federale su affiliazioni e tesseramento approvata dal Consiglio Federale. All'atto del tesseramento, viene consegnato il tesserino, cartellino, che viene compilato ogni anno meccanograficamente a cura della Federazione. Particolari caratteristiche dello stesso, permettono di individuare il tesserato, di distinguere la categoria e la Società di appartenenza, nonché, di accertare l'anno sportivo di validità anche ai fini assicurativi.</p>
	<u>Art. 14 – le operazioni di tesseramento</u> -	<p>Le operazioni di tesseramento si svolgono annualmente, come stabilito dal Consiglio Federale con apposita circolare sulle affiliazioni e tesseramento. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> <u>Vincolo sociale e rinnovo</u> <u>del tesseramento alla</u> <u>scadenza</u></p>	<p>di legge o deliberazioni del CONI, così come previsto dall'art. 5) comma 6) dello Statuto. Le tessere sono valide dal momento dell'emissione fino al termine della stagione sportiva, 1° ottobre - 30 settembre. Le tessere emesse prima dell'avvio della stagione sportiva acquistano efficacia dal 1° ottobre, con l'avvio della stagione sportiva approvata dal Consiglio Federale.</p> <p>Co. 1: Con il rilascio del tesserino, cartellino, l'atleta, giocatore, assume nei confronti della Società un vincolo che scade il 30 settembre di ogni anno al termine della stagione sportiva (ex art, 9 dello Statuto Federale) come previsto dalla specifica normativa per l'affiliazione e il tesseramento approvata dal Consiglio Federale.</p> <p>Co. 2: Nel caso di cessazione di appartenenza alla F.L.B. dell'affiliato cui il tesserato è vincolato, il vincolo decadrà automaticamente. Nel caso, invece, di volontaria cessazione di appartenenza alla F.I.B. da parte del tesserato prima della naturale cessazione del tesseramento ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) dello Statuto Federale, non si potrà procedere a nuovo tesseramento fino alla successiva stagione sportiva, a meno che la cessazione del tesseramento sia richiesta ad una società per trasferirsi ad altro affiliato, nel qual caso valgono le successive disposizioni sullo svincolo</p> <p>Co.3: Ogni giocatore è tenuto a rispettare il vincolo sociale per tutta la sua durata ed è fatto divieto ad una Società di tesserare un giocatore già vincolato per altra Società, salvo quanto previsto dal successivo art.16).</p> <p>Co.4: Alla scadenza del vincolo gli atleti sono liberi di tesserarsi per la medesima Società oppure per altra Società affiliata alla FIB. Il giocatore che desidera tesserarsi per altra Società deve munirsi di regolare Nulla Osta rilasciato dalla Società di appartenenza, richiedendo alla stessa. Il Nulla Osta può essere richiesto dal 15 luglio al 15 settembre. La Società dovrà rilasciare copia del Nulla Osta entro sette giorni dalla data della richiesta; si precisa che tale documentazione cartacea rappresenta (soltanto) una forma di tutela per ambo le parti. Contestualmente, la società dovrà svincolare il tesserato inserendo la sua richiesta nel sistema WSM. tramite la scheda "Nulla Osta atleta".</p> <p style="text-align: right;">i – L'atleta non risulterà</p>
--	---	--

		<p>svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin quando la tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società (compresa la stessa) avente diritto.</p> <p>ii – L'atleta rimane vincolato fino al 30 settembre della stagione in corso alla società di appartenenza in funzione di quanto appena riportato.</p> <p>iii – La Società può rifiutare il rilascio del Nulla-Osta, esclusivamente quando l'atleta abbia comprovate pendenze economico-amministrative nei confronti della stessa, Gli Atleti che non partecipano ai Campionati di Serie (A e A2) possono trasferirsi nel corso dell'anno sportivo senza limitazioni, previa concessione del Nulla Osta da parte della Società di appartenenza (non vincolata a rilasciarlo obbligatoriamente in assenza di quanto riportato nel precedente sottopunto). Agli stessi è comunque fatto divieto di ritornare nella/e società dalla quale/i si erano trasferiti nel corso della stessa stagione sportiva. Per gli Atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e A2, l'eventuale svincolo (e relativa concessione del nulla osta) deve essere effettuato entro i 20 giorni dal termine della fase finale dei rispettivi Campionati, trascorsi i quali l'Atleta resterà vincolato alla medesima società anche per la stagione successiva.</p> <p>Il termine dei venti giorni può essere oltrepassato in caso di accordo tra le parti per motivi eccezionali palesati dalla società nei confronti dell'atleta, in questo caso la società dovrà inoltrare apposita richiesta documentata al Comitato Tecnico Unitario che la valuterà ed eventualmente approverà in tempi utili. L'atleta non risulterà svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin quando la tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società (compresa la stessa) avente diritto. Avverso il diniego del rilascio del Nulla-Osta, solo per gli atleti di interesse nazionale e/o facenti parte delle rappresentative nazionali, l'atleta può presentare ricorso al Comitato Tecnico Unitario. Co.5: I trasferimenti degli atleti devono essere effettuati dalle società di appartenenza sul WSM e all'interno dello stesso sistema sono completamente gestiti. L'atleta soggetto a provvedimento disciplinare che si trasferisce ad altra Società, è tenuto al rispetto del provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Federali competenti fino ai termini previsti. In caso di squalifica in corso, gli Organi Periferici non potranno consegnare al giocatore la nuova</p>
--	--	---

		tessera prima del termine di scadenza della sospensione.
--	--	--

Commento

In conformità con quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico della FIB, il vincolo sportivo si configura come un rapporto a termine della durata massima di 12 mesi, limitato alla singola stagione agonistica. Secondo l'Art. 9 dello Statuto, il tesseramento cessa naturalmente al termine della stagione o per mancato rinnovo annuale, garantendo il diritto alla libera prestazione dell'attività sportiva. L'Art. 15 del Regolamento Organico specifica che il vincolo sociale scade inderogabilmente il 30 settembre di ogni anno. Alla scadenza, gli atleti sono liberi di tesserarsi con un altro affiliato, fermo restando l'obbligo di richiedere il Nulla Osta tra il 15 luglio e il 15 settembre. Tale documento non può essere negato in modo arbitrario, ma esclusivamente in presenza di comprovate pendenze economico-amministrative. L'adattamento della Federazione verso l'abolizione del vincolo sportivo a vita è evidente nella semplificazione dei trasferimenti per gli atleti non appartenenti alle categorie di Serie A e A2, i quali possono trasferirsi durante l'anno senza limitazioni temporali, previa concessione del Nulla Osta. Per gli atleti di vertice, invece, permangono finestre temporali più rigide (20 giorni dal termine dei campionati), pur prevedendo meccanismi di tutela e ricorso presso il Comitato Tecnico Unitario in caso di diniego ingiustificato, assicurando così un equilibrio tra la stabilità dei club e la libertà professionale dell'atleta.

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON (FIBa)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 9</u> <u>Tesserati</u>	<p>9.1 Il tesseramento è il rapporto che lega una persona alla F.I.Ba. [...].</p> <p>9.6 Il tesseramento ha validità fino al termine dell'anno sportivo in corso. [...].</p> <p>9.8 Il tesseramento vincola l'attività sportiva dell'atleta agonista all'E.S.D. per un solo anno sportivo ed il vincolo sportivo è regolamentato secondo la legislazione vigente. I casi di rinnovo o trasferimento o svincolo, nonché le condizioni e modalità dei trasferimenti, sono disciplinati dal regolamento organico.</p>
<u>Regolamento Organico Federale</u>	<u>Articolo 2.42</u> <u>Vincolo</u>	<p>2.42.1 Il vincolo determina il rapporto annuale tra il tesserato agonista o non agonista e l'A.S.A. che lo tesserare comporta per il tesserato l'impossibilità di trasferirsi ad altra A.S.A. durante la stessa stagione sportiva tranne i casi contemplati dal successivo articolo 2.44,2. [...].</p>

<p><u>Documenti</u> <u>Attività</u> <u>Agonistica FIBS</u> <u>2026</u></p>	<p><u>Art. 25.7</u> <u>Tesseramento atleti –</u> <u>Rinnovo tesseramento</u></p> <p><u>Art. 25.9</u> <u>Tesseramento atleti –</u> <u>Trasferimenti, prestiti e</u> <u>doppi tesseramenti</u></p> <p><u>Par. 2.1 e)</u> <u>Nuovo Tesseramento</u> <u>Atleta</u></p>	<p>prevista per il tesseramento, indicata nella DAA, deve essere inserita nel software gestionale e, l'atleta sarà considerato regolarmente tesserato esclusivamente quando sarà completata la documentazione prevista, che ne consente la validazione.</p> <p>1. Le società potranno procedere al rinnovo degli atleti, già tesserati nella precedente stagione agonistica, secondo le modalità e nei termini riportate nella DAA, distinguendo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atleta volontario che ha sottoscritto un tesseramento con vincolo biennale; b. atleta che ha sottoscritto un contratto di lavoro sportivo pluriennale. <p>1. È facoltà della Società trasferire, prestare o procedere ad un doppio tesseramento un proprio giocatore volontario o con contratto lavoratore sportivo, previo consenso dello stesso, ovvero di chi ne ha la potestà genitoriale, nel rispetto di quanto annualmente il CF stabilisce e che viene riportato nella DAA e nella disciplina degli Atleti con contratto di lavoratore sportivo.</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2026, le Società potranno tesserare i nuovi Atleti, con vincolo volontario uno o due anni o con Contratto di Lavoratore sportivo della durata massima di 5 anni. Il minore, che abbia compiuto i 14 anni di età nella stagione 2026, deve prestare personalmente il proprio assenso, firmando il Modello di tesseramento, congiuntamente con l'Esercente la responsabilità genitoriale. L'Informativa privacy deve essere firmata esclusivamente dall'Esercente la responsabilità genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età dell'Atleta. Qualora un atleta, tra i 15 ed i 23 anni di età (considerati all'anno 2026) stipuli il primo contratto di Lavoratore sportivo, verrà riconosciuto un premio di formazione tecnica, le modalità sono riportate nell'apposito documento "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA".</p>
--	--	---

<u>Documento FIBS “Premio di Formazione Tecnica”</u>	<u>Par. 2 – Quando deve essere riconosciuto il premio di formazione tecnica</u>	1. Il Premio è riconosciuto qualora un atleta, tra i 15 ed i 23 anni di età stipuli, contestualmente alla richiesta di nuovo tesseramento, il primo contratto di lavoro sportivo con una società regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball. Ai fini della determinazione del calcolo dell’anno di tesseramento e, quindi, degli effetti di cui alla presente norma, si conteggia l’anno in cui viene compiuta l’età e non l’effettiva data di nascita. Ad esempio, un atleta che compie gli anni il 31.12.2024 è considerato di 15 anni già dal 01.01.2024
--	---	---

Commento

La Federazione Italiana Baseball Softball ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di vincolo sportivo, adottando un sistema che combina la validità annuale del tesseramento con la possibilità di un vincolo a tempo determinato in favore della società sportiva.

Lo Statuto Federale, all’art. 12, prevede che il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale. La medesima disposizione stabilisce che, con il tesseramento, l’atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare in cui compie il quattordicesimo anno di età, può essere vincolato alla società per due anni. Lo Statuto rinvia inoltre al Regolamento Organico la disciplina delle modalità e dei termini per i trasferimenti degli atleti e la determinazione degli eventuali premi di formazione tecnica.

L’art. 15 dello Statuto Federale stabilisce poi che il tesseramento è valido per l’anno sportivo e che le modalità e i termini per il rinnovo sono demandati ai Regolamenti federali. La medesima disposizione disciplina altresì le cause di cessazione del tesseramento.

Il Regolamento Organico, all’art. 25.4, disciplina specificamente il tesseramento degli atleti, prevedendo che tutti gli atleti che prendono parte a gare di baseball e softball organizzate dalla FIBS debbano essere tesserati con la FIBS secondo le modalità stabilite annualmente dal Documento Attività Agonistica. L’atleta non in regola con il tesseramento non può disputare gare riconosciute dalla Federazione e non è ammesso il tesseramento sul campo.

La medesima disposizione conferma che, con il tesseramento, l’atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare in cui compie quattordici anni, può essere vincolato alla società per due anni. Per il minore ultraquattordicenne è richiesto anche il suo assenso personale al tesseramento.

La disciplina regolamentare è completata dalle disposizioni in materia di rinnovo del tesseramento, trasferimenti, prestiti e doppi tesseramenti. Tali previsioni rinviano al Documento Attività Agonistica per la definizione annuale di termini, modalità e limiti applicabili al tesseramento degli atleti, nonché alle ulteriori disposizioni federali in materia di atleti con contratto di lavoratore sportivo.

La disciplina concreta del vincolo è ulteriormente specificata dai Documenti Attività Agonistica FIBS 2026, i quali confermano che l’atleta può essere vincolato alla società per un massimo di due anni e

distinguono tre possibili forme di tesseramento: atleta volontario per un anno, atleta volontario per due anni e atleta con contratto di lavoratore sportivo della durata massima di cinque anni.

Ne deriva che il sistema FIBS si articola su tre livelli: il tesseramento annuale, quale regola generale; il tesseramento con vincolo massimo biennale, applicabile a partire dalla stagione in cui l'atleta compie quattordici anni; il contratto di lavoratore sportivo, che può avere durata massima quinquennale e che opera su un piano distinto rispetto al vincolo sportivo ordinario.

Particolare rilievo assume il Premio di Formazione Tecnica. La FIBS ha disciplinato tale istituto prevedendo che il premio venga riconosciuto qualora un atleta tra i quindici e i ventitré anni stipuli, contestualmente alla richiesta di nuovo tesseramento, il primo contratto di lavoro sportivo con una società regolarmente affiliata alla Federazione. Il premio è destinato a compensare le società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta, secondo modalità e parametri federali.

La disciplina del premio di formazione tecnica deve essere tenuta distinta sia dal vincolo da tesseramento sia dal contratto di lavoratore sportivo. Il vincolo da tesseramento resta contenuto entro il limite massimo biennale; il contratto di lavoratore sportivo può avere una durata maggiore, ma opera quale rapporto negoziale autonomo; il premio di formazione tecnica interviene invece al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, quale strumento compensativo in favore delle società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.

Sotto tale profilo, la disciplina FIBS appare coerente con la riforma del vincolo sportivo, poiché recepisce sia il limite massimo biennale del vincolo da tesseramento, sia il premio di formazione tecnica collegato al primo contratto di lavoro sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 22</u> <u>Tesseramento</u>	22.10 Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.
<u>Regolamento organico</u>	<u>Art. 8</u> <u>Vincolo federale</u>	<p>8.1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FIC in un rapporto giuridico sportivo.</p> <p>8.2. I soci degli affiliati delle sezioni di canottaggio delle polisportive e degli aggregati devono essere tesserati alla FIC.</p> <p>8.3. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.</p> <p>8.4. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto Federale e dai Regolamenti.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (FICK)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto federale</u>	Art 15: tesseramento durata e cessazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il tesseramento cessa: <ol style="list-style-type: none"> a) Per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art 9 dello statuto <p>Le modalità per l'eventuale passaggio ad un altro affiliato sono stabilite dal regolamento organico</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Per dimissioni dell'affiliato di appartenenza c) per decadenza a qualsiasi titolo di carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento d) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia e) per mancato rinnovo del tesseramento nei tempi stabiliti dal regolamento organico 3. Il vincolo contratto dagli atleti e dai tecnici con l'affiliato, con il quale sono tesserati, ha la durata di un anno solare, fatte salve le possibilità di trasferimento e/o cessazione. Le modalità di rinnovo/trasferimento e/o svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico
<u>Regolamento organico</u>	Art 19: durata del tesseramento	<ol style="list-style-type: none"> 1. La durata del tesseramento è pari ad un anno e scade il 31 dicembre di ogni anno
	Art 28: Vincolo di tesseramento per gli atleti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli atleti sono vincolati all'affiliato che li ha tesserati per l'intero anno sportivo federale, secondo quanto indicato dall'art 15 comma 1 dello statuto Federale, a meno che non ci concretizzano le fattispecie previste dagli artt. 29,30,31,32 del presente Regolamento. 2. L'atleta tesserato da un Affiliato A che al termine del vincolo del 31 dicembre di ciascun anno intende essere tesserato per l'anno successivo da un affiliato B entro il 15 dicembre di ogni anno deve comunicare la propria decisione per posta elettronica certificata o per raccomandata A/R all'Affiliato a e alla Segreteria Federale, Oltre tale data e in assenza della comunicazione prevista, l'atleta per essere tesserato dall'affiliato B deve ottenere dall'affiliato A, qualora sia già stato tesserato, il nulla osta per il trasferimento , ovvero dovrà ricorrere ai

	<p>Art 29: Trasferimento degli atleti ad un altro affiliato per nulla osta</p>	<p>sensi dell'art 29 comma 5 del presente Regolamento.</p> <p>3. Se un affiliato in posizione regolare non ha provveduto a rinnovare il tesseramento di un atleta, trascorsa la data di scadenza indicata nell'apposita circolare federale, il vincolo di quest'ultimo decade automaticamente a rescindere quindi dalla richiesta di svincolo presentato entro il 15 dicembre.</p> <p>1. In presenza di vincolo federale, il trasferimento di un atleta a un altro affiliato non può avvenire senza il nulla osta dell'affiliato che lo ha tesserato</p> <p>2. Ciascun atleta può avvalersi del trasferimento per nulla osta solo una volta nell'arco del quadriennio olimpico.</p> <p>3. Il nulla osta firmato dal Legale Rappresentante deve essere inviato, entro e non oltre il 31 Maggio, per raccomandata semplice o posta elettronica, dall'Affiliato A che lo rilascia alla Segreteria Federale.</p> <p>4. Il trasferimento dell'atleta è da considerarsi a tutti gli effetti avvenuto dal momento in cui la variazione è convalidata negli elenchi del tesseramento consultabili nell'area dedicata sul sito federale</p> <p>5. In caso di diniego del rilascio del nulla osta, l'atleta può ricorrere al Consiglio federale come previsto dall'art 35 2 lett. O) dello statuto federale.</p>
	<p>Art 30: Disposizioni per il tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione di fusione e di incorporazione</p>	<p>1. Nel caso un affiliato cambi denominazione, gli atleti sono comunque soggetti al vincolo di tesseramento</p> <p>2. Nel caso di fusione fra due o più affiliati da questi tesserati sono soggetti al vincolo di tesseramento nei confronti dell'affiliato risultante dalla fusione.</p> <p>3. Nel caso di incorporazione, gli atleti tesserati dall'affiliazione incorporata sono soggetti al vincolo di tesseramento per l'affiliato incorporante.</p> <p>4. Nei casi di fusione, incorporazione e cambio di denominazione, gli atleti possono chiedere lo scioglimento (liberatoria) dal vincolo di tesseramento, inviando entro 30 giorni dall'assemblea Societaria che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, la richiesta di</p>

	<p>Art 31- Casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento degli atleti</p>	<p>scioglimento (liberatoria) mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R alla Federazione e all'affiliato interessato. Tutto quanto previsto precedentemente deve essere ratificato dal Consiglio federale alla prima seduta utile e l'atleta può essere tesserato da un altro affiliato solo dal giorno successivo alla data di tale ratifica.</p> <p>5. Nei casi di incorporazione, fusione e cambio di denominazione. La richiesta di un atleta di non essere ritessere dato al normale venir meno del vincolo previsto dall'articolo 29, comma 2 del presente Regolamento, anche se inviata prima dell'operazione di incorporazione, fusione e cambio di denominazione all'affiliato dal quale è stato tesserato. Deve essere ripetuta, rispettata, dell'affiliato subentrante.</p> <p>6. Gli atleti coinvolti nei casi di incorporazione, fusione e cambio di denominazione non possono partecipare ad alcun tipo di attività sportiva federale sino a quando il loro nominativo non sarà inserito negli elenchi del tesseramento consultabile nell'area dedicata sul sito federale.</p> <p>1 I casi tipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento sono quelli specificati dagli artt. 9 e 15 dello Statuto Federale.</p> <p>2 Gli atleti tesserati da un affiliato la cui affiliazione è stata revocata, sono libere dal vincolo di tesseramento dal momento in cui decorre il provvedimento di revoca dell'affiliazione. Gli atleti, dal momento in cui è venuto meno il vincolo di tesseramento, possono essere tesserati da un altro affiliato.</p> <p>3 La segreteria federale, trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, cancella dall'elenco federale telematico informatico dei tesserati dell'anno quegli atleti che nel frattempo non sono stati tesserati da un altro affiliato.</p> <p>4 Gli atleti tesserati per un affiliato, a cui è stata sospesa l'affiliazione, pur liberi dal vincolo di tesseramento e potenzialmente tesserabili in qualsiasi momento da un altro affiliato per tutto il periodo di sospensione, mantengono la qualifica di tesserati e pertanto non vengono cancellati dall'elenco telematico informatico federale. Allo scadere della sospensione per non venire cancellati da tale Archivio</p>
--	--	--

	<p>Art 32. Casi atipici di cessazione anticipata del vincolo di tesseramento dell'atleta</p>	<p>l'affiliato riammesso ha 15 giorni di tempo per avviare la procedura di rinnovo del loro tesseramento.</p> <p>5 In funzione delle motivazioni, il vincolo di tesseramento dei cade a decorrere.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Per recesso dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alla Federazione b) Per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa.: come previsto alla precedente lettera a. c) Per mancato rinnovo dell'affiliazione, come indicato al precedente articolo 12, comma uno, lettera c. d) Per revoca dell'affiliazione dal giorno successivo alla data della delibera del Consiglio federale indicata nel precedente articolo 12, comma uno, lettera d. e) Per radiazione dal giorno della sentenza, come previsto dall'articolo 12, comma uno, lettera e. <p>1. I casi atipici in cui la cessazione del vincolo di tesseramento per l'atleta cessa sono i seguenti:</p> <p><u>Arruolamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Qualora un atleta si arruoli nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, egli può essere tesserato da uno di questi gruppi in qualsiasi momento dell'anno sportivo. Alla richiesta di tesseramento sul gruppo sportivo deve seguire la restituzione la segreteria federale della tessera rilasciata al precedente affiliato. b) Nel caso in cui un atleta tesserato da uno dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco termini il periodo di arruolamento può essere tesserato in qualsiasi momento dell'anno sportivo dall'affiliato che lo tesserava prima del periodo di arruolamento. Alla richiesta di tesseramento dell'affiliato deve eseguire la restituzione la segreteria federale della tessera rilasciata dal gruppo sportivo e l'invio della comunicazione della data in cui è terminato. <p><u>Cambio di residenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Qualora un atleta trasferisca la propria residenza in un altro comune, può essere tesserato da un altro affiliato in qualsiasi momento dell'anno sportivo, purché quest'ultimo abbia la sede nautica nello
--	--	--

		<p>stesso comune in cui l'atleta si è trasferito oppure rispetto alla sede nautica del primo affiliato questa sia più vicino di almeno 20 km.</p> <p>b) Per il nuovo tesseramento non è richiesto il nullaosta. Alla segreteria federale, deve essere inviato un certificato di residenza che attesti il trasferimento e la tessera rilasciata al precedente affiliato.</p> <p>2. Tali procedure possono essere applicate una sola volta nell'arco dell'anno sportivo federale.</p>
--	--	---

Commento

Anticipando lo spirito della Riforma dello Sport e azzerando i costi di trasferimento interni tra le sue società dilettantistiche (ASD). La FICK ha deciso di cancellare con la delibera n. 292/21 (comunicata ufficialmente con la circolare n. 85/22) il premio di formazione disciplinato all'art. 33 del Regolamento Organico dell'Articolo per andare incontro alla totale liberalizzazione degli atleti.

Al di fuori del suddetto premio, peraltro abolito in tempi molto rapidi rispetto all'entrata in vigore della Riforma dello sport, la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), non contemplava nel proprio ordinamento settoriale l'istituto del vincolo sportivo a carattere pluriennale o a tempo indeterminato.

La disciplina del tesseramento era infatti improntata sul principio della temporaneità annuale, con scadenza naturale del vincolo al termine di ogni stagione agonistica. Per l'effetto il legame associativo era subordinato al formale rinnovo del tesseramento entro i termini perentori.

Difatti, nella prassi regolamentare della FICK, se un atleta decideva di non rinnovare il tesseramento con la propria società entro il termine stabilito per la riaffiliazione (fissato solitamente al 31 gennaio di ogni anno), il vincolo decadeva automaticamente.

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI (FICr)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 6</u> Comma 4	La durata del vincolo associativo tra tesserato e Associazione o Società di appartenenza è annuale.

FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL (FIDAF)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 9</u> <u>(I tesserati)</u></p>	<p>1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.D.A.F. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli atleti delle società; b. i dirigenti sociali; c. i tecnici sociali; d. i medici e fisioterapisti sociali; e. i soci delle società affiliate; f. gli addetti alle statistiche; <p>ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. i dirigenti federali; h. i tecnici federali; i. gli ufficiali di gara; j. i giudici ed il procuratore federale; k. i medici ed i fisioterapisti federali; l. gli addetti alle statistiche federali; m. il presidente onorario ed i soci d'onore della F.I.D.A.F. <p>2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.D.A.F. all'atto del tesseramento.</p> <p>3. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, tecnici, fisioterapisti e medici sociali e dei soci delle società affiliate è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali.</p> <p>4. Il tesseramento dei dirigenti federali é valido all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere h), i), j), k) é valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera m) é valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>5. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive dilettantistiche e Affiliati; il trasferimento dell'atleta da un Affiliato ad un altro è regolamentato dallo statuto e dalle norme federali. La stagione sportiva agonistica decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p> <p>Il vincolo di tesseramento degli atleti presso le Società è temporaneo e la sua durata è pari a due stagioni agonistiche. Al termine della prima stagione agonistica è riconosciuto all'atleta il diritto di sottoscrivere un nuovo tesseramento per una durata pari alle successive due stagioni agonistiche nei termini e modalità di cui al Regolamento Organico.</p>

		<p>La procedura per la richiesta di svincolo è normata nel R.O.</p> <p>6. E' prevista, nel caso in cui un atleta cessi volontariamente e/o su richiesta di altra Società di rinnovare il vincolo con la società di appartenenza, la possibilità di un trasferimento temporaneo o definitivo ad altra squadra previo versamento di una indennità di formazione. Si rinvia al Regolamento Organico per maggiori specifiche in materia e per le modalità attuative.</p> <p>7. Gli atleti tesserati F.I.D.A.F. devono essere dilettanti e sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.</p> <p>8. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I. e della F.I.D.A.F.</p> <p>9. Gli atleti per poter svolgere attività federale devono essere muniti della tessera F.I.D.A.F. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società;</p> <p>10. Gli atleti che fanno parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della F.I.D.A.F., accettare gli Sponsor e la pubblicità della F.I.D.A.F. e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito e sono obbligati a rispondere alle convocazioni.</p> <p>11. I Tecnici, inquadrati presso le Società e le associazioni sportive dilettantistiche o comunque inseriti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. Il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui il tecnico, il dirigente o l'addetto alle statistiche è tesserato con la società affiliata.</p> <p>12. Gli Ufficiali di Gara e i Giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, partecipano alla F.I.D.A.F. senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.</p> <p>13. Le Società possono richiedere i tesseramenti o i rinnovi di questi solo dopo aver provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.</p> <p>14. Le norme sui tesseramenti, rinnovi, scadenze, rilascio duplicati, prestito, trasferimento nonché</p>
--	--	--

		<p>modalità di attuazione del vincolo sportivo e indennizzo sono disciplinati dal Regolamento Organico.</p> <p>15. Gli atleti tesserati alla F.I.D.A.F. sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e secondo le disposizioni del Regolamento Organico.</p> <p>16. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.</p> <p>16 bis. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.</p> <p>Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.</p> <p>Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.</p>
--	--	--

		<p>Qualora la Società di appartenenza paghi la tassa prevista, l'atleta o la nuova Società che desidera tesserarlo, possono dar seguito allo svincolo pagando l'indennità di preparazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento. Il pagamento di tale premio deve essere effettuato sul conto corrente federale e la Federazione tratterà una somma pari al 10% del premio per le incombenze amministrative relative alla gestione della pratica e verserà il restante sul conto della Società cedente.</p> <p>L'atleta, al secondo anno di vincolo, che risulti essere tesserato con la sua Società, può dar luogo direttamente allo svincolo con il pagamento dell'indennità di preparazione.</p>
--	--	---

Commento

La Federazione Italiana di American Football ha provveduto ad adeguarsi alla normativa relativa al vincolo sportivo e alla libera circolazione degli atleti, prevedendo, nello Statuto federale, che il vincolo di tesseramento abbia durata limitata nel tempo.

In particolare, la disciplina applicabile agli atleti compresi nella fascia d'età tra i 15 e i 33 anni, la quale è contenuta nel Regolamento Organico all'art. 32, prevede un meccanismo di continuità del vincolo. Qualora un atleta ricompreso in detta fascia d'età non sottoscriva il rinnovo del tesseramento, questi rimane comunque vincolato alla società di appartenenza sino al termine della stagione agonistica successiva alla firma. Qualora invece l'atleta firmi il rinnovo, dall'apposizione della firma decorre un nuovo vincolo biennale.

Diversamente, gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 15esimo anno di età, o che abbiano già compiuto il 34esimo anno nel corso dell'anno solare nel quale sottoscrivono il tesseramento, si vincolano esclusivamente fino al termine della stagione agonistica in corso al momento della firma.

Il Regolamento Organico, all'art. 33, disciplina inoltre la procedura dello svincolo nel corso della seconda stagione agonistica. A mente di tale articolo, l'atleta che non abbia ancora firmato il rinnovo, oppure che, pur essendo al secondo anno di vincolo, non risulti ancora tesserato dalla propria società per la stagione in corso, può richiedere direttamente alla federazione di essere svincolato mediante apposito modulo federale trasmesso tramite raccomandata A/R oppure PEC. Ricevuta la domanda, la federazione comunica entro sette giorni alla società interessata la volontà dell'atleta di ottenere lo svincolo: da tale momento la società può provvedere, nei 20 giorni successivi, al pagamento della tassa di tesseramento prevista per la stagione, funzionale al mantenimento del vincolo, oppure rimanere acquiescente; in tale ultima ipotesi l'atleta è d'ufficio svincolato. Qualora, la società provveda al pagamento della tassa, tesserando, così, l'atleta, quest'ultimo — oppure la nuova società interessata ad acquisirlo — può comunque ottenere lo svincolo mediante il pagamento dell'indennità di preparazione prevista dal Regolamento Organico all'art. 37.

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA (FIDAL)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<p align="center"><u>Art. 7</u></p> <p>Comma 2</p> <p>Comma 2 bis</p>	<p>Il tesseramento è valido un anno.</p> <p>Il vincolo sportivo, inteso come possibilità di rinnovo automatico del tesseramento senza consenso dell'atleta, è a tempo determinato, al massimo biennale, ed è regolamentato secondo la legislazione vigente e il Regolamento Organico. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento Organico e non si applica nel caso di sussistenza di contratto di lavoro sportivo.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<p align="center"><u>Art. 14</u></p> <p>Comma 1</p>	<p>Il vincolo. Intendendosi come tale il periodo durante il quale il soggetto affiliato può rinnovare il tesseramento senza consenso dell'atleta che può trasferirsi ad altro sodalizio solo in presenza di nulla-osta della società di appartenenza, ha durata massima di due stagioni sportive, per gli atleti appartenenti alle categorie allievi, juniores, promesse e seniores, con la seguente durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale, per gli atleti appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, seniores (dalla stagione di compimento dei 35 anni e oltre); - biennale per gli atleti appartenenti alle categorie allievi, juniores, promesse e seniores (23-24 anni); <p>il vincolo della categoria promesse varrà per il primo e secondo anno promesse. Successivamente il vincolo avrà durata biennale (per il terzo anno promesse e il primo seniores, e poi di seguito). In caso di primo tesseramento, ovvero tesseramento senza continuità con la stagione precedente, dal secondo anno promesse il vincolo sarà biennale a partire dalla stagione del tesseramento sino alla stagione di compimento del 35° anno. Per allievi e juniores è comunque la scadenza nella stagione di perdita della categoria.</p> <p>Non sono consentiti rapporti contrattuali a tempo indeterminato.</p> <p>Soltanto in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo ai sensi del Titolo V del d.lgs. 36/2021, l'atleta potrà esser tesserato senza consenso sino al momento di scioglimento del rapporto di lavoro sportivo, nei limiti temporali di cui all'art. 26 comma 2 d.lgs. 36/2021.</p>

**FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
(FIDASC)**

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 5</u> <u>Tesserati</u>	<p>[...].</p> <p>5.2 Il tesseramento ha durata annuale. Esso cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per dimissioni dalla società o associazione sportiva di appartenenza; b. per mancato rinnovo del tesseramento, nei casi previsti dal Regolamento ‘Organico; c. per radiazione irrogata dagli organi di giustizia federali in caso di gravi infrazioni alle norme federali; d. per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento; e. per i casi di cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.S.C. delle rispettive società e associazioni sportive. <p>5.3 [...].</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 6</u> <u>Atleti e Tecnici Sportivi</u>	<p>6.1 Sono atleti i soggetti che praticano o intendono praticare discipline apposportive della F.I.D.A.S.C. Essi sono inquadrati presso gli affiliati e sono soggetti all’Ordinamento Sportivo. Il vincolo rinnovabile che unisce atleti ed affiliati è riferito sempre alla scadenza dell’anno solare ed è regolamentato secondo la legislazione vigente; il Regolamento Organico stabilirà le modalità del tesseramento, nonché le regole per lo svincolo dal rapporto.</p> <p>6.2 [...].</p>
	<u>Art. 6</u> <u>Tesseramento</u>	<p>6.1. [...].</p> <p>6.2. Il tesseramento ha durata annuale ed è soggetto al rinnovo entro i termini di cui all’articolo 8 del presente Regolamento.</p> <p>6.3. [...].</p>
	<u>Art. 8</u> <u>Modalità di tesseramento</u>	<p>8.1. Il tesseramento è annuale, con scadenza coincidente con l'anno solare, decorre dall'accettazione della relativa domanda, atteso il versamento della relativa quota.</p> <p>8.2. L'iter per il tesseramento e le correlate procedure sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Federale.</p> <p>8.3. Alla domanda di tesseramento dovrà essere allegata apposita certificazione medica</p>

	<p><u>Art. 11</u> <u>Svincolo</u></p>	<p>sanitaria in caso il tesserato pratici attività sportiva agonistica, ossia risulti per l'anno interessato componente di rappresentative nazionali partecipanti a competizioni a carattere internazionale.</p> <p>11.1. Il vincolo tra tesserati atleti e tecnici ed affiliati di cui all'art. 6 dello Statuto Federale è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare, al cui termine gli stessi hanno facoltà di trasferirsi ad altra associazione o società.</p> <p>11.2. Il recesso dal vincolo di cui al precedente comma & concesso d'ufficio in qualunque periodo dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora il tesserato sia in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dalla società o associazione di pertinenza e della dichiarazione di accettazione da parte della società ove intende trasferire il tesseramento. In caso di diniego di nulla osta è possibile ricorrere al Consiglio federale; • nelle ipotesi di trasferimento di residenza ovvero di cambio di domicilio per ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale; • nei casi in cui la società o associazione di pertinenza cessi di appartenere alla FIDASC ai sensi dell'art. 4.17 dello Statuto Federale. <p>11.3. Nel caso di recesso di cui al comma 2 gli uffici federali informeranno entrambe le società interessate al trasferimento attraverso mail.</p>
--	---	---

Commento

La Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia ha adeguato la propria normativa federale alle prescrizioni del d.lgs. 36/2021 in materia di vincolo sportivo, pur senza utilizzare espressamente tale terminologia.

La disposizione statutaria di riferimento è l'art. 6 dello Statuto, rubricato "Atleti e Tecnici Sportivi". Tale norma prevede che gli atleti siano inquadrati presso gli affiliati e assoggettati all'ordinamento sportivo federale. Il rapporto che unisce atleti e affiliati è qualificato come vincolo rinnovabile, riferito alla scadenza dell'anno solare e disciplinato secondo la legislazione vigente. Lo Statuto rinvia poi al

Regolamento Organico per la disciplina delle modalità di tesseramento e delle regole relative allo svincolo dal rapporto.

Con riferimento al Regolamento Organico, la norma di maggiore interesse è l'art. 11, rubricato "Svincolo". La disposizione stabilisce che il vincolo tra tesserati, atleti e tecnici, da un lato, e affiliati, dall'altro, ha durata coincidente con l'anno solare. Alla scadenza dell'anno, i tesserati hanno facoltà di trasferirsi presso altra associazione o società.

Il recesso anticipato dal vincolo è invece ammesso d'ufficio, in qualsiasi periodo dell'anno, al ricorrere di specifiche ipotesi: rilascio del nulla osta al trasferimento da parte della società di appartenenza e dichiarazione di accettazione della nuova società; trasferimento di residenza o cambio di domicilio per comprovate ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale; cessazione dell'appartenenza alla FIDASC della società di provenienza. In caso di diniego del nulla osta, è previsto il ricorso al Consiglio federale.

Ne deriva che il sistema FIDASC configura un vincolo sostanzialmente annuale, destinato a cessare alla fine dell'anno solare, con possibilità di trasferimento libero alla scadenza e con ipotesi tipizzate di svincolo anticipato. Nei documenti esaminati non risulta, invece, una disciplina espressa del premio di formazione, né di istituti analoghi volti a riconoscere un'indennità economica alla società di provenienza o alla società formatrice in occasione del trasferimento dell'atleta.

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA E SPORT MUSICALI (FIDESM)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 13</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento federale ha durata coincidente con la stagione sportiva. 2. Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo sono disciplinate dal Regolamento Organico. 3. Il tesserato cessa di far parte della FIDESM: a) per dimissioni o rinuncia; b) per mancato rinnovo della tessera federale; c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali; e) nei casi di cessazione dell'affiliazione della società o associazione di appartenenza previsti dall'art. 9 del presente Statuto. In questo caso, il trasferimento o il passaggio del tesserato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento organico. 4. La durata del vincolo tra atleta ed affiliato è pari alla durata del tesseramento. Le modalità e procedure per l'eventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 10</u> <u>Il Tesseramento.</u> <u>Definizione, decorrenza,</u> <u>durata e requisiti</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento è l'atto mediante il quale le persone fisiche sono ammesse a far parte della FIDESM, assumendo una delle qualifiche di cui all'art. 10, comma 1 dello Statuto. 2. Il tesseramento ha validità coincidente con la stagione sportiva, vale a dire dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 3. Il primo tesseramento può essere richiesto in qualunque momento dell'anno e, se concesso, efficace con decorrenza immediata e sino al 31 agosto di ogni anno.
	<u>Art. 12</u> <u>Vincolo Sportivo</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il vincolo tra l'atleta e l'Affiliata che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo federale. Esso è regolamentato secondo la legislazione vigente e ha durata coincidente con quella del tesseramento, salvo i casi di cui al successivo art. 15. 2. Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> <u>Trasferimento dell'atleta</u> <u>prima della scadenza del</u> <u>vincolo</u></p>	<p>comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'atleta tesserato presso una Affiliata può trasferirsi presso un'altra Affiliata anche durante il corso dell'anno sportivo. 2. L'associazione di appartenenza può opporsi al nuovo tesseramento per altra Affiliata da parte dell'atleta solo nel caso in cui e sino a quando il richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della Affiliata. A tale scopo, la richiesta di cambio Affiliata deve obbligatoriamente essere portata a conoscenza dell'Affiliata di provenienza mediante invio di lettera di dimissioni a mezzo PEC e perfezionate con procedura telematica. Trascorsi 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta l'Affiliata di provenienza che non abbia comunicato l'opposizione motivata, non potrà più avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'atleta né della nuova Affiliata che ne ha richiesto il tesseramento. 3. Le eventuali opposizioni sono decise dal Consiglio federale in occasione della sua prima riunione utile.
--	---	--

Commento

La Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, in attuazione del D.Lgs. n. 36/2021, ha provveduto ad adeguare la disciplina del vincolo sportivo all'interno del proprio Statuto Federale e Regolamento Organico.

In particolare, sulla base di quanto dagli stessi disposto, il vincolo sportivo ha durata coincidente con quella del tesseramento (art. 13 co. 4 Statuto Federale), ossia dal 1 settembre – o, se richiesto in un momento successivo, con decorrenza immediata dall'accettazione della richiesta di tesseramento – al 31 agosto di ogni anno (art.10 co. 3 Regolamento Organico).

Altresi, l'art. 12 del Regolamento Organico chiarisce il momento dal quale il vincolo tra l'atleta e la singola associazione/società sportiva si instaura e, cioè, quando la richiesta di tesseramento viene accettata dall'Organo Federale. Inoltre, si stabilisce espressamente che ogni tesserato sarà tenuto, sulla base del vincolo sportivo instauratosi, a rispettarlo per tutta la durata dello stesso o, in ogni caso, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.

In merito a tale trasferimento, quindi, l'art. 15 del Regolamento Organico disciplina i casi in cui l'atleta tesserato intenda trasferirsi da un'associazione/società sportiva ad un'altra, durante il corso dell'anno sportivo, prevedendo meccanismi di opposizione in favore dell'affiliata di appartenenza qualora l'associazione/società sportiva richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della medesima affiliata di appartenenza.

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (FIG)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 23 – Tesseramento, durata, cessazione e vincolo</u>	<p>1 Le procedure da seguire per il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>2 Il tesseramento è valido per un anno solare.</p> <p>3 Il tesseramento cessa in ogni caso:</p> <p>a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi di giustizia federali;</p> <p>c) nei casi previsti dall'art. 10;</p> <p>d) per dimissioni.</p> <p>4 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni a carico di coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, all'applicazione delle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il rinnovo del tesseramento di detti soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.</p> <p>5 Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente, è di durata annuale salvo quanto stabilito nei successivi articoli 24 e 25.</p>
	<u>Art. 24 – Tesseramento dei soci, degli associati e/o iscritti di Associazioni che dispongano di campi promozionali o campi pratica per il gioco del golf</u>	<p>1 Le Associazioni di cui all'art. 12 dello Statuto, avendo disponibilità di impianti di golf idonei soltanto alle attività di preparazione ed avviamento al gioco, potranno tesserare come nuovi soci, associati e/o iscritti unicamente giocatori che non siano stati tesserati presso Circoli, di cui all'art. 5 dello Statuto federale, nei due anni precedenti, salvo il caso che il Circolo di provenienza accordi il consenso scritto al trasferimento.</p> <p>2 Tale consenso non potrà essere negato nel caso in cui il giocatore trasferisca la residenza anagrafica nella provincia in cui sia ubicato il</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 20 ter - Tesseramento Golfpop</u></p>	<p>3 Il rinnovo del tesseramento dovrà essere richiesto dal Circolo o dall'Associazione d'appartenenza entro il trentuno gennaio, allegando alla domanda la ricevuta di pagamento della quota annuale.</p> <p>4 Il tesseramento ha validità annuale e la quota per ottenerlo - attraverso il Circolo o l'Associazione d'appartenenza - è fissata dal Consiglio Federale.</p> <p>5 La tessera deve contenere il numero d'ordine ed il cognome e nome; l'indicazione dell'anno, il Circolo o l'Associazione di appartenenza l'eventuale handicap e l'attestazione dell'idoneità medica vengono registrati nel data base centrale.</p> <p>1. Per i dilettanti, in alternativa a quanto previsto dagli artt. 18 e 20 dello Statuto FIG e dal precedente art. 20 del R.O. è istituito il 'Tesseramento Golfpop, finalizzato a promuovere l'avviamento allo sport del golf.</p> <p>2. Tale tesseramento è indirizzato esclusivamente ai neofiti, per tali intendendosi qualsiasi persona che si avvicina per la prima volta alla pratica del golf e che non sia mai stato tesserato presso la Federazione Italiana Golf in precedenza, e a coloro che non siano tesserati della FIG da almeno tre anni.</p> <p>3. La richiesta di Tesseramento Golfpop deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale federale "Golfpop", secondo le procedure ivi indicate e approvate da parte della FIG.</p> <p>4. Il 'Tesseramento Golfpop ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di registrazione. La quota e le eventuali limitazioni relative alla durata o al rinnovo di tale tesseramento sono stabilite dal Consiglio Federale della Federazione.</p> <p>5. Il Tesseramento Golfpop non conferisce diritto di voto nelle Assemblee federali, di Circolo e delle Associazioni e impedisce altresì di rivestire cariche elettive e di nomina nelle succitate assemblee.</p>
--	--	--

Commento

Sulla base della normativa federale, risulta che la Federazione Italiana Golf (FIG) ha recepito nei propri ordinamenti i principi relativi all'abolizione del vincolo sportivo pluriennale, in conformità con quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 36/2021 e 41 D.L. 75/2023.

L'adeguamento è riscontrabile principalmente nello Statuto federale, che stabilisce i principi generali in materia di tesseramento e trasferimento degli atleti.

Più nello specifico, lo Statuto FIG (art. 23, co. 5) prevede che “Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente, è di durata annuale salvo quanto stabilito nei successivi articoli 24 e 25.”, adoperando, dunque, un chiaro rinvio al d.lgs. 36/2021.

Il Regolamento Organico, all'art. 20, comma 4, stabilisce che “Il tesseramento ha validità annuale e la quota per ottenerlo – attraverso il Circolo o l'Associazione d'appartenenza – è fissata dal Consiglio Federale”, mentre al 20 bis introduce il nuovo Regolamento “Golfpop” per neofiti, che andrà a sostituire l'ormai prossimo all'abrogazione tesseramento libero.

Tuttavia, il surrichiamato art. 24 dello Statuto FIG, potrebbe, in parte, non essere pienamente conforme alla normativa statale. Difatti, pur restando salva la durata annuale del tesseramento, è statuito che le Associazioni Aggregate – per tali intendendosi le Associazioni fra giocatori di golf che abbiano la disponibilità in via continuativa ed esclusiva di un percorso di golf senza i requisiti tecnici richiamati dall'art. 5 primo comma, lett. a) dello Statuto (riguardante i Circoli), ed abbiano la disponibilità in via continuativa ed esclusiva di un impianto di golf non idoneo all'attività agonistica e amatoriale ed idoneo soltanto all'attività di preparazione ed avviamento al gioco del golf - potranno tesserare come nuovi soci, associati e/o iscritti unicamente giocatori che non siano stati tesserati presso i Circoli (enti diversi dalle aggregate e regolati dall'art. 5 dello Statuto federale) nei due anni precedenti, salvo il caso che il Circolo di provenienza accordi il consenso scritto al trasferimento. Tale consenso non potrà essere negato nel caso in cui il giocatore trasferisca la residenza anagrafica nella provincia in cui sia ubicato il campo promozionale od il campo pratica, oppure nel caso di dimissioni dal Circolo di appartenenza per comprovati giusti motivi.

In tal modo, seppur in via indiretta, viene in parte limitata la facoltà di un nuovo tesseramento presso Associazioni Aggregate anche al termine del precedente tesseramento con durata annuale.

Si precisa che il limite è valevole esclusivamente nel caso di tesseramento da parte di Associazioni Aggregate di un ex tesserato di un Circolo.

Il successivo art. 25, relativo al trasferimento, chiarisce che per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o Associazione di provenienza. Nel caso in cui, invece, il giocatore rimanga socio, associato e/o iscritto del Circolo di provenienza, dovrà ottenere il nulla osta dal Circolo stesso. Anche in tal caso, il nulla osta dovrà essere concesso in caso di trasferimento di residenza o sospensione dell'attività del circolo, limitando ulteriormente la discrezionalità della società di provenienza e tutelando il diritto dell'atleta al trasferimento.

Si evidenzia così la stretta correlazione all'interno del mondo del golf tra qualifica di socio e tesseramento.

Una ulteriore eccezione, sempre presente all'interno dell'art. 25 dello Statuto, è relativa ai trasferimenti di "Giocatori di Interesse Nazionale" o di atleti appartenenti a determinate categorie giovanili, il cui trasferimento è subordinato all'approvazione di una commissione federale.

Riassumendo, la Federazione Italiana Golf ha adeguato il proprio Statuto ai principi sottostanti l'abolizione del vincolo sportivo. L'art. 23, comma 5 dello Statuto, sancendo la durata annuale del vincolo e il rinvio alla legislazione vigente, e l'art. 25, che stabilisce come regola generale la libertà di trasferimento previa dimissione, rappresentano le disposizioni chiave che dimostrano la conformità dell'ordinamento della FIG ai principi della riforma dello sport. Tuttavia, è corretto far notare che vi sono delle eccezioni, seppur circoscritte e finalizzate a specifici interessi federali, che, in via indiretta, e pur non riguardando direttamente la normativa in tema di vincolo sportivo, hanno risvolti in materia di tesseramento e pongono dei dubbi in relazione alla ratio posta alla base dell'abolizione del vincolo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art 7.2</u>	I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
<u>Norme organizzative interne federazione:</u> <u>NOIF</u>	<u>Art. 29</u>	<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo/a stesso/a calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, ovvero alle otto stagioni sportive per i soli contratti di lavoro subordinato, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni,</p>

		<p>con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.</p> <p>4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>
	<p><u>Art. 30</u></p>	<p>1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.</p> <p>2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.</p> <p>3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.</p>
	<p><u>Art. 31</u></p>	<p>1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u></p>	<p>forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>c) ABROGATO</p> <p>1. bis Ai/alle calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici,</p>
--	---	--

		<p>tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.</p> <p>2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>Norme transitorie - Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici "non professionisti/e" tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato. Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 32 bis</u></p>	<p>interventuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.</p> <p>1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.</p> <p>2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.</p> <p>3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.</p> <p>Norma transitoria - Le disposizioni del presente</p>
--	---	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 33</u></p>	<p>articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.</p> <p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato oppure un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. [ABROGATO]</p> <p>2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p> <p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;</p> <p>b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la</p>
--	---	---

		<p>calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;</p> <p>c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile in qualsiasi momento durante il periodo di tesseramento, purché nel rispetto dell'età minima prevista per i contratti di apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato, fermi restando i limiti temporali previsti per detti contratti, spiegherà la sua efficacia dal momento dell'esercizio dell'opzione. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.</p> <p>A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:</p> <p>a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</p> <p>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;</p> <p>c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;</p> <p>d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.</p>
--	--	---

		<p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. ABROGATO Norme transitorie Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Norme transitorie per il calcio femminile ABROGATO</p>
--	--	--

	<u>Art 106</u>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società;</p> <p>b) accordo tra le parti;</p> <p>c) inattività del calciatore/calciatrice;</p> <p>d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;</p> <p>e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;</p> <p>f) abrogato;</p> <p>g) abrogato;</p> <p>h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>
--	----------------	---

Commento

Dal 1° luglio 2025, il vincolo sportivo viene definitivamente abolito per tutti gli atleti, inclusi quelli che erano vincolati prima del 2023 e per i quali era stata disposta una proroga. Questa modifica, introdotta dalla riforma del lavoro sportivo, permette a ogni tesserato di scegliere liberamente la propria società ogni anno, senza richiedere nulla osta. La riforma prevede anche un meccanismo di compensazione, il "premio di formazione tecnica", per le società.

FIGC

L’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 28/02/2021, n. 36 ("Inizio modulo Fine modulo Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo") recante "Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica", nella sua attuale e vigente formulazione (frutto di ripetuti rimaneggiamenti finalizzati a posticiparne la piena operatività) prevede che "Le limitazioni

alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito". La struttura precettiva della disposizione contempla, pertanto, l'eliminazione (entro una certa data, attualmente fissata al 1 luglio 2023) del vincolo sportivo limitante la libertà contrattuale dell'atleta e, al contempo, stabilisce tuttavia una proroga di validità di tale vincolo (allo stato sino al prossimo 1° luglio 2025) per i tesseramenti che costituiscano "rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti". Ne deriva che, affinché un determinato rapporto contrattuale tra atleta e società sportiva possa continuare a contemplare un valido vincolo sportivo, esso deve porsi in rapporto di continuità, privo di soluzione, con un precedente tesseramento, di cui deve costituire mero rinnovo. Soltanto in tal caso, infatti, risulterebbe rispettata la natura di norma transitoria propria di tale previsione, evidentemente introdotta con la precipua finalità di consentire un graduale impatto dell'effetto abolitivo del vincolo sportivo sui rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della norma.

Numero: n. 45/CFA/2024-2025/A

la FIGC ha adeguato le proprie Norme Organizzative Interne (NOIF)

Calciatore nato fino al 30.06.2000	si SVINCOLA il 30.06.2025
Calciatore nato dal 01.07.2000	si SVINCOLA il 30.06.2025 (salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2001	si SVINCOLA il 30.06.2025 (salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2002	si SVINCOLA il 30.06.2025 (salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2003	si SVINCOLA il 30.06.2025 (salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2005 Calciatore nato nel 2006	si SVINCOLA il 30.06.2026 (salvo non abbia stipulato un contratto di lavoro sportivo o apprendistato con nuova Società a partire dal 01.07.2025 ex art. 106 NOIF.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 13</u> <u>Tesseramento: durata e</u> <u>cessazione</u></p>	<p>13.1 Le procedure per il tesseramento, ivi comprese le modalità per il rinnovo e le modalità di svincolo, sono disciplinate dal Regolamento Organico.</p> <p>13.2 Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si riferisce.</p> <p>13.3 La durata massima del vincolo di tesseramento tra atleta ed affiliato è di 2 (due) anni sportivi, ovvero non superiore a 4 (quattro) anni sportivi solo nel caso in cui l'affiliato e l'atleta stipulino un contratto di lavoro sportivo dilettantistico.</p> <p>13.4 Il tesseramento cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto
<p><u>Regolamento Organico</u></p>	<p align="center"><u>Art. 30</u> <u>Tesseramento senza</u> <u>contratto per prestazione</u> <u>dilettantistica</u></p>	<p>30.1 Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi tra l'atleta e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 2 (due) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 31.</p> <p>30.2 Il tesseramento degli atleti che operano nell'ambito degli aderenti è soggetto a rinnovo annuale.</p> <p>30.3. Possono tesserarsi alla F.I.G.H. in qualità di atleta tutti coloro che sono idonei a praticare la pallamano ed il beachandball, nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.</p> <p>30.4 Gli atleti sono tesserati per il tramite degli affiliati e aderenti, tranne i casi particolari in cui la Federazione consenta il tesseramento individuale direttamente alla stessa, per specifiche esigenze legate alle attività delle sole squadre nazionali.</p> <p>30.5 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento federale e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. 6. Gli</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 31</u> <u>Tesseramento con contratto per prestazione dilettantistica e “EHF contract player”</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sezione III – Svincolo per giusta causa</u> <u>Artt. da 48 a 54</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 52 - Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 53 - Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31</u></p>	<p>atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.</p> <p>[...]</p> <p>31.10 Nel caso in cui l’affiliato e l’atleta intendano instaurare un vincolo pluriennale, comunque non superiore a quattro anni sportivi, dovrà essere depositato, con le modalità indicate al precedente comma 2 e contestualmente alla richiesta di tesseramento, un contratto per prestazione dilettantistica di durata pari a quella indicata nella suddetta richiesta.</p> <p>La sezione disciplina le diverse ipotesi in cui può intervenire lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo. In particolare, sono normate le ipotesi in favore dell’atleta (art. 48), di rinuncia al tesseramento da parte del sodalizio (art. 49), per inattività dell’atleta (art. 50) e dell’affiliato (art. 51) e del cambiamento di residenza del nucleo familiare degli atleti militanti nelle categorie giovanili (art. 54).</p> <p>52.1 Lo svincolo spetta all’atleta anche in caso di mancata assistenza tecnica e/o organizzativa e sanitaria da parte dell’affiliato per il quale è tesserato a condizione che non abbia preso parte ad alcuna partita di campionato e sia stato ultimato almeno il girone di andata del campionato di competenza.</p> <p>[...]</p> <p>53.1 Il vincolo di tesseramento ed il relativo contratto per prestazioni dilettantistiche, di cui al precedente art. 31, può essere risolto con delibera del Consiglio Federale o provvedimento equivalente su istanza degli interessati, sentito il parere non vincolante della Commissione Tesseramento.</p> <p>[...]</p>
--	---	---

Commento

Ai sensi della normativa federale vigente, il tesseramento tra affiliato e atleta ha validità per l’anno sportivo cui si riferisce. Ad ogni modo, è prevista la facoltà degli affiliati di instaurare un vincolo

sportivo con l'atleta per una durata massima di due anni sportivi, ovvero non superiore a quattro anni sportivi nel solo caso in cui si sia stipulato un contratto di lavoro sportivo dilettantistico. In quest'ultimo caso, tale contratto dovrà essere depositato contestualmente alla richiesta di tesseramento e dovrà avere una durata pari a quella indicata in tale richiesta.

Le modalità di svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico, in particolare, alla Sezione III "*Svincolo per giusta causa*". Tra le norme ivi ricomprese, di particolare interesse risultano quelle inerenti alle ipotesi di svincolo conseguente a inadempimenti e comportamenti illegittimi da parte dell'affiliato nei confronti dell'atleta di cui agli art. 52 (mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria) e 53 (mancato rispetto degli obblighi contrattuali *ex art. 31*). Pur con le doverose differenze di carattere procedurale puntualmente descritte ai predetti articoli, si rileva come in tali ipotesi la decisione - dunque, l'adozione del provvedimento di svincolo nei casi di cui all'art. 52 nonché di risoluzione del medesimo nei casi di cui all'art. 53 - è rimessa al Consiglio Federale, previa acquisizione del parere non vincolante della Commissione Tesseramento, organo federale cui è anche affidato il compito di istruire i relativi procedimenti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH (FIGS)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 15, comma 2</u> <u>Tesseramento, durata e</u> <u>cessazione</u>	Il tesseramento è valido per l'anno sportivo federale.
<u>Regolamento</u> <u>Organico</u>	<u>Sezione V – Art. 78</u> <u>Vincolo e modalità di</u> <u>trasferimento</u>	L'Atleta agonista ed agonista giovanile, maggiorenne, è vincolato con l'Affiliato/Aderente di appartenenza dal momento del suo tesseramento al 31 dicembre successivo (scadenza anno sportivo). Alla scadenza dell'anno sportivo il trasferimento dell'Atleta, da un Affiliato/Aderente ad altro Affiliato/Aderente, è libero.
	<u>Art. 81</u> <u>Vincolo e modalità di</u> <u>trasferimento</u>	L'Atleta agonista minorenni è vincolato con l'Affiliato/Aderente di appartenenza, fino ad un massimo di 4 anni, a decorrere dal primo tesseramento e non oltre il compimento del 18° anno di età.
	<u>Art. 82</u> <u>Vincolo e modalità di</u> <u>trasferimento</u>	Lo scioglimento del vincolo ed il conseguente trasferimento degli Atleti agonisti minorenni, da un Affiliato/Aderente ad altro Affiliato/Aderente, può avvenire alla scadenza di ogni anno sportivo (31 dicembre), su domanda e con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, previo riconoscimento e corresponsione alla Società cedente, da parte della Società richiedente, di una indennità di formazione pattuita tra le parti e preventivamente comunicata alla Figs. La mancata comunicazione alla Figs rende nullo il trasferimento, ripristinando l'originario vincolo.
	<u>Art. 87</u> <u>Vincolo e modalità di</u> <u>trasferimento</u>	Nel caso in cui un Affiliato/Aderente cessi, per una qualsiasi ragione, dal suo status i suoi agonisti sono liberi di trasferirsi, gratuitamente e previa comunicazione, in carta semplice, alla Figs, ad altra Società.

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (FIH)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 26</u> <u>Vincolo sportivo tra atleta e Affiliato</u>	<p>1. L'età minima per instaurare un vincolo sportivo è il compimento del 10° anno di età.</p> <p>2. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva dell'Hockey gli atleti fino al compimento del 12° anno di età cessano dal vincolo con la società di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica, senza il nulla osta dell'Associazione di appartenenza.</p> <p>3. Gli atleti che alla data del 31 agosto hanno compiuto il 35° anno di età cessano dal vincolo di tesseramento e possono essere tesserati per qualsiasi Affiliato. Il vincolo per gli atleti di età superiore al 35 anni cessa automaticamente al termine dell'anno sportivo.</p> <p>4. Il vincolo del tesseramento per gli atleti tra i 13 e i 35 anni è determinato con la firma del modulo di tesseramento. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera c) dello Statuto l'atleta è vincolato alla Società di appartenenza fino al termine di ogni anno sportivo. Il vincolo stesso può essere annualmente sciolto dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal presente Regolamento. Per i minori la firma è da apporsi da chi ne esercita la patria potestà.</p> <p>[...].</p>
	<u>Art. 27</u> <u>Cessazione e scioglimento dal vincolo degli atleti</u>	<p>1. Il vincolo sportivo tra atleti e Affiliati cessa di diritto, senza il pagamento di alcuna indennità di preparazione, nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e dall'ottavo comma dell'art. 20 del presente Regolamento.</p> <p>2. La cessazione di diritto del vincolo dà facoltà all'atleta di tesserarsi per altro Affiliato entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21.</p> <p>[...].</p>

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<p><u>Art. 7, comma 4</u></p> <p><u>Art. 9</u> <u>Effetti del tesseramento degli Atleti</u></p>	<p>4. il tesseramento è valido per l'intero anno solare.</p> <p>1) Per gli Atleti tesserati di tutte le Classi di età il tesseramento ha la durata pari a quella della stagione sportiva che coincide con l'anno solare. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente.</p> <p>2) Il tesseramento si rinnova per la stagione sportiva successiva con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento Organico Federale.</p> <p>3) Alla scadenza del tesseramento, l'Atleta è libero di rinnovare lo stesso con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva. Sono fatti salvi le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi sono previsti nel Regolamento Organico Federale. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni del Regolamento Organico Federale, il tesseramento si rinnoverà per ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro e ne seguirà le vicende.</p> <p>4) Il trasferimento ad altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato (per i minorenni da chi esercita la responsabilità genitoriale), per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;</p> <p>b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva;</p> <p>c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva;</p> <p>d) mancato tesseramento dell'Atleta per inadempienza della Società Sportiva;</p> <p>e) arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato. L'arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o un Corpo dello Stato determina l'attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio così come previsto nell'Art.6 comma 6).</p> <p>5) Solo in casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Settore può eccezionalmente autorizzare l'Atleta a trasferirsi</p>

		<p>contratto di lavoro sportivo, i premi di formazione di cui all'Art.31, comma 3, del 25 D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. si identificano comunque con l'indennità di preparazione di cui al presente comma e sono integralmente soddisfatti con il pagamento della stessa. Nel caso di stipula, da parte di un Atleta, di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, il tesseramento si rinnoverà ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.</p> <p>3) Può essere consentito un solo trasferimento nel corso della stessa stagione sportiva.</p> <p>4) Il trasferimento ad altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato (per i minorenni da chi esercita la responsabilità genitoriale), per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scioglimento o fusione della Società Sportiva; b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai 6 mesi e divenuta definitiva; c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 15 gennaio; d) mancato tesseramento dell'Atleta per inadempienza della Società Sportiva entro il 15 gennaio; e) arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/dei Corpi dello Stato. L'arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato determina l'attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio così come previsto nell'Art.6, comma 6), dello Statuto Federale. <p>5) In casi di comprovata gravità o di particolari opportunità, quali ad esempio il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta a trasferirsi presso altra Società Sportiva, una sola volta nel corso della stagione sportiva, previo versamento dell'Indennità di preparazione prevista nelle apposite Tabelle di cui al precedente comma 2). Inoltre, l'Atleta può essere autorizzato ad allenarsi sino alla fine dell'anno solare presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa, alla quale deve essere consegnata dalla Società Sportiva di provenienza copia del Certificato Medico in corso di validità. I punteggi acquisiti dall'Atleta, fino ad un</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Norme affiliazioni e tesseramenti 2026/2028</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Durata e rinnovo del tesseramento</u></p>	<p>eventuale trasferimento (e comunque non oltre un anno solare), sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza. L'autorizzazione all'allenamento potrà essere concessa una volta e per un solo anno alla stessa Società, al termine del quale l'Atleta dovrà decidere se trasferirsi alla nuova Società o rimanere in quella di appartenenza.</p> <p>La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso. Alla scadenza del tesseramento, l'Atleta è libero di rinnovarlo con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva dandone in ogni caso comunicazione alla Società Sportiva di appartenenza entro il 31 dicembre con lettera Raccomandata o PEC alla Società Sportiva e, solo per gli Atleti Agonisti, anche al Comitato Regionale di appartenenza ed alla Federazione. Qualora l'Atleta ometta la comunicazione di cui sopra entro il 31 dicembre, la Società Sportiva di appartenenza ha comunque tempo fino al 15 gennaio per rinnovare il tesseramento, previo accordo scritto con l'Atleta e acquisizione del consenso annuale al trattamento dei dati (vedi GDPR – raccolta consensi pag. 20) da tenere agli atti della Società Sportiva. Qualora, invece, l'Atleta comunichi per iscritto entro il 31 dicembre la volontà di non rinnovare il tesseramento presso la Società Sportiva di appartenenza, in caso di tesseramento presso altra Società Sportiva dovrà essere comunque previsto il riconoscimento dell'Indennità di Preparazione alla Società Sportiva di provenienza dell'Atleta, come disciplinato dalle tabelle seguenti (pag. 13, 14, 15 e 16). Nel caso in cui l'Atleta abbia espresso per iscritto entro il 31 dicembre la volontà di rinnovare il tesseramento e la Società Sportiva di appartenenza non proceda al rinnovo entro il 15 gennaio, l'Atleta potrà tesserarsi con altra Società Sportiva che, come previsto dal R.O.F. (Art.60, comma 4, lettera d), non sarà tenuta al riconoscimento dell'Indennità di Preparazione. Infine, nel caso in cui la Società Sportiva non proceda al tesseramento entro il 15 gennaio e l'Atleta non abbia espresso la propria volontà entro il 31 dicembre, questi sarà libero di tesserarsi presso altra Società Sportiva che dovrà comunque provvedere al riconoscimento della</p>
---	---	---

		<p>prevista Indennità di Preparazione alla Società Sportiva di provenienza dell'Atleta, come disciplinato dalle tabelle seguenti (pag. 13, 14, 15 e 16). nel caso di stipula, da parte di un Atleta, di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, il tesseramento si rinnoverà ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende;</p> <p>L'Art. 60 del Regolamento Organico Federale prevede che può essere consentito -nei casi previsti, oltre ai quali possono essere considerati anche quelli relativi a documentate e specifiche esigenze, solo in caso ci sia esplicito accordo tra le parti- un solo trasferimento nel corso della stessa stagione sportiva. Il trasferimento viene autorizzato dal Consiglio di Settore competente previo riconoscimento dell'Indennità di Preparazione, che riguarda esclusivamente gli Atleti della Classe Agonisti, sulla base delle Tabelle di seguito riportate, specifiche per ciascuna delle tre principali Discipline di riferimento.</p>
--	--	---

Commento

Dall'analisi dello Statuto Federale e del Regolamento Organico Federale emerge un effettivo coordinamento con l'art. 31 D.Lgs. 36/2021 che ha abolito il vincolo sportivo. Le disposizioni contenute nelle due Carte Federali risultano, nel complesso, sostanzialmente sovrapponibili e stabiliscono:

- Annualità: il tesseramento coincide con l'anno solare e scade il 31 dicembre.
- Libertà di scelta: alla scadenza l'atleta può decidere di rinnovare o chiedere il tesseramento con una società diversa.
- "Inversione" del silenzio assenso: mentre in passato il rinnovo era spesso automatico, salvo svincolo, le norme sottolineano la necessità di un accordo scritto e del consenso annuale se il tesseramento avviene tra il 31 dicembre e il 15 gennaio nel caso in cui non ci sia stata una precedente comunicazione dell'atleta.

Viene introdotta una distinzione fondamentale basata sulla natura del rapporto:

- **Atleta Amatore/Dilettante:** Il vincolo è annuale. La libertà di movimento è garantita ogni fine stagione, salvo il pagamento di premi/indennità.
- **Atleta Lavoratore Sportivo:** In caso di stipula di un contratto di lavoro, il tesseramento "segue le vicende del contratto". Questo significa che il vincolo non è più sportivo-regolamentare, ma contrattuale. Se il contratto dura tre anni, il tesseramento si rinnova automaticamente per tre anni.

Il Regolamento Organico Federale specifica in modo più operativo le modalità di rinnovo del tesseramento e gli adempimenti comunicativi richiesti quando l'Atleta intenda tesserarsi con una società diversa da quella della stagione precedente.

Nel corso della stagione è ammesso un solo trasferimento verso un'altra società, e soltanto nei casi particolari previsti dall'art. 89, n. 4, vale a dire:

- Cause di forza maggiore (scioglimento società, mancata affiliazione).
- Motivi personali documentati (lavoro, studio, cambio residenza).
- Potere discrezionale: Il Consiglio di Settore mantiene un potere autorizzativo, il che mitiga la liberalizzazione totale voluta dalla riforma per garantire stabilità ai campionati in corso.

Un ulteriore riferimento essenziale è rappresentato dalle Norme affiliazioni e tesseramenti 2026/2028, aggiornate a gennaio 2026, che disciplinano in modo puntuale le procedure di tesseramento e rinnovo.

La Riforma ha sostituito il vincolo con il premio di formazione tecnica.

Le norme FIJLKAM citate chiariscono opportunamente che: *"I premi di formazione... si identificano comunque con l'indennità di preparazione"*.

- L'indennità come barriera all'uscita: Sebbene l'atleta sia "libero" di andarsene, la nuova società deve pagare un'indennità basata su tabelle federali.
- Eccezione per inadempienza: Un punto di coordinamento importante è che se la società non tessera l'atleta entro il 15 gennaio (nonostante la volontà dell'atleta), quest'ultimo può andarsene senza che la nuova società debba pagare l'indennità. È una forma di tutela contro l'inerzia della società di appartenenza.

Va tuttavia segnalata una criticità nel coordinamento tra le fonti. Nelle Norme affiliazioni e tesseramenti 2026/2028 si richiama infatti l'art. 60, comma 4, lettera d), del R.O.F.; tuttavia, l'articolo indicato non contiene un comma 4, ma soltanto due commi, e la lettera d) del secondo comma non riguarda le indennità di preparazione. Sotto questo profilo, il rinvio normativo appare quindi non coerente.

Nel complesso, dal confronto tra le Carte federali e l'art. 31 del D.lgs. 36/2021 emerge che la Federazione sembra aver recepito le modifiche richieste dal legislatore, adeguando la propria disciplina in modo sostanzialmente conforme al quadro normativo vigente.

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA (FIM)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Articolo 10 - Tesseramento - Vincolo, durata e cessazione</u>	<p>1. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. Il tesseramento cessa per i casi previsti dal precedente art. 7, per recesso o per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia, per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato.</p> <p>3. Il vincolo contratto dal tesserato con le Società Sportive coincide con il termine di cui al comma 1 del presente articolo ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Il vincolo si intende automaticamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta. I termini per la disdetta, le modalità e le condizioni di svincolo, sono disciplinati nel Regolamento Organico.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Articolo 20 - Atleti - Norme per il tesseramento</u>	<p>Gli Atleti che intendono praticare lo sport motonautico nelle sue varie specialità debbono essere regolarmente tesserati alla F.I.M. tramite la Società di appartenenza secondo le norme del presente Capo III.</p> <p>Gli Atleti tesserati sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari della F.I.M. e della Società di appartenenza.</p> <p>L'Atleta che è tesserato con una Società contrae con essa un vincolo sportivo che cessa, decade o può essere sciolto solo nei casi e con le modalità previste dal presente Capo III.</p> <p>[...]</p> <p>Gli Atleti tesserati a favore di un Affiliato sono ad essa vincolati per un periodo di un anno come previsto all'art. 10, comma 3 dello Statuto.</p> <p>In caso di cambiamento di denominazione dell'Affiliato gli Atleti tesserati a suo favore rimangono ad essa vincolati per il tempo come sopra stabilito.</p> <p>In caso di fusione tra Affiliati, gli Atleti tesserati a loro favore sono vincolati al nuovo Affiliato sorta dalla fusione per il tempo come sopra stabilito salvo il caso di cui al successivo Art. 25, lettera d).</p> <p>In presenza del vincolo di cui sopra, alle richieste di tesseramento di Atleti provenienti da altre Società deve essere allegato il nulla osta della Società di provenienza; ovvero, nel caso di scioglimento del vincolo, dal riferimento alla deliberazione del Giudice Unico che ha</p>

	<p><u>Articolo 24 - Vincolo di tesseramento - Disdetta</u></p> <p><u>Articolo 25 - Decadenza del vincolo</u></p> <p><u>Articolo 26 - Cessazione del vincolo sportivo</u></p>	<p>determinato lo scioglimento stesso (art. 25, lettera e) del Regolamento Organico e art. 43, punto 2 del Regolamento di Giustizia).</p> <p>Il rinnovo del tesseramento degli Atleti, già tesserati per la stessa Società, deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e nel rispetto dell'Art. 10 dello Statuto.</p> <p>La comunicazione di svincolo dal tesseramento per l'anno successivo (Art.10, comma 3 dello Statuto) deve essere presentata dall'interessato alla Società di appartenenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo raccomandata A/R o a mano con apposizione di data certa sottoscritta dal Presidente della Società o da Dirigente in carica munito di poteri di rappresentanza. Copia di tale atto deve essere trasmessa, per raccomandata, alla Segreteria Generale della F.I.M. ed all'Organo periferico di competenza</p> <p>Il vincolo tra Atleta e Società di cui al precedente Art. 20, decade nei seguenti casi:</p> <p>a) per cessazione di appartenenza della Società alla F.I.M.;</p> <p>b) a seguito di pronuncia del Giudice secondo le norme di giustizia;</p> <p>c) in caso di fusione tra Società, allorchè gli Atleti già tesserati non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento per la Società risultante dalla fusione</p> <p>Il vincolo che lega l'Atleta alla Società di cui all'Art. 10 dello Statuto, cessa quando la Società di appartenenza:</p> <p>a) non provvede al rinnovo annuale del tesseramento entro il 31 gennaio;</p> <p>b) rilascia all'Atleta, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente, il nulla osta di trasferimento. Il nulla osta ha effetto immediato.</p> <p>I nulla osta sono richiesti e rilasciati secondo modalità fissate dal presente Regolamento conformemente a quanto previsto dai principi emanati dal CONI.</p> <p>Il nulla-osta per lo svincolo di un Atleta, anche oltre il termine del 31 dicembre, può essere concesso, anche d'ufficio, nel caso in cui sia</p>
--	--	---

<p><u>Regolamento di Giustizia Sportiva</u></p>	<p><u>Articolo 12 - Violazione del Vincolo Sportivo</u></p>	<p>avvenuto un trasferimento di residenza, in altra Regione, dell'Atleta, attestato da documentazione di rito.</p> <p>Nell'ipotesi di trasferimento di residenza di Atleta minorenni, lo svincolo è concesso esclusivamente nella fattispecie in cui il trasferimento coinvolga l'intero nucleo familiare o la persona che l'affidamento o la tutela del minore stesso. Il predetto svincolo d'ufficio, in presenza di minorenni, sarà altresì concesso in tutti i casi in cui il trasferimento di residenza avviene a seguito di una pronuncia giurisdizionale ai sensi degli Articoli 27 e 155 della Legge n. 151 del 19 maggio 1975.</p> <p>Salvo i casi previsti dal Regolamento Organico federale (art. 27 e seguenti) il tesserato non può farsi rilasciare la tessera federale da più Associazioni e/o Società Sportive.</p> <p>In caso di duplice tesseramento in atto, resta valido il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma del regolamento.</p> <p>Il Tesserato che si rende responsabile della violazione di tale norma sarà sanzionato con una squalifica.</p>
---	---	---

Commento

Dall'analisi coordinata dello Statuto Federale, del Regolamento Organico e del Regolamento di Giustizia della FIM emerge un sistema nel quale il vincolo sportivo viene configurato quale rapporto di appartenenza sportiva tra atleta e società affiliata, strettamente connesso al tesseramento federale annuale.

Il nucleo centrale della disciplina è contenuto nel Regolamento Organico FIM, in particolare agli artt. 27 e seguenti, ove vengono regolati i profili relativi alla nascita del vincolo, ai trasferimenti, allo svincolo e alle ipotesi di cessazione del rapporto sportivo tra atleta e società.

Tali disposizioni delineano un sistema volto a garantire certezza nei rapporti federali e stabilità organizzativa delle società affiliate.

Parallelamente, il Regolamento di Giustizia attribuisce al vincolo sportivo anche una rilevanza disciplinare. L'art. 12, dedicato alla "violazione del vincolo sportivo", sanziona infatti le condotte

incompatibili con il sistema di appartenenza federale, vietando, salvo le ipotesi consentite dal Regolamento Organico, il rilascio del tesseramento per altra società in costanza di vincolo.

Ne emerge quindi una tutela federale del rapporto atleta–società non soltanto sotto il profilo organizzativo, ma anche sotto quello disciplinare.

Nel complesso, il sistema FIM sul vincolo sportivo appare costruito secondo una logica di coordinamento tra affiliazione societaria, tesseramento annuale e stabilità dei rapporti sportivi, demandando allo Statuto Federale la definizione dei principi generali e al Regolamento Organico e di Giustizia la disciplina operativa e sanzionatoria.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (FIN)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 5, comma 9</u> <u>Persone fisiche e</u> <u>tesseramenti</u>	Il tesseramento ha durata pari a quella dell'anno sportivo. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare la disciplina o le discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro affiliato, salvo il consenso dell'affiliato titolare del tesseramento. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro affiliato o di rinnovare lo stesso con il medesimo affiliato; sono fatte salve le indennità o i premi di formazione, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende. Il vincolo sportivo è consentito solo nei limiti eventualmente previsti dalle norme di legge.
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 14, lett. a,</u> <u>commi 2 e ss.</u> <u>I Tesserati – Disposizioni</u> <u>generali</u>	2. Agli Atleti si applica l'istituto del vincolo sportivo, per la durata pari a due stagioni sportive, ad esclusione dei tesserati per la prima volta, al raggiungimento della categoria indicata nella Normativa Generale. 3. L'Ente sportivo ha il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento nei seguenti casi: a) per gli atleti già in regime di vincolo, da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio della stagione sportiva decorso il quale il regime di vincolo decadrà automaticamente; b) per gli Atleti con i quali è in corso di validità un contratto di lavoro sportivo, depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella Normativa Generale. 4. Il tesseramento annuale è soggetto a rinnovo automatico per la stagione sportiva successiva salvo il diritto di recesso del tesserato, da

<p style="text-align: center;"><u>Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 2.6 Atleti in stato di tesseramento con vincolo sportivo normativo</u></p>	<p>comunicarsi nel corso della stagione sportiva entro il termine perentorio del 30 giugno con le modalità indicate della Normativa Generale. La comunicazione di recesso non è necessaria nel caso la scadenza del tesseramento al termine della stagione sia prevista da un contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra l'affiliato e l'Atleta, depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella Normativa Generale.</p> <p>5. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte dell'Atleta, l'Ente sportivo avrà facoltà di rinnovare il tesseramento entro il termine del 31 gennaio della nuova stagione sportiva, con conseguente rinnovo dello stato di vincolo per ulteriori due stagioni sportive.</p> <p>6. L'Atleta, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 9, dello Statuto ha l'obbligo di praticare le disciplina o discipline sportive federali Esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro affiliato, salvo il consenso dell'affiliato titolare del tesseramento, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, dalla Normativa Generale e dai Regolamenti tecnici delle rispettive discipline federali.</p> <p>Modalità attuative del vincolo sportivo normativo</p> <p>Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, agli Atleti si applica l'istituto del vincolo sportivo normativo la cui durata, in conformità alla legislazione vigente, è pari a due stagioni sportive. L'istituto del vincolo sportivo si applica: - Atleti Agonisti delle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Fondo e Salvamento dal secondo anno della categoria Ragazzi; - Atleti Agonisti della Pallanuoto dal secondo anno della categoria Esordienti. L'Atleta vincolato può comunicare entro il 30 giugno del secondo anno di vincolo la propria volontà contraria al rinnovo del tesseramento per la stagione sportiva successiva; detta comunicazione deve essere inviata dall'Atleta interessato, alla Società di appartenenza, utilizzando il fac simile allegato (modello 10) a mezzo raccomandata a/r, PEC o con altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva consegna. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, il</p>
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 2.7</u> <u>Atleti in stato di</u> <u>tesseramento con vincolo</u> <u>sportivo contrattuale</u></p>	<p>vincolo si intende rinnovato per ulteriori due stagioni sportive a condizione che la Società interessata provveda al tesseramento dell'Atleta entro il termine del 31 gennaio. Decorso tale termine il tesseramento può essere rinnovato solo con il consenso dell'Atleta interessato.</p> <p>Richiesta trasferimento Atleti in regime di vincolo sportivo normativo</p> <p>Gli atleti in regime di vincolo normativo nella prima stagione di tesseramento, soggetto a rinnovo automatico per la stagione successiva, possono richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata, con le procedure stabilite dal Regolamento Organico.</p> <p>La durata del vincolo è pari alla durata indicata nel contratto. La Società è tenuta a: a) registrare i dati essenziali del contratto richiesti dalla procedura presente sul portale federale; b) a caricare, nella predetta sezione, la scansione del contratto; c) indicare, in sede di richiesta di tesseramento, la presenza di un contratto di lavoro sportivo in corso di validità. Il contratto di lavoro sportivo, al fine di determinare validamente il periodo di durata del tesseramento, deve avere quale oggetto dello stesso lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in qualità di atleta. L'attivazione di un tesseramento con vincolo contrattuale sulla base di un contratto avente per oggetto attività diverse da quella indicata al precedente comma rappresenta un illecito sportivo e come tale sottoposta alla valutazione degli organi disciplinari della FIN. La conclusione o risoluzione del rapporto contrattuale non determina la cessazione del tesseramento, il quale rimane in essere fino alla conclusione della stagione sportiva per il quale è stato emesso; tuttavia, è possibile richiederne l'interruzione su volontà comune di entrambe le parti a condizione che l'Atleta non abbia partecipato a manifestazioni ufficiali della FIN nella medesima stagione. La giurisdizione su controversie relative agli effetti dei contratti di lavoro sportivo sul vincolo che gli stessi determinano ai fini del tesseramento degli Atleti è di competenza della Seconda Sezione del Tribunale Federale.</p>
--	---	--

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto FIP</u> <i>Approvato dalla Giunta Nazionale del 22 gennaio 2025 Delibera n.4, 51° Assemblea generale straordinaria.</i></p> <p>Delibera del Consiglio Federale FIP, giugno 2024, ex post Riforma Legislativa e Delega Governativa.</p>	<p align="center"><u>Art. 5</u> <u>Vincolo sportivo</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'atleta, si tesserava con la F.I.P. a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età. Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, al 30 giugno di ogni anno. Il tesseramento dell'atleta con durata biennale è consentito solo nei termini ed alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio federale. 2. Attraverso il tesseramento l'atleta si vincola con la società sportiva per la quale è tesserato. La durata del vincolo è pari alla durata del tesseramento. 3. Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3, denominato anche 3X3 è valido dalla sottoscrizione fino al 30 settembre successivo. 4. Le modalità relative al tesseramento e al suo scioglimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.
<p><u>Regolamento Esecutivo FIP</u></p>	<p align="center"><u>Art. 1 Tesseramento federale</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la FIP, chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP. 2. Il tesseramento per qualunque categoria è valido dalla sottoscrizione fino al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stato sottoscritto, data in cui è da ritenersi automaticamente sciolto, fatti salvi i casi di scioglimento del tesseramento prima della scadenza dell'anno sportivo, previsti dai Regolamenti e dalle norme federali. 3. La sottoscrizione di un tesseramento con durata biennale, è consentito solo per gli atleti e le atlete di categoria giovanile, negli ultimi quattro anni di attività giovanile, fermo restando lo scioglimento automatico del tesseramento al termine dell'anno sportivo nel corso del quale l'atleta svolge l'ultimo anno di attività giovanile. 4. Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività "3X3" è valido dalla sottoscrizione fino al 30 settembre dell'anno sportivo nel corso del quale è stato sottoscritto.

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <u>Nuovo</u> <u>Tesseramento</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 12</u> <u>Tesseramento biennale</u> <u>(del. n. 80 C.F. del</u> <u>17/07/2024)</u></p>	<p>5. Il modulo di tesseramento deve essere compilato e firmato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere firmato dall'atleta e da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano.</p> <p>6. L'atleta può partecipare alle gare delle competizioni federali soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.</p> <p>7. Con la sottoscrizione del modulo di tesseramento o rinnovo la Società consente all'atleta di partecipare ai tornei 3X3 organizzati o riconosciuti dalla FIP.</p> <p>8. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.</p> <p>9. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.</p> <p>10. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta di cittadinanza extracomunitaria che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per Turismo.</p> <p>1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, libero da vincoli sottoscriva un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.</p> <p>1. Il tesseramento biennale previsto al comma 3 dell'articolo 1, viene effettuato automaticamente dal sistema informatico federale all'inizio della nuova stagione sportiva e determina la conferma del vincolo tra la società e l'atleta tesserato per tutto l'anno sportivo.</p> <p>2. Il rinnovo di cui al comma 1 non può essere annullato.</p> <p>3. L'atleta rinnovato ai sensi del comma 1 può essere trasferito a titolo definitivo e, in tale caso, può sottoscrivere sia un tesseramento annuale che un tesseramento biennale qualora consentito per età.</p>
--	--	---

	<p>15.2 Tesseramento Supercoppa (con Contratto)</p>	<p>c) sia comunque riconosciuto a favore della Società dilettantistica la maturazione del contributo Nas per l'anno in cui è stato prelevato dalla Società professionistica,</p> <p>d) la Società professionista riconosca un premio fisso pari ad €50.000 ,00 a favore della Società da cui preleva l'atleta.</p> <p>4 Le Società professionistiche possono tesserare, previo rilascio di nulla osta di trasferimento della Società di provenienza, dal 1° luglio 2025 fino alle ore 11:00 del 27 -03 -2026.</p> <p>5 Una Società professionistica può stipulare con un proprio atleta dilettante tesserato regionale o nazionale e che abbia compiuto il 15° anno di età, un contratto professionistico entro: le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la prima gara dei Play Off.</p> <p>6 Le Società professionistiche possono Trasferire secondo le modalità previste dai Regolamenti federali e dalle presenti Disposizioni Organizzative, atleti all'interno della Serie A entro le ore 11:00 del 28-02 -2026. Rientra in questa prescrizione anche il nuovo contratto professionistico per atleta che ha risolto nella stagione sportiva corrente un contratto professionistico con altra Società.</p> <p>7 Le Società professionistiche possono effettuare Nuovi Tesseramenti e Primi Tesseramenti (con contratto) di atleti italiani e stranieri non tesserati per l'anno sportivo in corso entro: le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la prima gara dei Play Off.</p> <p>1 La Società può effettuare tesseramenti entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data in cui disputa la sua prima partita nella manifestazione.</p> <p>2 Se i termini vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.</p>
--	---	---

	<p><u>15.3 Tesseramento Coppa Italia (con Contratto)</u></p> <p><u>15.4 Tesseramento atleti di categoria giovanile (senza contratto)</u></p> <p><u>15.5 Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale</u></p> <p><u>15.6 Abilitazione da Nazionale a Regionale</u></p>	<p>1 La Società può effettuare tesseramenti di atleti italiani e stranieri entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data in cui la squadra disputa la sua prima partita nella manifestazione.</p> <p>1 Gli atleti di categoria giovanile possono essere tesserati entro e non oltre il 28-02-2026.</p> <p>2 Il tesseramento Nazionale di tutti gli atleti di categoria giovanile di cittadinanza straniera N.F. , F.I.e I.C. , deve essere inoltrato alla FIBA per l’ottenimento della Licenza A, pertanto, non può essere effettuato online.</p> <p>3 Per Il tesseramento Nazionale di tutti gli atleti categoria giovanile di cittadinanza straniera le Società dovranno attenersi a quanto disciplinato nel Regolamento Esecutivo federale, in base alla cittadinanza dell'atleta.</p> <p>4 Il tesseramento Nazionale degli atleti di categoria giovanile di cittadinanza italiana, deve essere effettuato online.</p> <p>5 Il tesseramento Regionale degli atleti di categoria giovanile di qualsiasi cittadinanza, deve essere effettuato online.</p> <p>1 Tutti gli atleti di categoria Giovanile tesserati regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire del passaggio di categoria sino a 30-06-2026.</p> <p>1 Gli atleti sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzati anche in gare di campionato regionali, nei limiti previsti dal Regolamento Esecutivo federale, e dall’articolo 50 Regolamento Esecutivo Gare e se tesserati nei termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.</p> <p>2 Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema FipOnline procederà anche alla verifica della possibilità per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa essere utilizzato in virtù degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.</p>
--	--	---

		3 Il sistema FipOnline non esonera le Società, dall'essere l'unica responsabile dell'impiego e iscrizione a referto degli atleti.
--	--	---

Commento

Segnatamente, con quest'ultimo Decreto sono stati apportati dei correttivi al termine di caducazione del vincolo sportivo (alias tesseramento) avente decorrenza 01 luglio 2024. In particolare, è stata prevista una ulteriore proroga di un anno - dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 - dei termini di abolizione del vincolo sportivo sia per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità, nonché per la scadenza del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale e dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i Regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2023. La FIP seppur compulsata dalle novità legislative e del potere esecutivo, in controtendenza alle medesime, con l'approvazione del Consiglio Federale ha introdotto una deroga endogena che fissa in 2 anni la durata del vincolo (leggere dettaglio analitico nella pagina che segue). Pertanto, è fatta salva la libertà dell'atleta di scegliere altra Società ma non prima della scadenza biennale del tesseramento (alias vincolo sportivo).

ALTRI TESTI:

Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 824 del 7 maggio 2025

Consiglio federale n°6 - riunione del 7 maggio 2025 Delibera n. 408/2025

Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIP on line, salvo diversa disposizione prevista nel presente Regolamento e nel Regolamento esecutivo del settore professionistico o delle Disposizioni federali. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (c,d, DOA) e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposto il PIN dispositivo. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie con contratto e senza contratto in base all'età e ai campionati di appartenenza (cfr. art. 15 DOA/2025-2026): a) atleti di divisione nazionale; b) atleti di divisione regionale. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in: a) atleti senior; b) atleti giovanili. Sono considerati atleti di categoria giovanile coloro i quali possono partecipare ai campionati giovanili dalla categoria Under 13 alla Under 20 inclusi, secondo quanto indicato nelle vigenti DOA 2025/2026, pertanto già approvate, ma che si sottolinea sono soggette ad aggiornamenti e mai definitivi rinnovi con cadenza annuale. In ultimo, si ribadisce che le modalità relative al tesseramento e al suo scioglimento sono disciplinate dal Regolamento esecutivo analizzato in precedenza (cfr. Regolamento esecutivo FIP).

Contributi NAS e loro ripartizione

(Nuovi atleti svincolati)

**Stagione sportiva
2024/2025. Contributi a
carico delle società non
professionistiche.**

Versione aggiornata con
Delibera n. 88/2024 - C.F.
n. 1 del 17 luglio 2024 e
con Delibera n. 21/2024 -
P.F. n. 10 del 2 settembre
2024. Approvazione del
Presidente Federale con
Delibera n.86/2024
Comunicato ufficiale n. 814
del 12 giugno 2024

Linee guida di base

Le Società affiliate che compiono operazioni di tesseramento versano alla FIP i contributi relativi ai nuovi atleti svincolati (c.d. NAS). Tutti gli accrediti e gli addebiti di pagamento vengono gestiti e monitorati con il riepilogo dei movimenti contabili, brevemente RMC, pubblicato sul sito on line della Federazione. A seguito della diffusione del Comunicato Ufficiale, le Società sportive - che possono affidarsi ad istituti di credito o equipollenti - effettuano i pagamenti con un piano di ammortamento suddiviso in 6 rate e si considera ingiustificato il ritardo nell'adempimento fatta salva la responsabilità addebitabile alla FIP.

Comunicati ufficiali e tavole analitiche per il conferimento dei premi di formazione per gli anni giovanili

*Contributi a carico della Società non Professionistiche annualità
2024/202522 - Comunicato Ufficiale n.814 del 12 giugno 2024, Presidenza
n. 42*

Le Società e le associazioni sportive che tesserano gli atleti sono obbligate a pagare alla FIP il contributo NAS, ma devono possedere dei pre-requisiti tassativi: affiliazione regolare; un allenatore abilitato per la categoria; effettiva attività giovanile federale (di cui almeno 15 atleti di fascia di età under) in un campionato con un calendario di almeno 14 gare. Inoltre, riceveranno il contributo NAS solo quelle Società/associazioni osservanti dell'obbligo di perfezionamento che si traduce in reclutamento, tesseramento e addestramento.

Pertanto, il versamento dei NAS è contemplato come requisito indispensabile per il corretto tesseramento del giocatore. Il 97% del contributo è destinato alle Società e/o associazioni, il residuo 3% viene trattenuto dalla FIP. Al compimento del 19° anno di età oppure alla sottoscrizione del primo contratto vengono assegnati i premi NAS ripartiti in percentuale in virtù delle rate per i contributi NAS versati nel corso degli anni ed in relazione alla durata poliennale dei precedenti tesseramenti. Il premio NAS non viene riconosciuto e trasferito alla FIP in ipotesi eccezionali: Società non affiliata; Società sprovvista dei requisiti suindicati; Società che non impiega giovani in attività sportive; primo tesseramento dopo lo svincolo per una Decisione Ufficiale da parte dell'Ente sportivo competente. A partire dalla stagione 2025/2026, la Società che tesserava l'atleta nata fino al 2015 deve corrispondere il contributo NAS secondo il Campionato svolto dall'atleta. I contributi NAS concernono tutti gli atleti che hanno terminato la propria attività giovanile, indipendentemente dalla cittadinanza o provenienza. Le Società e/o associazioni devono versare queste quote di sostegno alla

formazione, in ossequio alle disposizioni federali, per ogni sportivo tesserato nell'arco temporale dal 2017 al 2025.

NAS Maschili

Tabella di ripartizione dei contributi. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026 i nati nel 2006 saranno soggetti al versamento del contributo come di seguito suddiviso (la suddivisione del contributo sarà così nel corso delle stagioni sportive fino ai nati nel 2011) *Comunicato Ufficiale n. 814 del 12 giugno 2024 - Presidenza n. 42*

1° anno giovanile	2° anno giovanile	3° anno giovanile	4° anno giovanile	5° anno giovanile	6° anno giovanile	7° anno giovanile	8° anno giovanile
2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
25%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	

Per gli atleti con anno di nascita 2005 (per i quali il pagamento dei contributi NAS avverrà da parte delle Società tesseranti e partecipanti a Campionati soggetti a normativa NAS a partire dalla stagione sportiva 2025/26) sarà riconosciuto il corrispettivo NAS alle Società che li hanno tesserati a titolo definitivo nella stagione sportiva 2023/2024. Pertanto, gli atleti nati nel 2005, anche in caso di primo tesseramento, non faranno acquisire NAS alle Società tesseranti nella stagione sportiva 2024/25. Le Società titolari dei diritti NAS dell'atleta nata fino al 2005 ricevono il contributo, a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi per il perfezionamento. Il fondo economico dei NAS si traduce in una tutela dei vivai giovanili e rappresenta un incentivo agli investimenti da parte delle Società e/o associazioni. Contributi NAS versati nel corso degli anni (fino al 19° anno di età dell'atleta) e assegnazione dei premi di formazione. Campionato maschile: serie A € 15.000,00 di contributo, A2 € 11.000,00, serie B Nazionale € 7.000,00, serie B Interregionale € 4.000,00; serie C € 2.500,00, Divisione regionale 1 € 500,00.

NAS Femminili

Tabella di ripartizione dei contributi. Su ogni contributo corrisposto viene trattenuto il 3% sul totale che concorrerà a formare un fondo per crediti insoluti cui ricorrere in caso di Società inadempienti. *Comunicato Ufficiale n.814 del 12 giugno 2024 – Presidenza n. 42*

1° anno giovanile	2° anno giovanile	3° anno giovanile	4° anno giovanile	5° anno giovanile	6° anno giovanile	7° anno giovanile	8° anno giovanile
2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
25%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	

Per le atlete con anno di nascita 2005 (per le quali il pagamento dei contributi NAS avverrà da parte delle Società tesseranti e partecipanti a Campionati soggetti a normativa NAS a partire dalla stagione sportiva 2025/26) sarà riconosciuto il corrispettivo NAS alle Società che le hanno tesserate a titolo definitivo nella stagione sportiva (2023/2024). Pertanto, le atlete nate nel 2005, anche in caso di primo tesseramento, non faranno acquisire NAS alle Società tesseranti nella stagione sportiva 2024/25. I contributi NAS a carico della Società non Professionistiche a partire

dalla stagione 2025/2026 e relativamente ai campionati di Serie A1 - Serie A saranno pari ad € 7.000,00 - € 4.000,00 - € 0,00. Relativamente al Campionato di Serie B/Femminile il contributo è definito in € 500,00.

Procedura per la cessione delle quote percentuali di diritto NAS

In merito alla cessione dei premi di formazione connessi ai contributi NAS si rinvia alle normative suindicate.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIPAV)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 12</u> <u>Durata e rinnovo del tesseramento</u></p>	<p>1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo.</p> <p>2. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>3. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali.</p> <p>4. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti Federali.</p> <p>5. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato; b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; c) per consenso dell'associato titolare; d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale; e) per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte; f) per giusta causa; g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare; h) per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata. <p>6. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti Federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo, salvo i casi di scioglimento previsti in via generale dal precedente comma 5 e, con specifico riferimento ai</p>

<p><u>3 diverse tipologie di Premio</u></p>	<p><u>Art. 55</u> <u>Premio di Tesseramento</u></p>	<p>a) per giusta causa secondo quanto previsto dal successivo art.32; b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato; c) per ritiro dell'associato titolare da un campionato di serie, effettuato entro il termine del girone di andata; 4. La competenza allo scioglimento del tesseramento di cui al precedente comma 2 lettere f) e g) e comma 3, lettere b) e c) è del Settore Tesseramento, mentre quella di cui al comma 3, lett. a) è della Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale.</p> <p>1. La società che tessera un atleta che nel corso della stagione sportiva (1 luglio -30 giugno) verrà a compiere 14 anni – settore femminile – o 15 anni – settore maschile -, sarà tenuta a corrispondere un contributo finalizzato allo sviluppo dell'attività giovanile, che viene definito Premio di Tesseramento, secondo le tabelle stabilite con cadenza biennale dal Consiglio Federale, alle società con le quali l'atleta è stato tesserato nelle 4 stagioni antecedenti a quella nella quale si concretizza il premio stesso. Il premio dovrà essere corrisposto alla società avente diritto da ogni società che tessererà l'atleta nelle stagioni successive e fino al compimento del 18°anno – settore femminile - o 19° anno – settore maschile.</p> <p>2. Il Premio, di cui al primo comma, viene riconosciuto a far data dalla stagione sportiva 2024/25 e, pertanto, non si concretizza in ordine all'atleta che ha compiuto 14 anni – settore femminile - o 15 anni – settore maschile – nella stagione 23/24 e precedenti.</p> <p>3. L'entità del premio verrà riconosciuta in parti uguali a ciascuna società per ogni Stagione Sportiva di tesseramento. In caso di unica Società di tesseramento dell'atleta alla stessa verrà commisurato l'intero premio di tesseramento.</p> <p>4. La corresponsione del premio, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà avvenire nei modi e nei termini stabiliti, con cadenza biennale, dal Consiglio Federale. Per la determinazione del premio tesseramento per il biennio 2024/25 e 2025/26</p>
---	---	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 56</u> <u>Premio di Formazione</u> <u>Tecnica</u></p>	<p>si rimanda alla tabella A, allegata al presente Regolamento. Il Premio, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto dalla società di nuovo tesseramento entro 3 mesi dal tesseramento dell'atleta. Sarà cura del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma.</p> <p>5. Le quote del Premio di Tesseramento corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l'atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere, società inattive, società non più affiliate alla FIPAV, ovvero l'atleta non risulti essere stato tesserato, non dovranno essere corrisposte dalla società tenuta al pagamento del Premio di Tesseramento.</p> <p>6. Il diritto al premio di Tesseramento decade al termine della stagione sportiva in cui è maturato qualora la società avente diritto:- non ne richiede il pagamento- non si rivolga agli organi della FIPAV competenti in materia.</p> <p>Ove persista l'inadempimento della Società che deve effettuare la corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53, comma 5.</p> <p>7. Le norme sul Premio di Tesseramento non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale</p> <p>1. La società con la quale l'atleta, in epoca successiva al 30 giugno 2024, sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo ne acquisisce il diritto alla prestazione ed è, nello stesso tempo, tenuta a corrispondere, una tantum, il Premio di Formazione Tecnica di cui all'art.31, comma 2, lett. b) del D. L.vo n.36/21 e s.m.i. alle società "formatrici", secondo le tabelle stabilite con cadenza biennale dal Consiglio Federale.</p> <p>2. Le società "formatrici" sono le società per le quali l'atleta è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso:</p> <p>a) per il settore femminile, tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 14 anni e quella in cui ha compiuto 18 anni;</p>
--	--	---

		<p>b) per il settore maschile, tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 15 anni e quella in cui ha compiuto 19 anni.</p> <p>3. Il Premio di Formazione Tecnica è parametrato per il biennio 2024/25 e 2025/26, così come indicato dalla Tabella B, allegata al presente Regolamento:</p> <p>a) al “valore base” del Premio di Formazione Tecnica determinato annualmente dalla FIPAV, con apposito comunicato, in base agli indici ISTAT;</p> <p>b) alla durata del rapporto contrattuale;</p> <p>c) al valore patrimoniale o al valore medio annuo del contratto, in caso di contratto di durata pluriennale. Il Consiglio Federale provvederà a predisporre delle fasce di valore, ognuna delle quali con un proprio coefficiente moltiplicatore;</p> <p>d) ai “coefficienti campionato”, determinati con cadenza biennale dal Consiglio Federale, relativi al campionato effettivo cui partecipa l’atleta, che ha sottoscritto il contratto. Se nel corso della stagione l’atleta verrà trasferito dalla società con la quale ha sottoscritto il contratto ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il premio di formazione tecnica verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione.</p> <p>4. Il Premio di Formazione Tecnica deve ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici secondo i criteri e le modalità che verranno determinate dal Consiglio Federale con apposita delibera avente validità biennale; sarà cura del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma. In sede di prima applicazione, il Premio di Formazione Tecnica per il biennio 24/25 e 25/26, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto in due tranches, di cui la prima non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo e la seconda non oltre 15 mesi da tale sottoscrizione.</p> <p>5. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, l’atleta sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, il Premio di Formazione Tecnica, riferito a quella stagione, si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 3 mesi;</p> <p>6. Le quote del Premio di Formazione Tecnica corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l’atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere,</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 61</u> <u>Premio di</u> <u>Compensazione</u> <i>(disposizioni transitorie)</i></p>	<p>società inattive, società non più affiliate alla FIPAV, ovvero l'atleta non risulti essere stato tesserato, non dovranno essere corrisposte dalla società tenuta al pagamento del Premio di Formazione Tecnica.</p> <p>7. In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto, ai fini del calcolo dell'importo del Premio di Formazione Tecnica si tiene conto della durata complessiva dei contratti fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. In questa circostanza, l'ammontare del Premio di Formazione Tecnica dovrà essere rideterminato alla luce dei nuovi valori e a ciascuna società formatrice spetterà l'integrazione dello stesso rispetto a quanto originariamente determinato.</p> <p>8. Il diritto al premio di Formazione Tecnica decade al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato qualora la società avente diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ne richiede il pagamento; - non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia. <p>Ove persista l'inadempimento della Società che deve effettuare la corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53, comma 5.</p> <p>9. Le norme sul Premio di Formazione Tecnica non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.</p> <p>1) In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la FIPAV, solo all'inizio della stagione sportiva 2024/2025 e per una sola volta per ciascun atleta, riconosce, alle Società il diritto di ottenere un contributo finalizzato all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica, che viene definito Premio di Compensazione.</p> <p>2) Il Premio verrà corrisposto alla società di ultimo tesseramento che, in assenza di un contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'atleta nella stagione 2023/24, a far data dalla stagione sportiva 2024/25, vedrà lo stesso tesserarsi con altra società, la quale sarà tenuta alla corresponsione del Premio</p>
--	---	--

		<p>3)Il Premio di compensazione, il cui importo sarà risulta dalle Tabelle C e D allegate, è determinato sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. campionato di serie o di categoria disputato dall’atleta nella stagione 2023/24 o, comunque, l’ultimo campionato giocato; b. campionato effettivo di destinazione dell’atleta per la stagione nella quale è maturato il premio. Se nel corso della stagione l’atleta verrà trasferito dalla società di nuovo tesseramento ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il premio di compensazione verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione; c. numero ininterrotto di anni di tesseramento con la società con la quale l’atleta è stato tesserato nella stagione di cui al punto a); d. convocazione e partecipazione alle fasi finali del Trofeo dei Territori, del Trofeo delle Regioni e delle Nazionali Giovanili partecipanti a manifestazioni ufficiali. Ove concorrano più presupposti della presente variabile, verrà presa in considerazione quella di maggiore rilevanza. <p>4)Il Premio di Compensazione, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto in due soluzioni. La prima non oltre i 5 mesi dal tesseramento dell’atleta e la seconda non oltre i 18 mesi dal tesseramento. Se il Premio di Compensazione concorre con il Premio di Formazione Tecnica la sua corresponsione potrà avvenire in 3 soluzioni, rispettivamente entro 5, 18 e 23 mesi dal tesseramento dell’atleta. Il mancato pagamento del Premio non blocca il trasferimento dell’atleta ma determina un diritto di credito della società di originario tesseramento verso la società di nuovo tesseramento. Sarà cura del Settore Tesseramento dare applicazione alla presente norma.</p> <p>5)Il diritto al premio di Compensazione decade al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale diviene esigibile, se la società avente diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ne richiede il pagamento; - non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia. <p>Ove persista l’inadempimento della Società che deve effettuare la corresponsione del Premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53 comma 5.</p>
--	--	---

		<p>6) Se l'atleta, per la stagione 24/25, rinnoverà il proprio tesseramento con la medesima società con la quale era tesserato nella stagione 23/24 il Premio di Compensazione di cui al comma 1 sarà dovuto a quest'ultima al 30.6.25, se l'atleta deciderà di trasferirsi ad altro sodalizio. Se, invece, anche per la stagione 25/26 l'atleta rinnoverà il proprio tesseramento con la medesima società con la quale è stato tesserato ininterrottamente per le stagioni 23/24, 24/25, alla Stessa, al 30.06.2026 non spetterà il Premio di Compensazione.</p> <p>7) Le norme sul Premio di Compensazione non si applicano agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.</p>
--	--	--

Integrazione calcolo premi

La modalità con la quale si manifesta il proprio diritto a recedere dal tesseramento è stata individuata dalla FIPAV con una pec da trasmettersi al domicilio digitale della società vincolante (di tesseramento) entro e non oltre il 31/03 (di ciascuna stagione sportiva)

FIPAV ha poi individuato specifiche modalità di calcolo dei relativi premi

Il **Premio di Tesseramento** prevede degli importi fissi, che con cadenza biennale verranno modificate e revisionate dal Consiglio Federale, attualmente le tabelle vigenti, prevedono:

SuperLega / Serie A1F	€ 500,00
Serie A2F / A2M / A3M	€ 400,00
Serie B1F / B2F / BM	€ 350,00
Serie CF / CM	€ 300,00
Serie DF / DM	€ 200,00
Serie 1D / 2D / 3D M e F	€ 120,00
Campionati di categoria	€ 100,00

Il **Premio di Formazione**, invece, non prevede delle tabelle prestabilite, ma necessita di un **calcolo**:

€ 200,00 valore base contratto premio base [+] Coefficiente percentuale variabile (tra 0.9 e 1.5) per scaglione inerente il valore patrimoniale del contratto annuale o valore medio annuo del contratto pluriennale (tra 0 e € 300.00,00) [x] Durata contratto di lavoro [x] Coefficiente relativo al campionato di destinazione per il quale ha sottoscritto il contratto di lavoro sportivo

SuperLega / Serie A1F	11
Serie A2F / A2M / A3M	8
Serie B1F / B2F / BM	4
Serie CF / CM / DF / DM	2
Serie 1D / 2D / 3D M e F	0,5

Il Premio di Compensazione è stato introdotto nella stagione 2024/2024 ed abolito con la stagione 2026/2027, per l'effetto tutti gli atleti che manifesteranno a partire dalla stagione 2026/2027 il proprio diritto a non rinnovare il tesseramento, con rituale Pec ex art 10 ter Statuto FIPAV, non si genererà alcun premio di compensazione a favore del sodalizio vincolante (di tesseramento).

Ai fini della determinazione del premio, sono state previste tabelle suddivise per fasce di età, dai 14 ai 18, dai 20 ai 28 anni, e da 29 a 34 anni

- Per ogni età compresa tra i 14 e i 19, c'è una specifica tabella che stabilisce il premio, in un range che va da € 1.250,00 a € 20.000,00
- Per quella compresa tra i 20 e i 28 anni c'è una specifica tabella che stabilisce il premio, in un range che va da € 1.800,00 a € 24.000,00
- Un'altra tabella invece ingloba le annate tra i 29 e 34 in un range che va da € 750,00 a € 19.500,00 a seconda degli anni consecutivi di tesseramento presso la medesima categoria sportiva (1.2, da 3 a 5 anni).

Ciascuna delle tabelle di cui sopra, prende in considerazione il campionato corrente al momento dell'invio della pec di recesso, e quello di destinazione, nonché l'eventuale partecipazione dell'atleta al trofeo dei territori al trofeo delle regioni e/o manifestazioni ufficiali con le nazionali giovanili, con relativi e proporzionati coefficienti.

Il premio di compensazione può essere corrisposto in due tranches, la prima entro i 5 mesi dal tesseramento, e la seconda entro i 18 mesi dal tesseramento, il mancato pagamento del premio entro le scadenze comporta una sanzione disciplinare a carico del sodalizio debitore e un'ammenda da corrispondere a favore della Federazione.

A fronte dell'abolizione del premio di compensazione, con tutta probabilità le tabelle di riferimento dei relativi premi di tesseramento e di formazione, potranno subire delle modifiche.

Commento

Certamente FIPAV si è posta quale soggetto precursore nell'adeguamento del proprio ordinamento interno al dettato dell'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021, sebbene l'introduzione di premi particolarmente onerosi, ha causato, nel breve periodo, molteplici contenziosi, tanto da determinare, come anticipato, la rimozione del premio di compensazione.

Tuttavia, per dovere di trasparenza, si deve rilevare come il tempismo nell'allineamento statutario della FIPAV ai principi del novellato quadro legislativo è eziologicamente collegato alla pendenza del procedimento sanzionatorio promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM n.1861 (provvedimento n 30676), volto a verificare se le regole sul vincolo sportivo violassero l'art 101 del TFUE sulla tutela della concorrenza, limitando indebitamente la libertà degli atleti e la competitività dei club.

L'adeguamento normativo endofederale ha, pertanto, operato quale condotta riparatoria mirata a ad abolire gli effetti restrittivi del preesistente vincolo sportivo oggetto di censura, qualificandosi come presupposto per l'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità e la contestuale definizione della controversia antitrust.

Restano, in ogni caso, tra gli operatori del settore dubbi e perplessità, tenuto conto di un meccanismo di condizionamento economico sinallagmatico per cui la sostituzione del vincolo automatico con una facoltà di recesso volontario ad nutum, comporta l'insorgenza di un obbligo pecuniario (sia esso di formazione o tecnico) in capo al sodalizio di destinazione, configurando per l'effetto una barriera indiretta per l'atleta, e generando un ostacolo alla propria libertà.

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA (FIPE)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 9 - Vincolo Sportivo</u>	<p>1. Per i tesserati come Atleti Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.</p> <p>2. Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è biennale.</p> <p>3. Lo scioglimento del vincolo sportivo è automatico nei seguenti casi:</p> <p>a) per scioglimento della Società Sportiva;</p> <p>b) per mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;</p> <p>c) per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;</p> <p>d) per arruolamento nei Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;</p> <p>e) per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.</p> <p>4. Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto:</p> <p>a) per concessione di nulla osta da parte della Società Sportiva di appartenenza;</p> <p>b) per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;</p> <p>c) nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno.</p> <p>5. In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 35 - Vincolo Sportivo</u>	<p>1) Per i tesserati come Atleti Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.</p>

		<p>2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è biennale.</p> <p>3) Lo scioglimento del vincolo è automatico nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in tutti i casi disciplinati dagli Artt. 4) e 5) del presente Regolamento; b. nel caso di vincolo biennale, per mancata Riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; c. nel caso di vincolo biennale, per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva; d. per arruolamento nei Gruppi Sportivi Civili, Militari e dei Corpi dello Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare; e. per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno. <p>4) Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto nel corso dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per concessione di nulla osta da parte della Società Sportiva di appartenenza; b. per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza; c. nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno; d. per dichiarata esplicita volontà dell'Atleta di terminare l'attività sportiva; in questo caso l'Atleta non può ritesserarsi per altra Società Sportiva fino alla fine del vincolo originario di tesseramento; può, invece, in ogni momento riprendere l'attività con la medesima Società Sportiva. <p>5) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta Agonista, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed</p>
--	--	--

		<p>assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.</p> <p>6) La Società può procedere allo svincolo unilaterale dell'Atleta qualora lo stesso non rispetti i codici e le regole interne della Società stessa, dandone specifica e motivata giustificazione.</p> <p>7) Il Premio di formazione tecnica federale, nel caso di trasferimento di un Atleta da una Società ad un'altra, è previsto solo nel caso in cui la Federazione eroghi utilità economiche premiali alle Società per l'attività svolta dalle stesse, secondo parametri oggettivi quantitativi legati alle presenze in determinate gare o, qualitativi, legati ai risultati degli Atleti interessati, nella stagione agonistica in cui avviene il trasferimento. In tal caso, il premio viene ripartito tra la società di provenienza e la società di destinazione dell'atleta trasferito, secondo modalità stabilite dagli appositi Regolamenti.</p> <p>8) In caso di arruolamento di un Atleta -nel corso dell'anno sportivo agonistico- nei Gruppi Sportivi Civili, Militari e Corpo dello Stato o di trasferimento presso altra Società Sportiva (civile o militare), il punteggio maturato dall'Atleta - a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare - spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva, salvo i casi di previsti al comma 3 lett. a) del presente articolo, in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva.</p> <p>9) Le procedure e le modalità di svincolo sono disciplinate nelle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento deliberate annualmente dal Consiglio Federale.</p>
--	--	---

Commento

Le normative interne della Federazione Italiana Pesistica (FIPE) non risultano allineate con la disciplina sull'abolizione del vincolo sportivo introdotta dall'art. 31 del D.Lgs. 36/2021, bensì con la successiva disciplina di cui all'art. 41 del D.L. 75/2023.

L'articolo 9 dello Statuto vigente, intitolato "Vincolo Sportivo", stabilisce esplicitamente una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, differenziandone la durata in base alla categoria di

appartenenza. In particolare, i commi 1 e 2 dispongono per i tesserati come atleti non agonisti, agonisti esordienti e master il vincolo annuale, mentre per gli atleti tesserati come agonisti under 17, juniores e seniores il vincolo biennale.

I commi successivi dello stesso articolo (3, 4, 5 e 6) disciplinano le modalità di scioglimento di tale vincolo (automatico, su richiesta, per trasferimento, ecc.), ma ne presuppongono la piena vigenza e non ne menzionano l'abolizione.

Il Regolamento Organico Federale, in vigore dal 21 dicembre 2023, dunque in data successiva all'entrata in vigore della Riforma, conferma e recepisce integralmente quanto previsto dallo Statuto all'articolo 35, riproponendo le medesime disposizioni statutarie.

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO (FIPM)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto</u></p> <p>Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 315 dell'11.7.2024, di ratifica del provvedimento di approvazione dello Statuto da parte del presidente del CONI.</p>	<p align="center"><u>Art. 10</u></p>	<p>1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo (da intendersi, ex art. 4 del Regolamento Organico, coincidente con l'anno solare, n.d.r.).</p> <p>2. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.</p> <p>3. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.</p> <p>4. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>5. Il tesseramento cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per dimissioni volontarie; b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; o per cessazione di appartenenza alla Federazione da parte dell'affiliato; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia; d) per decorso del termine annuale; e) nei casi previsti dall'art. 5 comma 10 del presente Statuto. <p>A ciò si aggiunga la previsione dell'art. 7 comma 3 dello Statuto per cui: "Il tesseramento degli atleti non agonisti può anche essere individuale e in tal caso è rilasciato direttamente dalla Federazione".</p>

<u>Regolamento Organico</u> <u>Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 287 del 12.12.2022 ed emendato con Delibera del Consiglio Federale n. 65 del 21 aprile 2023.</u>	<u>Art. 48</u>	<p>Il trasferimento di un atleta regolarmente tesserato da una A.S.A.² ad un'altra può essere chiesto al Consiglio Federale anche nel corso dell'anno sportivo previo ottenimento di nulla-osta da parte dell'A.S.A. di originaria appartenenza.</p> <p>Avverso l'eventuale diniego motivato da parte del Consiglio Federale può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Federale entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione</p>
---	----------------	---

Commento

L'analisi delle disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pentathlon Moderno consente di individuare con chiarezza la presenza di un vincolo sportivo in senso tecnico, che incide sulla posizione dell'atleta durante il periodo di tesseramento.

In particolare, la disciplina del tesseramento non si limita a regolare un rapporto associativo, ma introduce un obbligo di esclusiva in favore dell'associazione di appartenenza, impedendo all'atleta di svolgere la medesima attività sportiva presso altri affiliati. Tale previsione configura una limitazione diretta alla libertà sportiva dell'atleta, che rappresenta l'elemento tipico del vincolo sportivo.

A ciò si aggiunge la disciplina del trasferimento, che subordina il passaggio ad altra associazione al rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza, confermando la natura non libera della mobilità dell'atleta all'interno del sistema federale.

Ulteriore elemento significativo è rappresentato dal collegamento tra tesseramento e contratto di lavoro sportivo, che può determinare un prolungamento automatico del tesseramento per tutta la durata del rapporto contrattuale, rafforzando la stabilità del vincolo.

Specificamente, l'art. 10 dello Statuto disciplina il tesseramento come rapporto annuale coincidente con l'anno sportivo. Il comma 2 introduce un obbligo di esclusiva, imponendo all'atleta di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per l'associazione di appartenenza e vietando la pratica presso altri affiliati senza consenso. Tale previsione configura un vincolo sportivo in senso tecnico. Il comma 3 rafforza tale vincolo, prevedendo il rinnovo automatico del tesseramento in presenza di un contratto di lavoro sportivo, per tutta la sua durata. Le modalità di cessazione non incidono sulla natura vincolistica del rapporto durante la sua vigenza.

L'art. 48 del Regolamento Organico, poi, subordina il trasferimento dell'atleta al rilascio del nulla osta da parte dell'associazione di appartenenza, condizionando quindi la possibilità di passaggio ad

² Le A.S.A. sono definite dall'art. 5 comma 1 dello Statuto, per cui: "per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come Società o Affiliati o ASA". Al comma 9, si aggiunge che "I Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, affiliati alla F.I.P.M. sono anch'essi di seguito indicati con la denominazione comune di A.S.A." In altre parole, significa "Associazione Sportiva Affiliata"

altra società. Tale previsione conferma la presenza di un vincolo sportivo, in quanto limita la libertà di trasferimento dell'atleta. La possibilità di ricorso agli organi federali non incide sulla natura vincolistica del sistema, ma introduce solo un meccanismo di controllo sul diniego.

Nel complesso, quindi, il sistema delineato dalla Federazione appare caratterizzato da una struttura chiaramente vincolistica, nella quale la libertà dell'atleta risulta limitata sia nella fase di svolgimento dell'attività sportiva sia in quella di eventuale trasferimento ad altra associazione.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUE (FIPSAS)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art 13</u>	<p>1. il tesseramento è effettuato dalla federazione secondo le modalità indicate nel regolamento per l'attuazione dello statuto.</p> <p>2. il tesseramento è annuale, è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel precedente art. 9.</p> <p>3. per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare le medesime discipline con altro affiliato, salvo diverso accordo tra le parti.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali. in questo caso, alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro associato o di rinnovare il tesseramento con l'associato al quale era iscritto in precedenza. nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende. è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. a tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.</p>
	<u>Art 14</u>	<p>1. i tesserati sono tenuti al rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, del presente statuto, dei regolamenti federali e delle deliberazioni degli organi della f.i.p.s.a.s.; sono inoltre tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI</p> <p>2. devono mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art 16</u></p>	<p>3. i tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate ovvero in quello delle federazioni internazionali.</p> <p>4. i tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla federazione della quota di tesseramento annuale.</p> <p>5. il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva federale.</p> <p>1. il tesseramento cessa:</p> <p>2. a) per dimissioni, rinuncia o decadenza;</p> <p>b) per morte del tesserato;</p> <p>c) per radiazione comminata dagli organi di giustizia;</p> <p>d) per la perdita dei requisiti richiesti. il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione devono essere definitivi e comunicati da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite. in caso di trasgressione del divieto, la procura generale dello sport segnala alla procura dell'ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla giunta nazionale del CONI. per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle federazioni, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI., è sancito il divieto di tesseramento anche</p>
--	--	--

<p><u>Regolamento Organico</u></p>		<p>presso organismi sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.</p>
	<p><u>Art 17</u></p>	<p>1. la fipsas disciplina nel presente statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione e la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività svolta. 2. i requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamento, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI</p>
	<p><u>Art 11</u></p>	<p>il tesseramento è l'atto che vincola una persona fisica alla f.i.p.s.a.s. in un rapporto giuridico sportivo.</p>
<p><u>Art 12</u></p>	<p>12.1 il tesseramento può essere effettuato: a) a mezzo di c/c postale. l'affiliato può effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista tramite c/c postale. b) on-line. gli affiliati possono tesserare direttamente on-line. c) presso la sezione provinciale o il comitato provinciale. gli affiliati possono effettuare il tesseramento direttamente presso la sezione provinciale o il comitato provinciale di pertinenza territoriale presentando un elenco dei soci che intendono tesserare. 12.2 i tesserati devono farsi rilasciare la tessera nella provincia in cui ha sede l'affiliato di appartenenza. 12.3 il tesserato, previo pagamento della quota associativa prevista, acquisisce o rinnova la tessera federale. 12.4 il tesseramento ha validità annuale, con modalità anno/data, cioè di un anno a partire dalla data di versamento della quota associativa. 12.5 per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare le medesime discipline con altro affiliato, salvo diverso accordo tra le parti. 12.6 il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali. in questo caso, alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di</p>	

		<p>chiedere il tesseramento con altro affiliato o di rinnovare il tesseramento con l'affiliato al quale era iscritto in precedenza.</p> <p>12.7 nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.</p> <p>12.8 per il tesseramento degli atleti extracomunitari devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal CONI. secondo la vigente legislazione in materia sportiva,</p> <p>12.9 il tesseramento cessa nei casi previsti dall'art. 16 dello statuto federale</p>
--	--	--

Commento

Il tesseramento è effettuato dalla federazione secondo le modalità indicate nel regolamento per l'attuazione dello statuto.

Il tesseramento è annuale, è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel precedente art. 9. per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare le medesime discipline con altro affiliato, salvo diverso accordo tra le parti. il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali. in questo caso, alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro associato o di rinnovare il tesseramento con l'associato al quale era iscritto in precedenza.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

Sul vincolo: Il rilascio della tessera atleta vincola l'associato alla società per l'intera annata agonistica e per quelle successive salvo non venga esercitato il diritto di recesso entro i termini previsti.

Sul recesso: L'atleta che intende tesserarsi per un'altra società f.i.p.s.a.s. o cessare l'attività agonistica deve comunicare alla società di appartenenza questa sua decisione, per lettera raccomandata o per pec ovvero con ogni altra modalità che dia certezza dell'avvenuta ricezione. la comunicazione deve pervenire entro il 31 agosto nel caso del settore attività subacquee e nuoto pinnato o entro il 31 dicembre nel caso del settore pesca di superficie. nel caso in cui non venga fatta alcuna comunicazione da parte del tesserato, questo deve ritenersi vincolato alla medesima società anche per la successiva annata agonistica.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 14</u> <u>Vincolo Sportivo</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni tesserato ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione, alla libera prestazione delle attività sportive. 2. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato: è di tipo regolamentare e di tipo volontario. 3. Il vincolo sportivo regolamentare tra soggetti affiliati e tesserati è a tempo determinato di durata biennale fatto salvo per i soggetti per i cui vincolo & annuale come previsto dal Regolamento Organico ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tal caso siano previsti dai Regolamenti federali. 4. Il vincolo volontario tra tesserato maggiorenne e un soggetto affiliato dovrà risultare da accordo scritto di lavoro sportivo da depositarsi presso la Federazione secondo le caratteristiche e modalità contenute nel Regolamento Organico. 5. Le condizioni e modalità di istaurazione e scioglimento del vincolo sportivo, e la disciplina del premio di formazione tecnica sono contenute nel Regolamento Organico.
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 15</u> <u>Vincolo sportivo</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport del rugby e di tutte le rispettive specialità e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso vincolante dell'associato. 2. Il vincolo si costituisce con la procedura di tesseramento mediante la compilazione della modulistica predisposta dalla FIR. 3. L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati salva l'ipotesi del trasferimento temporaneo. Inoltre, non può essere vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva tranne nelle ipotesi di cessazione del vincolo di seguito disciplinate. 4. La competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale. Avverso i provvedimenti di detto ufficio è possibile

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <u>Vincolo Sportivo</u> <u>Regolamentare. Principi</u> <u>generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> <u>Vincolo Sportivo</u> <u>Regolamentare.</u> <u>Applicazione</u></p>	<p>proporre ricorso avanti alla Commissione Tesseramento secondo le disposizioni previste.</p> <p>5. L'inosservanza delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti dell'Ufficio Affiliazione e Tesseramento federale vengono trasmessi alla Procura Federale. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il vincolo.</p> <p>1. Il regime del vincolo sportivo è determinato dall'età del giocatore.</p> <p>2. Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.</p> <p>3. Il vincolo sportivo vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva in cui termina.</p> <p>1. Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza è così articolato:</p> <p>a. Fino al compimento del 14° anno di et e dopo il compimento del 26° anno il vincolo sportivo è annuale e limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato ed il trasferimento non & subordinato al rilascio del nulla osta;</p> <p>b. dal 14° al 26° anno di et il vincolo sportivo è biennale e l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza per un periodo pari a due stagioni sportive. Il tesseramento per la seconda stagione sportiva si intende rinnovato automaticamente.</p> <p>2. Al termine dell'anno sportive che conclude il periodo di vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In quest'ultimo caso, qualora previsto, previo versamento di un Premio di formazione tecnica da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.</p> <p>3. In particolare, nella stagione in cui scade il solo vincolo biennale, 'atleta dovrà comunicare</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> <u>Cessazione del vincolo sportivo regolamentare</u></p>	<p>all'affiliato, entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio Federale, la volontà di non rinnovare il vincolo; in caso contrario l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. Tale volontà dovrà essere esercitata in forma scritta attraverso posta elettronica certificata o mezzo equivalente tale da dimostrare l'avvenuta ricezione (si fa riferimento alla data di arrivo della comunicazione alla società sportiva).</p> <p>4. L'atleta comunque, durante il vincolo, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha la facoltà di essere trasferito con il consenso dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, fatto salvo il versamento di un Premio di formazione tecnica, qualora previsto, da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo, qualora il trasferimento definitivo avvenga nel corso di una stagione sportiva, il vincolo (annuale/biennale) con il nuovo affiliato si instaura dal momento del trasferimento e ha durata sino al completamento della/e stagione/i sportiva/e interessate dal vincolo originario.</p> <p>1. Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto prima della scadenza, di diritto, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. se il soggetto affiliato non si iscrive o è escluso o si ritira dal campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato; b. se il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente, una volta iscritto, si sia ritirato o sia stato escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra limitatamente alla categoria seniores; c. se il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa; d. se il soggetto affiliato di appartenenza cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato; e. se il soggetto affiliato trasferisce la propria sede in provincia diversa;
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> <u>Vincolo Sportivo</u> <u>Volontario</u></p>	<p>f. quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art, 10 dello Statuto;</p> <p>g se il giocatore, per dodici mesi consecutivi, non abbia partecipato, ad alcuna gara ufficiale. Ai fini della presente disposizione, per partecipazione del giocatore, si intende la effettiva discesa in campo e non il suo solo inserimento nella lista gara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il vincolo sportivo volontario & il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, della durata massima di quattro stagioni sportive, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, In tal caso il tesseramento si rinnoverà di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dall'accordo e ne seguirà le vicende. 2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo. 3. La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare da un "memorandum", conforme al modello stabilito dalla Federazione che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipula presso l'ufficio Affiliazione e Tesseramento, che lo annoterà in apposito registro, anche in formato digitale. 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nella ipotesi prevista dall'art. 20. 5. Il vincolo sportivo volontario, salve quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <u>Vincolo Volontario tra</u> <u>tesserato giocatore e</u> <u>Federazione Italiana</u> <u>Rugby</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il vincolo sportivo volontario si può determinare anche con accordo tecnico agonistico stipulato tra il tesserato giocatore e la Federazione ai fini della partecipazione di tesserati giocatori, anche minorenni, a programmi federali di formazione e alle attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 del RAS. L'accordo tecnico-sportivo con tesserati giocatori minorenni è

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o volontario</u></p>	<p>sottoscritto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>2. La stipula dell'accordo tecnico-sportivo di cui al precedente comma, sottopone il giocatore ai diritti ed obblighi previsti dalle disposizioni sul regime di giocatori di interesse nazionale deliberate dal Consiglio Federale per mezzo di apposito Regolamento, che ne prevede la durata, anche in deroga a quanto previsto dall'art, 20.</p> <p>3. In pendenza dell'accordo di cui al punto 2 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20:</p> <p>a. è sospesa la disciplina dei trasferimenti dei tesserati giocatori tra soggetti affiliati e di conseguenza del vincolo sportivo,</p> <p>b. la Federazione può, per migliorare la qualità tecnica di gioco e per finalizzare il percorso di formazione, determinare l'utilizzo dei giocatori nelle attività agonistiche anche in differenti affiliati rispetto a quello di appartenenza con il consenso del giocatore.</p> <p>1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza o risoluzione risultante da lodo arbitrale.</p> <p>2. Il vincolo sportive volontario cessa, altresì, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 18.</p> <p>3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta.</p> <p>1. La fusione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo regolamentare o volontario in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione.</p> <p>2. Tale effetto non si verifica, con conseguente cessazione del vincolo, nei casi previsti dall'art. 18 comma 1 lett. c).</p>
--	---	--

Commento

La riforma messa in atto dalla Federazione Italiana Rugby per adeguarsi al disposto del D.lgs. 36/2021 sembra muoversi su un equilibrio sottile: da un lato, riduce la portata del vincolo sportivo, riconoscendo espressamente la libertà dell'atleta; dall'altro, conserva strumenti di tutela dell'affiliata formatrice tramite il premio di formazione tecnica. Infatti, la Federazione Italiana Rugby ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di vincolo sportivo, adottando un sistema a duplice tipologia, come previsto dall'Art. 14, co. 2, dello Statuto, rubricato "Vincolo sportivo", che distingue tra vincolo regolamentare e vincolo volontario.

I commi 3 e 4 del medesimo Art. 14 dello Statuto definiscono il contenuto e la disciplina delle due fattispecie.

Lo Statuto rinvia al Regolamento Organico per la disciplina delle modalità di instaurazione e di scioglimento del vincolo. In particolare, gli artt. 15–22 del Regolamento Organico regolano compiutamente la materia. Il regime del “Vincolo regolamentare” è parametrato all’età del giocatore (Art. 17).

Nello specifico, sino al compimento del quattordicesimo anno di età e successivamente al compimento del ventiseiesimo anno, il vincolo regolamentare ha durata annuale, è circoscritto alla singola stagione sportiva per la quale l’atleta risulta tesserato e il trasferimento non è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’affiliato di provenienza. Dal compimento del quattordicesimo e sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, il vincolo regolamentare ha durata biennale e vincola l’atleta alla società affiliata per due stagioni sportive consecutive. Il tesseramento relativo alla seconda stagione si intende automaticamente rinnovato.

Alla scadenza del periodo di vincolo, annuale o biennale, l’atleta è libero di:

- rinnovare il tesseramento con l’affiliato di appartenenza; ovvero
- richiedere il tesseramento presso altro affiliato, con eventuale obbligo di corresponsione del premio di formazione tecnica, ove previsto, a carico della società di destinazione.

Nella stagione sportiva in cui il vincolo biennale giunge a scadenza, l’atleta è tenuto a comunicare alla società affiliata, entro il termine fissato dal Consiglio Federale, la volontà di non rinnovare il vincolo. In difetto di tale comunicazione, il vincolo si intende tacitamente rinnovato, con facoltà per la società di procedere al rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo. La disdetta deve essere formalizzata in forma scritta, mediante PEC o altro mezzo equipollente.

Con riferimento al vincolo volontario, l’Art. 19 del Regolamento Organico stabilisce che esso si costituisce tra il giocatore tesserato maggiorenne e il soggetto affiliato mediante la stipula di un accordo tecnico-agonistico, redatto in forma scritta a pena di nullità, avente durata massima di quattro stagioni sportive. Il tesseramento si rinnova di stagione in stagione per la durata prevista dall’accordo e ne segue le vicende. Il trasferimento del giocatore soggetto a vincolo volontario è consentito esclusivamente previo nulla osta dell’affiliato di appartenenza ovvero in forza di lodo arbitrale che disponga la risoluzione dell’accordo. Ai fini dell’opponibilità dell’accordo, la Circolare Informativa FIR 2025/2026 richiede il deposito di un “memorandum”, sottoscritto dal Presidente della società e dal giocatore, da inviare dall’indirizzo PEC della società di appartenenza entro trenta giorni dalla stipulazione all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR. Il memorandum deve indicare, tra l’altro, la durata dell’accordo, gli effetti sul vincolo e sui trasferimenti e l’accettazione dell’arbitrato federale per i fatti di natura patrimoniale connessi all’attività sportiva.

L’Art. 20 del Regolamento Organico disciplina l’ipotesi di vincolo volontario in presenza di accordo tecnico-sportivo concluso direttamente tra il giocatore e la Federazione, finalizzato alla partecipazione a programmi federali di formazione e alle attività di carattere internazionale. Ove il giocatore sia minorenne, l’accordo è sottoscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale. La stipulazione dell’accordo con la Federazione assoggetta il giocatore al regime dei diritti e degli obblighi dei giocatori di interesse nazionale, disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale, anche in deroga alla disciplina ordinaria sulla durata del vincolo. In tale quadro

si inseriscono anche i successivi provvedimenti federali relativi alla gestione dei giocatori di interesse nazionale e ai contributi economici riconosciuti alle società per i giocatori inseriti nei percorsi federali di formazione élite.

Durante la vigenza dell'accordo federale:

- è sospesa l'applicazione della disciplina dei trasferimenti tra soggetti affiliati e del correlato vincolo sportivo regolamentare;
- la Federazione può disporre l'utilizzazione del giocatore in attività agonistiche presso affiliati diversi da quello di appartenenza, previo consenso dell'atleta, per finalità di miglioramento tecnico e formativo.

Le disposizioni in materia di vincolo volontario prevalgono, salvo espressa diversa previsione, su quelle relative al vincolo sportivo regolamentare.

Un tema connesso a quello del vincolo attiene alle premialità e, segnatamente, al “Premio di Formazione Tecnica”, menzionato dall'ultimo comma dell'Art. 14 dello Statuto. Detto premio, infatti, assume particolare rilievo nel sistema successivo alla riduzione del vincolo sportivo: la società non conserva indefinitamente il controllo sul tesserato, ma può ottenere un indennizzo parametrato all'età, al livello del club di destinazione e alla concreta filiera formativa del giocatore. Il premio non opera, quindi, come vincolo impeditivo al trasferimento, ma come meccanismo di riequilibrio economico a favore della filiera formativa. La somma riconosciuta deve essere reinvestita per il perseguimento di fini sportivi.

Il “Premio di Formazione Tecnica”, disciplinato dall'art. 31 del Regolamento Organico. È previsto in caso di trasferimento di un giocatore maggiorenne, o che compia 18 anni nella stagione sportiva, ad altra affiliata, e mira a indennizzare le società che hanno contribuito alla sua formazione fisica, atletica e tecnica. È dovuto solo per giocatori che abbiano iniziato l'attività in Italia nelle categorie Propaganda (dall'Under 6 all'Under 12) o Juniores (dall'Under 14 all' Under 18).

È una disposizione di primaria importanza perché trasforma la tutela della società formatrice in una tutela prevalentemente patrimoniale. La libertà di trasferimento del giocatore non viene neutralizzata dal premio: il trasferimento resta possibile, ma determina, nei casi previsti, un obbligo economico in capo alla società di destinazione. Il dato centrale è quindi il passaggio da una logica di permanenza forzata ad una logica di compensazione della formazione ricevuta.

Sotto il profilo procedurale, è attualmente la Circolare Informativa 2025/2026 a disciplinare le modalità di liquidazione del premio, prevedendo che la società avente diritto invii a mezzo PEC, a pena di decadenza, una richiesta di pagamento entro il 30 giugno della stagione sportiva nella quale si trasferisce l'atleta, ossia la stagione successiva alla scadenza del vincolo biennale e nella quale l'atleta è stato tesserato da una diversa società.

Ricevuta la richiesta, gli Uffici Federali verificano il diritto della società richiedente, individuano l'entità del premio, le società destinatarie e le eventuali quote spettanti, nonché la società obbligata al pagamento. Gli Uffici comunicano quindi un calcolo provvisorio a tutte le società coinvolte, le quali possono formulare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento. In assenza di osservazioni tempestive, ovvero all'esito della valutazione delle osservazioni, la determinazione diviene definitiva ed è comunicata entro dieci giorni alle società interessate. Avverso il provvedimento definitivo è

ammesso reclamo davanti alla Commissione Paritetica e di Conciliazione, previo pagamento del relativo contributo funzionale.

Il procedimento ha lo scopo di conferire alla somma indicata nel provvedimento definitivo di determinazione del premio la qualificazione di credito certo, liquido ed esigibile per le società aventi diritto e di correlativo debito per le società obbligate al pagamento. Le società obbligate che non abbiano versato il premio devono dichiarare l'esistenza del debito nella domanda di iscrizione ai campionati.

L'art. 31 distingue tra diritto "originario" e diritto "acquisito".

Il "**diritto originario**" spetta ai soggetti affiliati che hanno formato il giocatore. La distribuzione varia in base alla tipologia di trasferimento:

- nel primo trasferimento nel campionato Seniores, il diritto si estende a tutte le società affiliate presso cui il giocatore è stato tesserato dal 14° anno di età fino al momento del trasferimento;
- nei successivi trasferimenti "crescenti" in Serie B e in Serie A, il diritto rimane in capo soltanto all'ultima società di appartenenza del giocatore;
- nei successivi trasferimenti "crescenti" in Serie A-Elite e in URC, il diritto torna a coinvolgere l'intera filiera formativa dal 14° anno di età fino al trasferimento;
- nei trasferimenti successivi al primo nel medesimo campionato o in campionato di livello inferiore, il diritto spetta soltanto all'ultima società di appartenenza, salvo l'ipotesi specifica di cui al comma 8.

In caso di trasferimento definitivo in corso d'anno, il diritto resta in capo alla società per cui il giocatore risulta tesserato al termine della stagione sportiva.

Il "**diritto acquisito**" si consolida in capo al soggetto affiliato presso cui il giocatore si trasferisce dopo la corresponsione del premio di formazione tecnica.

L'importo base è determinato mediante la tabella regolamentare, che incrocia l'età compiuta dal giocatore nel corso della stagione sportiva con il massimo campionato Seniores della società di destinazione. La tabella distingue anche tra campionati maschili e femminili. Per i giocatori che abbiano compiuto il 26° anno di età o più nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la stagione successiva ad altro soggetto affiliato, il premio non è previsto.

Campionato società di destinazione	18	19	20	21	22	23	24	25
Serie C	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Serie B	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €
Serie A (M)	1.500 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	3.000 €	1.000 €
Serie A-Elite (M)	3.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	12.000 €	9.000 €	6.000 €	3.000 €
URC	6.000 €	12.000 €	16.000 €	20.000 €	24.000 €	18.000 €	12.000 €	6.000 €
Serie A (F)	500 €	1.000 €	1.300 €	1.600 €	2.000 €	1.600 €	1.000 €	300 €
Serie A-Elite (F)	1.000 €	2.000 €	2.600 €	3.200 €	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €

La società di destinazione deve corrispondere l'importo complessivo previsto per il trasferimento. Tale importo viene poi distribuito secondo due regole alternative.

Quando il premio deve essere riconosciuto a tutte le società che hanno contribuito alla formazione del giocatore, la ripartizione avviene secondo la tabella di maturazione del premio. Nella tabella regolamentare l'età di maturazione è indicata dalla cella evidenziata con freccia.

Età di maturazione	14*	15*	16*	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	←	-	-	-	-	-	-	-
20	15 %	15 %	15 %	15 %	20 %	20 %	←	-	-	-	-	-	-
21	10 %	10 %	10 %	10 %	20 %	20 %	20 %	←	-	-	-	-	-
22	5%	5%	10 %	10 %	15 %	15 %	20 %	20 %	←	-	-	-	-
23	5%	5%	5%	5%	10 %	10 %	20 %	20 %	20 %	←	-	-	-
24	5%	5%	5%	5%	5%	10 %	10 %	15 %	20 %	20 %	←	-	-
25	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10 %	10 %	15 %	15 %	20 %	←	-
26	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10 %	15 %	15 %	20 %	←

* Quadriennio di formazione. La freccia riproduce la cella evidenziata nella tabella regolamentare e segnala l'età di maturazione del premio.

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u> Aggiornato al 02/07/2024	<u>Art. 9</u> <u>I Tesserati</u>	<p>1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.S. sono: a) gli Atleti; b) i Dirigenti sociali; c) i Tecnici iscritti alla Lista Tecnica ed i Collaboratori della FIS e degli Affiliati; d) i Soci degli Affiliati; e) i Dirigenti federali; f) gli Ufficiali di gara; g) il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e i Procuratori aggiunti; h) i componenti gli Organi di Giustizia; i) le Stelle al merito sportivo e le Medaglie al valore atletico della F.I.S.; l) il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.S.</p> <p>2. Hanno diritto di essere tesserati alla F.I.S. tutti i cittadini italiani e degli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea. Gli altri soggetti possono essere tesserati a condizione che siano cittadini di paesi le cui federazioni di scherma siano riconosciute dalla F.I.E. Per i minori di anni 18 la richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore.</p> <p>3. Non possono essere tesserati coloro che sono stati radiati dalla F.I.S. o da altre Federazioni Sportive Nazionali o da Discipline Sportive Associate o, infine, da qualsivoglia Ente riconosciuto dal C.O.N.I., in qualunque tempo, se non successivamente riabilitati.</p> <p>4. Le persone predette entrano a far parte della F.I.S. all'atto del tesseramento.</p> <p>5. Il tesseramento dei Tecnici iscritti alla Lista tecnica, dei Dirigenti Federali, delle Stelle al merito sportivo, delle Medaglie al valore atletico della F.I.S., del Presidente Onorario e dei Membri d'Onore della F.I.S. può essere effettuato direttamente. Il Presidente Federale, i Componenti degli Organi di Giustizia e gli Ufficiali di gara, non possono essere tesserati tramite gli Affiliati, ma solo direttamente.</p> <p>6. I membri degli organi direttivi di un Affiliato devono essere tesserati come dirigenti dell'Affiliato stesso, essendo quindi escluso il tesseramento per altro Affiliato. Pertanto i Tecnici tesserati direttamente non possono fare parte degli organi direttivi degli Affiliati e gli Atleti tesserati per gli Enti di cui all'art. 4, comma 4. che scelgono un altro Affiliato come società di allenamento non possono far parte degli organi direttivi di quest'ultimo.</p> <p>7. Il vincolo sportivo degli Atleti ha durata corrispondente alla stagione agonistica.</p> <p>8. Secondo il disposto dei Principi Fondamentali del CONI è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate</p>

<p><u>Regolamento Organico</u> aggiornato al 29/10/2025</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> <u>Tesseramento, durata e</u> <u>cessazione</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Durata del vincolo</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> <u>Limitazione all'attività</u> <u>sportiva</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 23</u> <u>Scioglimento del vincolo</u></p>	<p>nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.</p> <p>1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità per il rinnovo, nonché per lo svincolo, sono disposte dal Regolamento Organico. 2. Il tesseramento ha durata annuale. La data di inizio della stagione agonistica è il 1° settembre. 3. Il tesseramento cessa: a) nei casi previsti dal presente Statuto e per cessazione dell’Affiliato, salvo il passaggio ad altro Affiliato secondo le modalità previste dal Regolamento Organico; b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia.</p> <p>1. La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera di atleta. 2. Lo schermitore è vincolato con un Affiliato dall’ 1 settembre al 31 agosto dell' anno successivo³.</p> <p>1. All’atleta che non si trovi nella condizione di cambiare l’Affiliato cui è vincolato, ma ne abbia manifestato la volontà, non può essere inibita l’attività schermistica da parte dell’Affiliato di appartenenza.</p> <p>1. Lo schermitore che intende cambiare Affiliato può farne richiesta in ogni momento conseguendo immediatamente lo scioglimento del vincolo. 2. Qualora lo schermitore abbia già partecipato ad almeno una gara (sia individuale che a squadre), facente parte dell'attività ufficiale del calendario federale secondo quanto stabilito annualmente dalle disposizioni per l'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si</p>
---	---	---

³ Circolare Tesseramento N° 01 del 07 luglio 2025: “TESSERAMENTO. Il tesseramento può essere effettuato a partire dal 15 luglio 2025 al 30 giugno 2026; gli effetti del tesseramento hanno validità dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026.” (cfr. Art. 16, comma 3, R.O.).

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25</u> <u>Trasferimenti nell'anno schermistico</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26</u> <u>Effetti della cessazione dell'affiliazione</u></p>	<p>produce dall' 1 settembre successivo, salvo quanto previsto nei successivi articoli 25 e 26.</p> <p>1. E' vietato effettuare più di un trasferimento ad altro Affiliato per ciascun anno schermistico, salvo il caso di tesseramento per un gruppo sportivo di cui all'art. 4, comma 4, dello Statuto⁴.</p> <p>2. E' vietato partecipare all'attività ufficiale nello stesso anno agonistico per Affiliati diversi, salvo quanto previsto dal precedente comma.</p> <p>1. Qualora un Affiliato cessi di appartenere alla FIS, ogni suo tesserato potrà richiedere il passaggio ad altro Affiliato con decorrenza dalla data da cui ha effetto la cessazione. In tale caso i punteggi eventualmente acquisiti dal tesserato sono dalla stessa data attribuiti al nuovo Affiliato a cui si vincola.</p> <p>2. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto di cui all'art. 17, comma 4 dello Statuto, non si considera l'attività agonistica svolta da atleti tesserati provenienti da altri Affiliati negli ultimi dodici mesi.</p>
--	---	---

Commento

Nel complesso, Statuto Federale e Regolamento Organico risultano coerenti tra loro e allineati al D. Lgs. n. 36/2021.

⁴ I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare:

a. possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; b. possono autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FIS, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING (FISBB)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 11</u> <u>I tesserati</u>	<p>3. Il vincolo sportivo degli atleti ha durata di anni uno ad eccezione della categoria juniores per la quale il vincolo è fissato in due anni. Il Regolamento Organico federale prevede altresì le modalità di svincolo</p> <p>4. Hanno facoltà di tesserarsi alla FISBB persone di genere diverso, di nazionalità italiana, o straniera con residenza italiana, immuni da provvedimenti di radiazione emessi dalla FISBB perché non tesserati per altra Federazione riconosciuta dalle Federazioni internazionali cui appartiene la FISBB.</p> <p>7. In caso di nuovo tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente, la sanzione irrogata dovrà essere scontata per l'intero dal tesserato.</p>
	<u>Art. 14</u> <u>Tesseramento durata e</u> <u>cessazione</u>	<p>1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il Consiglio Federale delibera l'accettazione della domanda di tesseramento.</p> <p>2. Il tesseramento cessa: a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia; c) nei casi previsti dall'art. 9; d) in caso di dimissioni o di mancato rinnovo della tessera.</p>
	<u>Art. 11</u> <u>Tesseramento e</u> <u>trasferimenti</u>	<p>2. La durata del tesseramento per gli atleti è pari alla durata dell'anno sportivo di cui all'art. 5 comma 7 del Regolamento Organico.</p> <p>8. Lo scioglimento del vincolo fra Tesserato e Affiliato è concesso, su domanda del Tesserato anche prima della scadenza dell'anno in corso, nei seguenti casi: a) trasferimento della residenza in altra regione; b) trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare; c) fondati motivi documentati.</p> <p>10. In ogni caso è sempre vietato il duplice tesseramento.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 14</u> <u>Tesseramento, durata e</u> <u>cessazione</u>	<p>1. La Federazione prevede per i propri Atleti sette diverse tipologie di tessere: 1) agonistica; 2) preagonistica; 3) paralimpica; 4) juniores; 5) amatoriale; 6) dirigente sportivo; 7) studentesca. Il periodo di validità di tutti i tipi di tessere è da considerarsi annuale (dal 1° settembre al 31 agosto). Anche per il rinnovo delle tessere, così</p>

		come per le riaffiliazioni (comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Organico), sono previste due finestre, una "ordinaria" e una "straordinaria". I casi di cessazione del tesseramento sono disciplinati dal comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto federale.
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>CAPO II</u> <u>TESSERAMENTO</u> <u>CAVALLI E ALTRI</u> <u>EQUIDI</u></p> <p><u>Art. 34 – “Ruolo federale del cavallo”</u></p>	<p>salvo espressa proroga deliberata dal Consiglio Federale</p> <p>34.1 Tutti gli equidi che svolgono attività sotto l’egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo. 34.2 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce all’equide la qualifica di “atleta”. E’ obbligatorio che per qualsiasi equide di cui si richieda l’iscrizione al Ruolo federale del cavallo, sia già stato registrato all’anagrafe degli equidi come non Destinato alla Produzione di Alimenti “non DPA”.</p> <p>[...]</p> <p>34.3 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo deve essere annualmente rinnovata con il versamento della quota deliberata dal Consiglio Federale. L’iscrizione annuale decorre dal momento in cui perviene a F.I.S.E. il pagamento di detta quota e ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. In caso in cui il Consiglio Federale proroghi il termine di scadenza del tesseramento per come al precedente art. 33.6, è correlatamente prorogato il termine di scadenza dell’iscrizione al Ruolo federale del cavallo, per tutti gli equidi iscritti o rinnovati nell’anno precedente</p>
--	---	---

Commento

Dall’analisi dello Statuto Federale e della documentazione ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri emerge un’impostazione del tutto peculiare in materia di vincolo sportivo, sensibilmente differente rispetto a quella adottata da numerose altre Federazioni sportive nazionali.

La FISE, infatti, ha scelto di escludere espressamente la configurabilità di un vincolo sportivo tra atleta e associazione affiliata. Tale principio trova una formulazione chiara nell’art. 12 dello Statuto Federale, dedicato al tesseramento, ove viene stabilito che “con il tesseramento l’atleta non contrae alcun vincolo sportivo con l’associazione”. La disposizione assume particolare rilievo sistematico poiché non si limita a disciplinare la durata annuale del tesseramento, ma prende posizione in maniera esplicita sul rapporto tra cavaliere e società sportiva, non sostenendo l’esistenza di un rapporto di appartenenza esclusiva assimilabile al tradizionale vincolo sportivo.

Ne deriva un modello federale fondato sulla libertà sportiva del tesserato e sulla non esclusività del rapporto associativo. Tale impostazione trova ulteriore conferma nell'art. 11 dello Statuto, il quale riconosce ai tesserati la possibilità di aderire liberamente ad altri enti o associazioni operanti nel settore equestre, partecipando anche alle relative attività agonistiche, salvo le limitazioni strettamente connesse alle competenze riservate alla Federazione.

Sotto il profilo sistematico, la disciplina FISE appare quindi orientata a privilegiare il principio della libera circolazione sportiva dell'atleta rispetto ad esigenze di stabilità del rapporto atleta-società tipiche di altri ordinamenti federali.

Il tesseramento conserva una funzione organizzativa e di partecipazione all'attività federale, ma non determina la nascita di un diritto di appartenenza esclusiva in favore della società affiliata.

Nei documenti federali FISE non emergono meccanismi disciplinari costruiti per tutelare un rapporto di esclusiva tra atleta e associazione. Manca quindi una disciplina federale che limiti il trasferimento o il tesseramento presso altre strutture associative sulla base di un vincolo sportivo preesistente.

Nel complesso, il sistema FISE appare coerente con un modello associativo più aperto e meno vincolistico, nel quale il rapporto tra atleta e società è fondato principalmente sull'adesione annuale e sulla libera scelta del tesserato, piuttosto che su un meccanismo federale di appartenenza esclusiva.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO (FISG)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 6 – Tesseramento</u>	
	comma 9: vincolo sportivo	9. Il vincolo sportivo contratto in qualità di atleta agonista vincola agli affiliati l’atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai due anni. Le modalità di svincolo sono disciplinate dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive
	comma 10: vincolo categoria amatori	10. Gli amatori potranno procedere al tesseramento individuale, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato, secondo e modalità previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento
	<u>Art. 9 – Tesseramento: durata e cessazione</u>	
	comma 1: Durata	1. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo compreso tra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo
<u>Regolamento affiliazione e tesseramento (RAT)</u>	<u>Art. 18 – Diritti e Doveri dei tesserati</u>	
	comma 4	4. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma settimo dello Statuto, l’attività svolta nell’ambito della FISG è esclusivamente di carattere dilettantistico. Si applicano le norme di cui agli artt. 25 e ss d. lgs. n. 36/21 e succ. mod.
	<u>Art. 21 – Termini e modalità di tesseramento</u>	
	comma 1	1. Il tesseramento può essere richiesto in ogni momento dell’anno, salvo quanto previsto nei regolamenti tecnici e nelle circolari di indizione dei campionati delle discipline a squadre, ed ha validità fino al 30 giugno successivo. Il tesseramento alla FISG ed il suo successivo rinnovo avvengono in forma telematica. In ogni caso, all’atto del primo tesseramento, e di ogni

	<p>comma 6: tesseramento settore Hockey</p> <p><u>Art. 30 – Vincolo sportivo – Principi</u></p> <p><u>Art. 31 – Vincolo sportivo – modalità e durata</u></p> <p><u>comma 1: durata vincolo</u></p> <p><u>comma 2: vincolo Hockey</u></p>	<p>successivo rinnovo, dovranno essere inviati in FISG i moduli di tesseramento, sottoscritti dai tesserati ed anche dai legali rappresentanti dei rispettivi affiliati ove il tesseramento venga richiesto per il tramite di un affiliato.</p> <p>6. Per il tesseramento nel settore hockey si rinvia all’art. 31 e seguenti del presente Regolamento.</p> <p>Con il tesseramento si costituisce il vincolo sportivo tra l’atleta e l’affiliato, consistente nell’obbligo per l’atleta di praticare la disciplina sportiva prescelta esclusivamente nell’interesse dell’affiliato destinatario dell’obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro affiliato senza consenso del primo ente. Per le discipline dell’hockey e del curling il giocatore tesserato può essere “utilizzato” da una società terza per un periodo determinato di tempo secondo le modalità previste dalla circolare annuale affiliazione e tesseramento. Analogamente in caso di aggregazione di due società (c.d. farm team) che potrà avvenire sulla base delle disposizioni di settore annualmente previste.</p> <p>Il vincolo si determina in modo automatico conseguentemente al tesseramento tra tesserato ed affiliato, in applicazione delle norme statutarie e di quelle previste dal presente regolamento per gli atleti provenienti da federazione straniera.</p> <p>Il vincolo viene meno nel caso in cui cessi l’efficacia del nulla-osta (transfer card) da parte della federazione di appartenenza, sempre che questo risulti indispensabile per il tesseramento dell’atleta ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 37.</p> <p>Il tesserato come amatore svolge la propria attività ludico-motoria e sportiva in generale in via occasionale e senza alcun vincolo sportivo.</p> <p>1. Il vincolo ha la durata pari a quella dell’anno sportivo, salvo quanto di seguito disposto con esclusivo riferimento alla disciplina dell’Hockey.</p> <p>2. Per la sola disciplina dell’Hockey il vincolo sportivo opera secondo le seguenti modalità:</p>
--	--	---

		<p>a) gli atleti di età inferiore ai 14 anni sono vincolati per l'affiliato per il solo anno sportivo in cui è rilasciata la tessera;</p> <p>b) gli atleti a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui abbiano compiuto i 14 o 16 anni sono vincolati per l'affiliato per la durata di due stagioni sportive sino alla stagione sportiva nella quale compiano rispettivamente il 16° ed il 18° anno di età. Gli atleti che abbiano compiuto 13 o 15 anni, sono tesserati e vincolati per una sola stagione sportiva;</p> <p>c) Il vincolo biennale di cui al punto b) si applica a partire dalla stagione sportiva 2024/2025;</p>
	comma 3	<p>3. Dalla stagione sportiva in cui l'atleta compie 18 anni, il vincolo ha durata annuale. Le citate età, riferite anche al precedente comma 2, devono essere compiute alla data del 30 giugno di ogni anno.</p>
	comma 4	<p>4. L'atleta che compie 16 anni entro il 30 giugno ha facoltà di recedere dal tesseramento entro il 30 aprile di ciascun anno, con efficacia al termine della stagione sportiva in corso, sempre nel rispetto del vincolo biennale di cui al precedente art. 31 comma 2 lettera b), tramite comunicazione esclusivamente via email da inviare obbligatoriamente alla società presso la quale è tesserato e alla FISG all'indirizzo svincolo@fisg.it. In caso di mancata revoca la società potrà rinnovare il tesseramento dell'atleta con conseguente vincolo per ulteriori due anni.</p>
	comma 5	<p>5. Al termine del periodo di vincolo, gli atleti potranno richiedere il rinnovo del tesseramento per il medesimo affiliato presso il quale erano tesserati al momento in cui si era concluso il precedente periodo di vincolo attraverso una domanda di nuovo tesseramento che dovrà essere presentata con le modalità e i termini di cui all'art. 21 del presente regolamento.</p>
	comma 6: premio di tesseramento – Hockey	<p>6. Nella disciplina dell'Hockey, l'atleta svincolato potrà richiedere un nuovo tesseramento per qualsivoglia società affiliata ma quest'ultima, salvo che l'atleta abbia già compiuto i 40 anni, dovrà versare un premio di tesseramento calcolato sulla base dei parametri stabiliti nell'allegato A al presente regolamento.</p>
	comma 7	<p>7. In caso di mancato versamento del Premio di Tesseramento o dell'indennità di Formazione determinata, si applicherà quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.</p>
	comma 8	<p>8. In caso di stipula di contratto di lavoro sportivo ai sensi del d.lgs. 36/2021, l'atleta potrà esser</p>

	<p><u>Art. 35 - Tesseramento Gruppi Sportivi Militari</u></p>	<p>della stagione). Il vincolo cessa inoltre nei casi di cui all'art. 27, 28 e 35 del presente regolamento. Il vincolo cessa altresì quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla FISG, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto o non si proceda al rinnovo d'autorità in caso di vincolo biennale o di contratto di lavoro sportivo entro il 1° settembre di ogni anno.</p> <p>I Gruppi Sportivi Militari e di Stato possono tesserare atleti secondo i limiti numerici previsti per gli altri affiliati alla FISG. L'atleta che ottiene l'arruolamento volontario ha diritto di essere tesserato d'autorità per il Gruppo Sportivo dell'Ente militare o del Corpo cui è assegnato.</p> <p><u>Il trasferimento potrà essere effettuato previa richiesta dell'Ente anche durante l'anno sportivo, in deroga ai termini di tesseramento</u></p>
--	---	---

Commento

Pur essendo la disciplina normativa univoca occorre evidenziare che vengono tracciate delle **distinzioni a seconda delle diverse discipline sportive** (Hockey, Para ice hockey, Artistico, Danza, Sincro, Pista lunga, Short track, Curling, Wheelchair curling, Stock sport).

Con riguardo alla FISG sussiste tra i tesserati e gli affiliati il vincolo della **durata annuale** (contestuale al tesseramento); tuttavia, nella sola disciplina dell'Hockey, viene riconosciuta la possibilità di vincolare un atleta per una **durata massima biennale** a seconda delle categorie in cui milita.

Il **premio di tesseramento e/o l'indennità di formazione** viene determinato tramite un meccanismo di calcolo previsto nello stesso RAT all'allegato n. 1 e si basa su tre fattori principali:

- Fattore Età
- Fattore Gioco
- Fattore Lega

Gli importi versati *annualmente* dagli affiliati a titolo di Premi di Tesseramento o di Indennità di Formazione confluiscono nel **Fondo Premi di Tesseramento e Indennità di Formazione**, gestito dalla FISG, che ha la finalità di promuovere la disciplina sportiva Hockey giovanile italiana.

Alla luce del quadro normativo indicato, **la FISG si è adeguata a quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2021 e dalla L. n. 112/2023.**

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 4: instaurazione dei rapporti federali</u>	
	comma 7: tesserati	7. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli Affiliati, chiedono il tesseramento alla FISI stessa, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa e partecipando poi all'attività sportiva agonistica.
	comma 8: tesseramento annuale	8. La validità della tessera è annuale, con scadenza in ogni caso al termine della stagione sportiva per la quale viene emessa , il cui periodo di decorrenza è fissato convenzionalmente con inizio al 1° giugno di ciascun anno e termine al 31 maggio dell'anno successivo.
	comma 9: trasferimento	9. Il trasferimento di ogni Tesserato da un Affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni anno di tesseramento <u>non sussistendo tra i Tesserati e gli Affiliati FISI alcun vincolo sportivo.</u>
<u>Regolamento Organico Federale</u>	<u>Art. 17</u>	
	comma 1: durata tesseramento	1. Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° giugno, o altro momento in cui venisse richiesto e accettato, sino al 31 maggio dell'anno successivo.
	comma 4: Trasferimento	4. Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione agonistica non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo, salvo quanto previsto dall'art. 13. È esclusa ogni forma di prestito.
	<u>Art. 21: Tesserato reclutato</u>	Il soggetto già tesserato alla FISI per una società civile, che nel corso dell'anno sportivo venga reclutato, potrà richiedere il tesseramento per il GSNMS in cui è inserito per il tramite dello stesso. I punti conseguiti dall'atleta nel corso dell'intera stagione sportiva verranno attribuiti integralmente alla società civile di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria 13 Generale dell'avviso di trasferimento; i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data verranno attribuiti al Gruppo Sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI (FISR)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 9</u> <u>I Tesserati</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il rapporto tra FISR e persone fisiche è regolato dal tesseramento. 2. Sono tesserati alla FISR: a) gli atleti, che praticano le attività rotellistiche a livello agonistico e non agonistico; l'età minima per il tesseramento agonistico è di 8 anni; b) gli amatori, che praticano le attività rotellistiche in maniera non agonistica, anche discontinua, in considerazione della larga diffusione della pratica delle attività rotellistiche; c) gli associati degli Affiliati in qualità di dirigenti e soci, secondo le prerogative e le funzioni svolte all'interno della propria associazione o società sportiva; d) i tecnici sportivi, inquadrati nei rispettivi Albi federali; e) i ruoli tecnici, identificati nelle figure tecniche di supporto alla realizzazione delle gare, definiti nelle norme regolamentari delle discipline sportive federali; f) gli Ufficiali di Gara (UdG), distinti in arbitri di hockey e giudici di gara, che partecipano alle manifestazioni sportive, senza vincolo di subordinazione, per assicurarne la regolarità. Essi sono inquadrati nel Comitato Ufficiali di Gara, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento, come previsto all'articolo 63 del presente Statuto; g) i medici ed i fisioterapisti federali; h) i dirigenti federali, centrali e periferici, che abbiano assunto l'incarico a seguito di elezione o di nomina; i) i benemeriti, nominati tali dal Consiglio Federale; f) il Presidente Onorario ed i tesserati onorari, nominati dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio Federale. 3. Gli Affiliati curano il tesseramento dei propri atleti, medici, dirigenti e associati. Per i componenti l'organo direttivo il tesseramento è obbligatorio. Gli ufficiali di gara, i tecnici e gli amatori provvedono a tesserarsi direttamente alla FISR. I dirigenti centrali e periferici, i medici, i fisioterapisti ed i tecnici federali nonché i benemeriti e gli onorari, sono tesserati a cura della segreteria generale della FISR. 4. Tutte le operazioni inerenti tesserati minorenni, sia atleti sia amatori, devono essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <u>Durata ed effetti del</u> <u>tesseramento atleta</u></p>	<p>e dallo stesso tesserato minore dal compimento dei 14 anni di età.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il tesseramento ha durata annuale e termine in coincidenza con la chiusura della stagione sportiva. 6. Il tesseramento cessa: a) per cessazione dalla FISR dell'associazione o società di appartenenza; b) per mancato rinnovo del tesseramento; c) per revoca, a seguito di provvedimenti disposti dai competenti organi di giustizia federale; d) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per revoca dell'incarico o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; e) per dimissioni della persona tesserata direttamente alla FISR. 7. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria generale della FISR sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata. 8. Il regolamento organico stabilisce le procedure del tesseramento e del suo rinnovo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport delle discipline federali esclusivamente nell'interesse della società sportiva affiliata e titolare del tesseramento e gli è vietato praticare la stessa disciplina sportiva con altra affiliata, salvo il consenso della società sportiva titolare del tesseramento. 2. Il tesseramento si rinnova per la stagione sportiva successiva con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento Organico Federale. 3. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva. Sono fatti salvi le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi sono previsti nel Regolamento Organico Federale.
--	---	---

<p style="text-align: center;"><u>Regolamento Organico</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 8 Generalità</u></p>	<p>4. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile tesserare alla Federazione tutte le figure previste all'articolo 9 dello Statuto federale secondo le disposizioni previste nei successivi articoli del presente Regolamento. 2. Con il tesseramento, i tesserati, instaurano con la Federazione un rapporto giuridico-sportivo. 3. Il Tesseramento ha durata annuale. 4. In funzione della qualifica il tesseramento può essere effettuato: a) attraverso le Società sportive: per i componenti del Consiglio Direttivo / dell'organo Amministrativo, dirigenti e Medici societari, Soci, Atleti (agonisti), Amatori (non agonisti); b) direttamente dalla FISR: per Dirigenti e Medici Federali, Amatori (non agonisti), Tecnici sportivi e Ruoli Tecnici iscritti negli Albi federali, soci onorari o benemeriti. 5. Per le figure tecniche il tesseramento può avere luogo solo successivamente alla iscrizione nel rispettivo Albo federale come successivamente regolamentato. 6. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata, per mezzo degli appositi moduli e secondo le procedure, anche telematiche se previste, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 7. La richiesta deve fare espresso riferimento alla conoscenza e al rispetto da parte dell'interessato dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alla normativa antidoping ed al vincolo di giustizia. 8. Per i tesserati, in conseguenza del tesseramento alla FISR, derivano una serie di doveri e diritti così come previsti rispettivamente dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Federale. 9. In caso di mancato rinnovo del tesseramento, gli interessati non possono svolgere l'attività per la quale sono abilitati e, nel caso iscritti all'Albo, vengono posti in posizione di "non
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> <u>Tesseramento e vincolo sportivo atleti agonisti</u></p>	<p>tesserato”, salvo eventuali ulteriori limitazioni previste dai rispettivi regolamenti di categoria.</p> <p>10. I Regolamenti di categoria possono prevedere la cancellazione dall’Albo a seguito del ripetersi del mancato tesseramento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il tesseramento si costituisce il vincolo in favore di una Società sportiva affiliata. Il vincolo impegna l’atleta a fornire le proprie prestazioni sportive in esclusiva alla stessa, per la stagione sportiva cui è riferito, ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica e tecnica della Società sportiva con la quale è tesserato. In casi eccezionali e regolamentati, previsti al successivo articolo 19, l’atleta, con esplicito consenso dell’associato vincolante, potrà praticare le discipline federali con altra Società sportiva. 2. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dal terzo anno di età per l’attività non agonistica e a partire dall’ottavo anno di età per l’attività agonistica. 3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data di richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato richiesto. 4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l’atleta o, in caso di minore, l’esercente la potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo, di giustizia nonché sottoscrivere l’obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping. 5. Gli atleti possono prendere parte all’attività negli specifici settori Federali: Artistico, Action, Hockey, per i quali sono tesserati. 6. Le Società sportive devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante l’idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e conservarla agli atti, sotto la propria responsabilità. 7. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono vigilare affinché la validità del
--	--	---

		<p>certificato medico di idoneità sportiva agonistica copra l'intera durata del tesseramento.</p> <p>Costituzione del Vincolo</p> <p>8. A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, e con esclusione degli atleti tesserati per la disciplina skateboarding, con il tesseramento si costituisce un vincolo pluriennale a favore della Società sportiva, per una durata massima di 4 anni; lo stesso vincolo si costituisce anche dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono i 16 e i 20 anni. A partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età, la durata del vincolo è annuale.</p> <p>9. Il vincolo pluriennale permette alla Società sportiva vincolante, di rinnovare automaticamente il tesseramento dell'atleta per un periodo massimo di 4 anni a fronte dei doveri che la Società sportiva assume nei confronti dell'atleta di cui all'art. 7 lettera b) dello Statuto Federale.</p> <p>Trasferimento del Vincolo</p> <p>10. Il vincolo può essere trasferito tramite il nulla osta da parte della Società sportiva con cui l'atleta è tesserato (trasferimento) secondo le modalità previste al successivo art. 19.</p> <p>Decadenza del Vincolo</p> <p>11. Il vincolo decade: a) per mancata riaffiliazione della Società sportiva entro la scadenza prevista, escluso il periodo di riaffiliazione con mora; b) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta, entro i termini previsti dalle Norme annuali; c) a seguito degli altri casi di cessazione della Società sportiva di tesseramento previsti all'art. 07; d) nelle sole discipline dell'hockey, per rinuncia od esclusione della squadra da un Campionato Seniores in corso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che hanno preso parte al campionato in cui si è verificata l'esclusione o la rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra si ritira o viene esclusa rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali; e) nelle sole discipline dell'hockey, per mancata iscrizione o rinuncia al Campionato Seniores, prima</p>
--	--	---

		<p>dell'inizio del campionato stesso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che, in base alle norme vigenti, avrebbero potuto prendere parte a quel campionato con la Società sportiva che non si è iscritta o rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra che non si iscrive o rinuncia, che avrebbero potuto prendere parte al campionato a cui si rinuncia, rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali.</p> <p>Scadenza naturale del vincolo</p> <p>12. Il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età. Alla scadenza prevista al 16°, al 20° o al 24° anno di età, e fino alla stagione precedente quella del compimento del 34° anno di età, contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo tesseramento con altra Società sportiva, quest'ultima è tenuta al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva d'origine come previsto dall'art. 22, salvo rinuncia espressa della Società sportiva avente diritto.</p> <p>13. Per il nuovo tesseramento nella stagione sportiva successiva a quella del compimento del 34° anno di età e per tutte le stagioni a seguire non è dovuto il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.</p> <p>Scioglimento del Vincolo</p> <p>14. Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di provvedimento del giudice come previsto dal successivo art. 20.</p> <p>Norme generali sul vincolo</p> <p>15. tutti i casi di trasferimento, decadenza, scadenza naturale e scioglimento del vincolo consegue automaticamente il termine del tesseramento in corso di validità. Gli atleti devono esprimere il consenso alla costituzione di un nuovo vincolo con un nuovo tesseramento.</p> <p>16. Il vincolo termina con il tesseramento: a) per le categorie degli amatori (non agonisti); b) fino al termine della stagione sportiva in cui l'atleta compie il 12° anno; c) a partire dalla</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Norme per l'attività 2025/2026 – Hockey (Inline e Pista)</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4 Durata, effetti e modalità del tesseramento atleti</u></p>	<p>stagione sportiva successiva a quello in cui compie il 24° anno di età; d) per i tesserati dello skateboarding.</p> <p>17. Fino alla costituzione del primo vincolo pluriennale (stagione successiva al compimento del 12° anno), è possibile tesserarsi con altra Società sportiva in qualunque momento della stagione sportiva, su semplice richiesta dell' esercente la potestà genitoriale, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta a FISR e alla Società sportiva con cui si interrompe il tesseramento, secondo le procedure previste.</p> <p>1. In applicazione del Decreto Legislativo n. 36 del 28/01/2021 e successive modifiche e di quanto previsto all'articolo 10 dello Statuto Federale¹, dalla stagione sportiva 2024/25, le società sportive non possono più procedere al rinnovo automatico del tesseramento degli atleti. ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.3.</p> <p>2. Gli atleti sono liberi di rinnovare con la stessa società sportiva di tesseramento della precedente stagione (2024/25) o di tesserarsi con altra società sportiva. Sono fatte salve le eventuali indennità o premi. In entrambi i casi è consentito effettuare i tesseramenti dal 01 Agosto 2025 ed è possibile tesserare atleti in qualunque momento della stagione, fino al 27 Giugno 2026. I limiti di utilizzo di questi tesserati sono definiti dalle presenti norme. Tutti i tesseramenti avranno la scadenza naturale al 31 Luglio 2026 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.3. Possono essere tesserati: a) in qualità di agonisti gli atleti dalla classe 2017 e precedenti; b) in qualità di non agonisti gli atleti dalla classe 2018 e successive e tutti coloro nati negli anni precedenti ma non partecipanti alle attività sportive agonistiche (Amatori).</p> <p>Rinnovo in continuità</p> <p>Per effettuare il rinnovo in continuità, che consiste nella conferma del tesseramento presso la società sportiva con cui l'atleta risulta tesserato al 31 Luglio 2025 (2024/25), la società sportiva dovrà preventivamente assicurarsi della volontà dell'atleta di rinnovare il tesseramento. Avuto il consenso, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata dell'applicativo di tesseramento,</p>
--	---	---

		<p>selezionare la scheda RINNOVI, procedendo come nelle stagioni precedenti. Effettuato il rinnovo è obbligatorio acquisire la firma dell'atleta sul modulo di tesseramento utilizzando una delle seguenti opzioni [<i>si veda per esteso art. 4.2.1. del Regolamento in questione</i>].</p> <p>Tesseramento con altra società sportiva</p> <p>Il nuovo tesseramento di atleti già precedentemente tesserati con altra società sportiva può essere soggetto al pagamento del premio di formazione tecnica o dell'indennizzo di addestramento nei casi e nelle modalità che sono definite con delibera del Consiglio Federale. Le procedure di pagamento dei premi e quelle di tesseramento degli atleti non sono vincolate le une alle altre. Il tesseramento dell'atleta è libero e immediatamente efficace. Il rapporto economico tra la società che tesserava l'atleta e le società beneficiarie dei premi è regolato dall'art. 4.4 di queste norme. La procedura di tesseramento è la stessa di quella prevista per il Primo Tesseramento fatto salvo l'utilizzo dell'anagrafica già presente in archivio (<i>ricercare l'atleta inserendo "cognome virgola spazio iniziale del nome"</i>).</p> <p>3. La durata del tesseramento può essere fissata in una data successiva al 31/07/2026 sulla base di un contratto di lavoro sportivo liberamente sottoscritto tra la società sportiva e l'atleta e depositato presso la federazione nelle modalità definite nelle norme specifiche approvate dal Consiglio Federale (REGOLAMENTO CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO PER ATLETI E TESSERATI, Art. 3 – DEPOSITO DEI CONTRATTI IN FEDERAZIONE). In questo caso, l'atleta si intende vincolato con la società sportiva fino al termine della stagione (31/07) nel corso della quale scade il contratto di lavoro sportivo e la società sportiva potrà rinnovare il tesseramento dell'atleta alla scadenza di ogni stagione fino alla scadenza del contratto di lavoro sportivo.</p> <p>4. Nel caso di tesseramento di atleti di età maggiore di 12 anni precedentemente tesserati per altra società, può essere previsto il pagamento di un premio di formazione tecnica o di un indennizzo di addestramento da parte della società sportiva che tesserava l'atleta nei confronti delle società sportive che hanno</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Action e Artistico – Norme per il Tesseramento 2025/2026</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4 Durata, effetti e modalità del tesseramento atleti</u></p>	<p>contribuito alla formazione dell'atleta stesso, in funzione di quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto Federale e dalle delibere del Consiglio Federale in materia. Nel caso sia previsto il pagamento di premio o indennizzo, la società sportiva che tesserava l'atleta dovrà depositare nell'area documentale, entro tre mesi dalla data del tesseramento, il modello TA11 attestante il pagamento del dovuto alle società destinatarie. In caso di mancato pagamento, le società aventi diritto, improrogabilmente entro il termine della stagione sportiva, potranno richiedere a Skate Italia di intervenire, con apposito provvedimento, sulla società sportiva morosa. Il ritardato o mancato pagamento dei premi non influisce in alcun modo sulla regolarità del tesseramento e sulla possibilità per l'atleta di prendere regolarmente parte all'attività con la nuova società sportiva. Per il calcolo degli importi si rimanda alla relativa norma approvata dal Consiglio Federale e disponibile sul sito Skate Italia al seguente percorso: Tesseramento -> Normative.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In applicazione del Decreto Legislativo n. 36 del 28/01/2021 e successive modifiche e di quanto previsto all'articolo 10 dello Statuto Federale¹, dalla stagione sportiva 2024/25, le società sportive non possono più procedere al rinnovo automatico del tesseramento degli atleti ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.3. 2. Gli atleti sono liberi di rinnovare con la stessa società sportiva di tesseramento della precedente stagione (2024/25) o di tesserarsi con altra società sportiva. Sono fatte salve le eventuali indennità o premi. In entrambi i casi è consentito effettuare i tesseramenti dal 1° ottobre 2025 ed è possibile tesserare atleti in qualunque momento della stagione, fino al 15 settembre 2026. I limiti di utilizzo di questi tesserati sono definiti dalle presenti norme. Tutti i tesseramenti avranno la scadenza naturale al 30/09/2026 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.3. Possono essere tesserati: a) in qualità di agonisti gli atleti dalla classe 2017 e precedenti; b) in qualità di non agonisti gli atleti dalla classe 2018 e successive e tutti coloro nati negli anni precedenti ma non
--	---	--

		<p>partecipanti alle attività sportive agonistiche (Amatori).</p> <p>Rinnovo in continuità</p> <p>Per effettuare il rinnovo in continuità, che consiste nella conferma del tesseramento presso la società sportiva con cui l'atleta risulta tesserato al 30 settembre 2025 (2024/25), la società sportiva dovrà preventivamente assicurarsi della volontà dell'atleta di rinnovare il tesseramento. Avuto il consenso, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata dell'applicativo di tesseramento, selezionare la scheda RINNOVI, procedendo come nelle stagioni precedenti. Effettuato il rinnovo è obbligatorio acquisire la firma dell'atleta sul modulo di tesseramento utilizzando una delle seguenti opzioni [<i>si veda per esteso art. 4.2.1. del Regolamento in questione</i>].</p> <p>Tesseramento con altra società sportiva</p> <p>Il nuovo tesseramento di atleti già precedentemente tesserati con altra società sportiva può essere soggetto al pagamento del premio di formazione tecnica o dell'indennizzo di addestramento nei casi e nelle modalità che sono definite con delibera del Consiglio Federale. Le procedure di pagamento dei premi e quelle di tesseramento degli atleti non sono vincolate le une alle altre. Il tesseramento dell'atleta è libero e immediatamente efficace. Il rapporto economico tra la società che tesserava l'atleta e le società beneficiarie dei premi è regolato dall'art. 4.4 di queste norme. La procedura di tesseramento è la stessa di quella prevista per il Primo Tesseramento fatto salvo l'utilizzo dell'anagrafica già presente in archivio (<i>ricercare l'atleta inserendo "cognome virgola spazio iniziale del nome"</i>).</p> <p>3. La durata del tesseramento può essere fissata in una data successiva al 30/09/2026 sulla base di un contratto di lavoro sportivo liberamente sottoscritto tra la società sportiva e l'atleta e depositato presso la federazione nelle modalità che saranno definite con apposita normativa deliberata dal Consiglio Federale. In questo caso, la durata del tesseramento verrà fissata al termine della stagione nel corso (30/09) della quale scade il contratto di lavoro sportivo e la società sportiva potrà rinnovare il tesseramento dell'atleta alla scadenza di ogni</p>
--	--	---

		<p>stagione fino alla scadenza del contratto di lavoro sportivo.</p> <p>4. Nel caso di tesseramento di atleti di età maggiore di 12 anni precedentemente tesserati per altra società, può essere previsto il pagamento di un premio di formazione tecnica o di un indennizzo di addestramento da parte della società sportiva che tessera l'atleta nei confronti delle società sportive che hanno contribuito alla formazione dell'atleta stesso, in funzione di quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto Federale e dalle delibere del Consiglio Federale in materia. Nel caso sia previsto il pagamento di premio o indennizzo, la società sportiva che tessera l'atleta dovrà depositare nell'area documentale, entro tre mesi dalla data del tesseramento, il modello TA11 attestante il pagamento del dovuto alle società destinatarie. In caso di mancato pagamento, le società aventi diritto, improrogabilmente entro il termine della stagione sportiva, potranno richiedere a Skate Italia di intervenire, con apposito provvedimento, sulla società sportiva morosa. Il ritardato o mancato pagamento dei premi non influisce in alcun modo sulla regolarità del tesseramento e sulla possibilità per l'atleta di prendere regolarmente parte all'attività con la nuova società sportiva. Per il calcolo degli importi si rimanda alla relativa norma approvata dal Consiglio Federale e disponibile sul sito Skate Italia al seguente percorso: Tesseramento -> Normative.</p>
--	--	---

Commento

La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di vincolo sportivo, affidando tale compito alle specifiche norme per il tesseramento (i.e. *“Norme per l'attività 2025/2026 – Hockey (Inline e Pista)”* e *“Action e Artistico – Norme per il Tesseramento 2025/2026”*, di seguito per brevità i **“Regolamenti”**) dei settori federali Artistico, Action e Hockey, di cui all'art. 15 co.5 del Regolamento Organico Federale.

Nello specifico, i due Regolamenti prevedono la stessa struttura e impostazione, con alcune minime diversità con riferimento alle tempistiche per effettuare i tesseramenti ed alla scadenza naturale degli stessi (i.e. 31 luglio 2026 per il settore Hockey, 30 settembre 2026 per i settori Action e Artistico, fatte salve eventuali deroghe previste dallo specifico contratto di lavoro sportivo liberamente sottoscritto tra la società sportiva e l'atleta e regolarmente depositato presso la Federazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.3 dei Regolamenti).

In particolare, i Regolamenti stabiliscono, anzitutto, che in applicazione del D.Lgs. n. 36/2021, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale, dalla stagione sportiva 2024/2025, le società sportive non possono più procedere al rinnovo automatico del tesseramento degli atleti, fatte salve eventuali deroghe previste dal contratto di lavoro sportivo liberamente sottoscritto tra atleta e società (art. 4.1).

Quindi, viene espressamente stabilito come gli atleti siano liberi di rinnovare con la stessa società sportiva di tesseramento della precedente stagione o di tesserarsi con altra società, fatti salvi eventuali premi di formazione tecnica o indennizzi di addestramento, nei casi e nelle modalità definiti dal Consiglio Federale (da ultimo con delibera n. 138 del 07/07/2025, rinvenibili al seguente link: <https://www.fisir.it/tesseramento/normative.html>).

In merito a tali premi e indennizzi, nello specifico, interviene l'art. 4.4 dei Regolamenti, il quale dispone che, nel caso di tesseramento di atleti di età maggiore di 12 anni precedentemente tesserati per altra società, possa essere previsto il pagamento di un premio o indennizzo da parte della società sportiva che tesserò l'atleta, nei confronti delle società sportive che hanno contribuito alla formazione dell'atleta stesso.

In caso di mancato pagamento di tali importi, le società aventi diritto potranno richiedere alla Federazione di intervenire, con apposito provvedimento, sulla società sportiva morosa. Sul punto, si sottolinea che, in ogni caso, il ritardato o mancato pagamento dei premi/indennizzi non influisce in alcun modo sulla regolarità del tesseramento e sulla possibilità per l'atleta di prendere regolarmente parte all'attività sportiva con la nuova società.

FEDERAZIONE SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD (FISSW)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 5</u> Comma 13	La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta per un periodo non superiore alla durata dell'anno sportivo, salvi i casi di rinnovo, scioglimento o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico secondo la legislazione vigente.
	<u>Art. 72</u> Comma 4	Gli atleti tesserati a favore di un affiliato sono ad esso vincolati per un periodo pari alla durata dell'anno sportivo.
	<u>Art. 74</u> Comma 5	I tesserati che non intendessero rinnovare il proprio tesseramento alla FISN con il medesimo affiliato potranno comunicare la propria volontà all'affiliato di precedente appartenenza ed alla FISN a mezzo raccomandata a.r.. In tal caso questi saranno liberi di tesserarsi con altro sodalizio. Laddove l'atleta non comunichi la propria volontà entro il termine dell'anno sportivo il vincolo con l'affiliato di appartenenza si intenderà rinnovato anche per la stagione sportiva successiva.
	<u>Art. 77</u> Comma 1	Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione sportiva. È esclusa ogni forma di prestito.

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO (FITA)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p align="center"><u>Art. 41</u> <u>Vincolo Sociale</u></p>	<p>All'atto del tesseramento, l'Atleta avente un'età \geq (maggiore uguale) a dieci anni contrae con la propria società sportiva di appartenenza un vincolo fino al 31 agosto dell'anno in corso. Solo gli atleti aventi la qualifica di "Atleta di interesse nazionale" sono vincolati con la società di appartenenza sia per l'anno in cui è contratto il vincolo che per l'anno successivo. Comunque allo scadere del Quadriennio Olimpico tutti gli Atleti potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure e i modi stabiliti dal Regolamento Organico. Nei casi previsti dal Regolamento Organico il Consiglio federale può svincolare l'atleta in qualsiasi momento.</p>
<p><u>Regolamento Organico</u></p>	<p align="center"><u>Art. 15</u> <u>Vincolo Sociale</u></p>	<p>1) Con il tesseramento federale, l'atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società Sportiva di appartenenza come previsto dall'art. 41 dello Statuto Federale.</p> <p>2) Solo gli atleti aventi la qualifica di "Atleta di interesse nazionale" sono vincolati con la società di appartenenza sia per l'anno in cui è contratto il vincolo che per l'anno successivo.</p> <p>3) Allo scadere del quadriennio olimpico gli atleti potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure ed i modi stabiliti nel presente articolo.</p> <p>4) Lo scioglimento del vincolo sociale nel corso dell'anno per il trasferimento ad altra Affiliata è autorizzato automaticamente per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scioglimento dell'Affiliata; b) mancata riaffiliazione della Affiliata entro il 31 agosto; c) trasferimento della sede di allenamento dell'Affiliato; d) documentato cambiamento di residenza; e) documentato cambiamento di circoscrizione per i residenti nei Comuni suddivisi in circoscrizioni; f) trasferimento di domicilio (in Comune diverso) per motivi di studio o lavoro; g) arruolamento nei corpi militari o paramilitari. <p>5) In caso di trasferimento durante il corso dell'anno i punti aggiuntivi conseguiti</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 16 - Richiesta di trasferimento per rinuncia della Società a partecipare ai Campionati Federali</u></p>	<p>dall'atleta vengono ripartiti tra le due società: i punti conseguiti prima del trasferimento andranno alla società di appartenenza ed i successivi alla nuova.</p> <p>6) Il Consiglio Federale, per gli Atleti, tenuto conto di ogni circostanza, ha la facoltà di autorizzare il trasferimento ad altra Affiliata per ragioni di particolare e comprovata gravità.</p> <p>7) Il Consiglio Federale, quando ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del trasferimento, può autorizzare l'Atleta Azzurro ad allenarsi presso altra Affiliata ed essere assistito dalla stessa durante le competizioni fino al naturale svincolo previsto dall'art. 15 del presente regolamento.</p> <p>8) Per quanto riguarda i casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) l'Atleta che, nel corso dell'anno, rientra nella sede di origine dovrà ritornare all'Affiliato di provenienza.</p> <p>1) Ove una Società rinunci a partecipare ad uno dei vari Campionati Nazionali, cui ha diritto, l'Atleta interessato a tale partecipazione, può inoltrare alla Società di appartenenza ed al Consiglio Federale, richiesta di tesseramento per un'altra Società, non oltre 10 giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell'intenzione della Società di rinunciare a partecipare al Campionato in oggetto. [...]</p>
--	--	--

Commento

I regolamenti federali prevedono che il tesseramento abbia validità annuale per gli atleti con età maggiore o uguale a dieci anni. Tuttavia, nel caso di atleti aventi la qualifica di “*Atleti di interesse nazionale*”, la durata del vincolo sportivo con la società di affiliazione è biennale, ossia per l'anno in cui è contratto il vincolo (sottoscrizione del tesseramento) e per quello immediatamente successivo.

Sono comunque previste dal Regolamento Organico ipotesi di scioglimento del vincolo sociale nel corso dell'anno per il trasferimento ad altra affiliata che operano:

- i) Automaticamente: nel caso di a) scioglimento dell'Affiliata; b) mancata riaffiliazione della Affiliata entro il 31 agosto; c) trasferimento della sede di allenamento dell'Affiliato; d) documentato cambiamento di residenza; e) documentato cambiamento di circoscrizione per i residenti nei Comuni suddivisi in circoscrizioni; f) trasferimento di domicilio (in Comune diverso) per motivi di studio o lavoro; g) arruolamento nei corpi militari o paramilitari;

ii) Su istanza dell'atleta: in caso sussistano ragioni di particolare comprovata gravità. In tali casi, l'atleta può richiedere al Consiglio Federale l'autorizzazione per il trasferimento ad un'altra affiliata.

Inoltre, è sancito che allo scadere di ogni quadriennio olimpico, tutti gli atleti abbiano facoltà di chiedere lo scioglimento del vincolo sociale secondo le procedure e i modi stabiliti nel Regolamento Organico.

		<p>l'atleta dovrà intendersi vincolato e la società sportiva potrà esercitare il rinnovo del tesseramento per un nuovo periodo.</p> <p>L'atleta ha comunque, durante il vincolo, la facoltà di essere trasferito con il consenso (cd. nulla osta) dell'affiliato di appartenenza ad un altro soggetto affiliato con il quale si stabilirà analogo vincolo. In questo caso il vincolo con il nuovo affiliato si instaura dal momento di approvazione del trasferimento e ha durata sino al completamento della stagione sportiva in cui termina il biennio secondo quanto già disciplinato al punto 30.6 e 30.7.</p> <p>Nel caso di diniego, l'atleta ha facoltà di appellarsi al Consiglio Federale il quale, ricorrendo gravi e giustificati motivi, può autorizzare il trasferimento anche in assenza di nulla osta.</p> <p>Il vincolo tra atleta e affiliato può essere sciolto, oltre ai casi previsti dall'art. 3.20 dello Statuto Federale, anche nel caso di mancata riaffiliazione dell'associazione sportiva entro il 31 Dicembre.</p> <p>La fusione o incorporazione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione o incorporazione.</p>
--	--	---

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO (FITAV)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 6</u> <u>Tesserati</u>	<p>1. [...]</p> <p>13. L'atleta, titolare di un'unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività in una o più discipline di cui all'articolo 1, comma 4.</p> <p>14. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.</p> <p>15. Il vincolo che l'atleta contrae con l'A.S. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno, è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel regolamento organico.</p> <p>16. [...].</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 6</u> <u>Tesserati</u>	<p>1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla FITAV. [...].</p> <p>2. Il rinnovo annuale della tessera alla FITAV dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, dello statuto, deve svolgersi, per l'atleta, il tecnico e l'ufficiale di gara, prima dell'inizio dell'attività sportiva, secondo le modalità stabilite annualmente dal C.F.</p> <p>3. L'età minima per il rilascio alla persona della tessera per lo svolgimento dell'attività didattica è al compimento dei sei anni e per quella sportiva al compimento dei tredici anni.</p> <p>4. Le tessere d'onore possono essere conferite, su proposta del Presidente federale, dall'Assemblea Nazionale per il quadriennio in corso e per quello successivo o, se specificamente precisato nelle delibere assembleari, a carattere vitalizio. Il Presidente federale o il Consiglio Federale possono conferire le tessere di benemerenzza con validità annuale.</p> <p>5. All'atto del primo tesseramento, compreso nell'arco dell'anno, l'interessato deve depositare agli atti della A.S.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione incondizionata di accettazione delle norme di cui all'art. 5, comma 14, dello statuto FITAV; • il consenso in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30/06/2003.

		<p>6. Il tesserato, ai sensi dell'art. 6, comma 15, dello statuto, al termine dell'anno solare, ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S.</p> <p>7. Il recesso dal vincolo è concesso all'atleta in qualunque periodo dell'anno, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprovi il proprio cambiamento dal comune di residenza rispetto a quello indicato al momento del tesseramento; • venga meno una qualsiasi delle cause di cui all'art. 7, comma 2, dello statuto. <p>In tali casi, il tesserato ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S. previa comunicazione alla federazione e al competente organo territoriale, senza obbligo di pagare nuovamente la tessera federale.</p>
--	--	---

Commento

La Federazione Italiana Tiro a Volo ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni del d.lgs. 36/2021 in materia di vincolo sportivo, pur senza impiegare espressamente tale locuzione. Preliminarmente, va tuttavia evidenziato che, mentre lo Statuto risulta aggiornato all'11 luglio 2024, il Regolamento Organico esaminato è antecedente alla riforma, essendo stato approvato nel 2017.

L'art. 6 dello Statuto rappresenta la norma di maggiore interesse ai fini della disciplina del vincolo sportivo. Tale disposizione individua le categorie di tesserati FITAV, tra cui gli atleti, e stabilisce che l'atleta è inquadrato presso una A.S. affiliata, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, un'associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione. L'art. 6 prevede inoltre che il tesseramento abbia validità annuale, con decorrenza dal 1° gennaio, e che il vincolo dell'atleta con l'A.S. per la quale è tesserato scada il 31 dicembre di ogni anno. Il vincolo risulta dunque configurato come rapporto a durata annuale, non pluriennale, regolato secondo la legislazione vigente e con rinvio al Regolamento Organico per le modalità di svincolo.

Il Regolamento Organico, all'art. 6, rubricato "Tesserati", conferma tale impostazione, pur senza menzionare espressamente il vincolo sportivo. La disposizione stabilisce che la tessera è il documento comprovante l'appartenenza alla FITAV e che il rinnovo annuale della tessera costituisce condizione per la partecipazione all'attività sportiva federale. La norma precisa, inoltre, che il tesserato, al termine dell'anno solare, ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S. e disciplina le ipotesi di recesso dal vincolo in corso d'anno. Tale recesso è concesso d'ufficio in specifiche circostanze, tra cui il trasferimento di residenza in altro Comune e il venir meno di determinate condizioni statutarie o regolamentari che incidano sulla permanenza del rapporto con l'A.S. di appartenenza.

Alla luce delle disposizioni esaminate, il sistema FITAV appare fondato su un vincolo sostanzialmente annuale, coincidente con l'anno solare, che non impedisce il trasferimento dell'atleta alla scadenza del tesseramento.

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> <u>Indennità di preparazione</u></p>	<p>pagamento del tesseramento da parte della società richiedente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Il trasferimento è concesso a condizione che l'atleta non abbia disputato per la Società cui è vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali o a squadre, durante l'anno agonistico in corso (esclusa la partecipazione a gare internazionali con la squadra nazionale). 5. Nel caso di trasferimento per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato convenzionati con il CONI, il relativo tesseramento è considerato, ad ogni effetto, come primo tesseramento e, ai fini della determinazione di eventuali voti plurimi, il punteggio maturato dall'atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno agonistico, spetta per il 50% alla Società di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato. 6. Al fine di tutelare lo sviluppo del patrimonio tecnico atletico della Federazione, è consentito che il Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato, non svolgendo attività agonistica a squadre, ceda in prestito l'atleta suo tesserato a Società iscritta ai campionati federali. In tal caso il punteggio maturato dall'atleta nell'attività individuale spetta per intero al Gruppo Sportivo Militare o al Corpo dello Stato di appartenenza, mentre il punteggio maturato nell'ambito dell'attività a squadre spetta per intero alla Società di destinazione. 7. Non è consentito, nello stesso anno agonistico, più di un trasferimento. 8. Nel caso di amatori il trasferimento deve essere sempre concesso. 9. In presenza di contratto di lavoro sportivo si applicano le disposizioni di cui al successivo art.27. <ol style="list-style-type: none"> 1. In tutti i casi di tesseramento degli atleti agonisti presso una nuova società è dovuto alla società di precedente tesseramento dell'atleta un'indennità di preparazione commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai suoi risultati sportivi secondo i criteri dei successivi commi 18.4, 18.5 e 18.6. 2. Detta indennità è dovuta esclusivamente in caso di nuovo tesseramento degli atleti:
--	--	---

- i. classificati dalla prima alla quinta categoria maschile e dalla prima alla quarta categoria femminile;
 - j. a partire dagli 8 anni di età e fino al compimento del 18° anno;
 - k. che non hanno mai sottoscritto un contratto di lavoro sportivo.
3. I parametri di riferimento per calcolare l'indennità di preparazione sono quelli relativi a:
- a. l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del precedente tesseramento;
 - b. la classifica individuale assoluta dell'atleta alla data dell'inizio della stagione agonistica nella quale viene tesserato per la nuova società sportiva.
4. Per ciascuna classifica maschile e femminile viene fissato il seguente importo fisso:

Settore maschile

Importo fisso	Classifica
Euro 200,00	1
Euro 150,00	2
Euro 100,00	3
Euro 75,00	4
Euro 50,00	5

Settore femminile

Importo fisso	Classifica
Euro 200,00	1
Euro 100,00	2
Euro 75,00	3
Euro 50,00	4

5. A ciascuna classifica del settore maschile e femminile corrisponde un differente coefficiente di calcolo inversamente proporzionale al numero delle classifiche del settore di appartenenza, come da tabelle sotto riportate:

Classifica individuale assoluta	Coefficiente di calcolo
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> <u>Premio di Formazione</u> <u>tecnica</u></p>	<p>6. L'indennità di preparazione viene riconosciuta per ciascuna stagione agonistica di tesseramento continuativo esclusivamente alla società presso la quale l'atleta è stato tesserato prima di passare ad altra società fino a un massimo di quattro (stagioni agonistiche).</p> <p>7. L'ammontare totale dell'indennità di preparazione si calcola moltiplicando l'importo fisso di cui alle tabelle del comma 4 con il coefficiente di calcolo corrispondente alla classifica di appartenenza dell'atleta di cui alle tabelle del comma 5 per il numero di stagioni agonistiche di tesseramento continuativo di cui al precedente comma 6.</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i. nei casi di stipula di primo contratto di lavoro sportivo di un atleta, le società sono tenute ad erogare alle società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta, un premio di formazione tecnica la cui misura è determinata da modalità e parametri che tengono conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la società con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. In tal caso non è dovuta l'indennità di cui all'art. 18.</p> <p>2. Il premio di formazione è dovuto solo nel caso in cui la stipula del primo contratto di lavoro sportivo avvenga entro il compimento dei 25 anni.</p> <p>3. I destinatari del premio di formazione sono esclusivamente le società per le quali l'atleta è stato tesserato dagli 8 ai 18 anni.</p> <p>4. L'entità del premio viene determinata attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. CONTENUTO PATRIMONIALE CONTRATTO SPORTIVO Per contratti d'importo annuale fino a € 5.000,00 l'importo dovuto è pari al 10% Per contratti d'importo annuale fino a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari all'8% Per contratti d'importo annuale superiore a € 15.000,00 l'importo dovuto è pari al 5% La determinazione dell'importo complessivo dovuto per detto criterio si ottiene applicando, per ciascuno dei 3 scaglioni la corrispondente aliquota percentuale in modo progressivo e,</p>
--	--	---

		<p>comunque, solo relativamente al valore del primo anno di contratto.</p> <p>b. CLASSIFICA ATLETI Viene assegnato un importo fisso in relazione alla classifica dell'atleta che ha sottoscritto il primo contratto di lavoro sportivo al 1° luglio della stagione sportiva nella quale giocherà per la nuova società. La tabella di riferimento è quella di cui al precedente art. 18.4.</p> <p>c. COEFFICIENTE DI CALCOLO A ciascuna classifica del settore maschile e femminile corrisponde un differente coefficiente di calcolo inversamente proporzionale al numero delle classifiche del settore di appartenenza, come da tabelle di cui al precedente art. 18.5.</p> <p>d. ANNI DI TESSERAMENTO Ai fini della determinazione del premio di formazione deve essere preso in considerazione quale moltiplicatore il numero massimo continuativo di anni, fino a un limite di 4, nei quali l'atleta ha avuto un tesseramento presso una qualsiasi delle società nelle quali è stato tesserato tra gli 8 e i 18 anni.</p> <p>5. L'entità totale del premio di formazione tecnica verrà, dunque, determinata dalla somma dell'importo di cui al criterio a) con l'importo derivante dal prodotto dei criteri b), c) e d).</p> <p>6. Il premio sarà erogato ripartendolo in modo percentualmente proporzionale al numero di società e al numero di anni in cui l'atleta interessato è stato tesserato per una società.</p>
--	--	---

Commento

La Federazione Italiana Tennistavolo ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di vincolo sportivo, adottando un sistema fondato, in via ordinaria, sulla durata annuale del tesseramento.

Lo Statuto Federale, all'art. 9, prevede che il tesseramento istituisce un vincolo con la FITeT di durata limitata all'anno agonistico, che decorre, di norma, dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo. La medesima disposizione consente che gli atleti di età inferiore a 21 anni possano essere vincolati a tempo determinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Lo Statuto rinvia poi al Regolamento Organico per la disciplina delle modalità, dei termini e delle procedure di scioglimento del vincolo federale prima della sua naturale scadenza, nonché per la determinazione dei parametri relativi all'indennità di preparazione.

Il Regolamento Organico, all'art. 15, conferma la natura annuale del vincolo sportivo federale, stabilendo che gli atleti restano vincolati per il solo anno agonistico per il quale è stato sottoscritto il tesseramento. La regola generale è quindi quella di un vincolo limitato alla singola stagione agonistica.

Una disciplina specifica è prevista per l'ipotesi di stipula di un contratto di lavoro sportivo. In tale caso, il vincolo si rinnova di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto e ne segue le vicende. Tale previsione deve essere letta non come permanenza di un vincolo sportivo tradizionale, ma come effetto del rapporto negoziale derivante dal contratto di lavoro sportivo, stipulato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dai Regolamenti federali.

Il Regolamento Organico disciplina, inoltre, il trasferimento in corso di stagione agonistica in assenza di contratto di lavoro sportivo, prevedendo che le richieste di trasferimento debbano essere sottoposte alla FITeT tramite apposita procedura online e che la società cedente debba previamente rinnovare il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva di riferimento.

Particolare rilievo assumono l'indennità di preparazione e il premio di formazione tecnica. L'indennità di preparazione è dovuta, nei casi previsti, alla società di precedente tesseramento ed è commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai risultati sportivi dell'atleta. Il premio di formazione tecnica è invece previsto nei casi di stipula del primo contratto di lavoro sportivo dell'atleta, in conformità all'art. 31 del D.lgs. 36/2021.

La disciplina FITeT distingue espressamente l'indennità di preparazione dal premio di formazione tecnica. L'indennità di preparazione opera nei casi di nuovo tesseramento presso altra società secondo i presupposti indicati dall'art. 18 del Regolamento Organico. Il premio di formazione tecnica opera invece nei casi di stipula del primo contratto di lavoro sportivo dell'atleta, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Organico, e in tale ipotesi non è dovuta l'indennità di preparazione di cui all'art. 18.

Il sistema FITeT appare quindi strutturato su quattro elementi: vincolo federale ordinario di durata annuale; eventuale prosecuzione del rapporto in presenza di contratto di lavoro sportivo, quale effetto del relativo rapporto negoziale; indennità di preparazione nei casi di nuovo tesseramento presso altra società; premio di formazione tecnica nei casi di primo contratto di lavoro sportivo.

In tale prospettiva, la disciplina federale appare coerente con la riforma del vincolo sportivo, in quanto recepisce sia il superamento del vincolo sportivo indeterminato, sia la previsione del premio di formazione tecnica quale strumento compensativo collegato al primo contratto di lavoro sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL (FITP)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 9, commi 7 e 8 – Tesseramento e tesserati</u>	<p>7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b. per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia; c. per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci. <p>8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni. Il rinnovo del vincolo e il trasferimento sono disciplinati dal Regolamento Organico.</p>
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 3.1.5. Tessera agonistica</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tessera agonistica è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica. 2. La richiesta della tessera agonistica deve essere sottoscritta: <ol style="list-style-type: none"> a. dal richiedente, se maggiorenne; b. dall'esercente la responsabilità genitoriale sul minore; c. dall'esercente la responsabilità genitoriale sul minore e con il suo assenso se ha compiuto il 14° anno di età. 3. La tessera agonistica può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria. 4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento. 5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva. 6. Il possesso della tessera agonistica vincola all'affiliato che l'ha rilasciata: <ol style="list-style-type: none"> a. l'atleta maggiorenne e quello minorenni appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso; b. l'atleta minorenni appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3.4.1.</u> <u>Generalità</u></p>	<p>fino al massimo di due anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età; salve diverse previsioni dell'accordo di preparazione, annuale o pluriennale, stipulato tra atleta ed affiliato.</p> <p>7. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera, o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della quota relativa, deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda.</p> <p>8. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.</p> <p>1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera agonistica.</p> <p>2. Il possessore di tale tessera è vincolato, per la specifica disciplina per la quale è stata rilasciata la tessera, con l'affiliato che l'ha rilasciata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per l'anno di rilascio della tessera, per gli atleti appartenenti al settore under 10 e per gli atleti maggiorenni; b. per l'anno di rilascio della tessera e per l'anno successivo, per gli atleti appartenenti ai settori under 12, 14, 16 e 18 e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti, salve diverse previsioni dell'accordo di preparazione stipulato tra le parti e depositato presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato. <p>3. Il tesserato che nell'anno precedente non aveva la tessera agonistica e chi non sia mai stato tesserato possono richiedere la stessa, senza formalità e senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi affiliato.</p> <p>4. Il tesserato soggetto a vincolo pluriennale, a cui, per qualsiasi motivo, non sia stata rilasciata la tessera agonistica, resta vincolato all'affiliato di appartenenza alle stesse condizioni e con gli stessi termini.</p>
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3.4.2.</u> <u>Cessazione del vincolo</u> <u>per decorrenza del</u> <u>termine</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il tesserato in possesso della tessera agonistica il vincolo cessa se entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del vincolo dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di trasferirsi ad altro affiliato e dimostra il pagamento dell'indennità di preparazione o di svincolo, se dovute, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente. 2. Nel caso di possesso di più tessere agonistiche per diverse discipline federali, il vincolo cessa solo per la specifica disciplina per cui si verificano le condizioni di cessazione. 3. Il tesserato in possesso della tessera agonistica, dopo la cessazione del vincolo, è libero: <ol style="list-style-type: none"> a. di rinnovare il vincolo per lo stesso affiliato ovvero di stipulare un nuovo accordo per la preparazione; b. di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo. 4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro il 31 gennaio successivo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza, come indicato al precedente comma 3 lettera a).
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3.4.3</u> <u>Scioglimento del vincolo</u> <u>su domanda</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato in possesso della tessera agonistica ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, in qualsiasi momento, anche nel corso dell'anno: <ol style="list-style-type: none"> a. con il nulla-osta dell'affiliato, oppure b. per il trasferimento della residenza in un comune di un'altra provincia, oppure c. per il trasferimento del domicilio in un comune di un'altra provincia per motivi di lavoro o di studio e se, essendo soggetto all'indennità di preparazione o di svincolo, queste siano state versate all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato; d. quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale; e. per il mancato rilascio della tessera (o la mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti; f. per la sopraggiunta non disponibilità in via esclusiva di almeno un campo della disciplina per cui è tesserato; 2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3.4.4</u> <u>Scioglimento d'ufficio del</u> <u>vincolo</u></p>	<p>anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.</p> <p>3. Il tesserato in possesso della tessera agonistica, che non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di trasferirsi ad altro affiliato, anche per l'anno in corso.</p> <p>4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento del vincolo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza.</p> <p>1. Il vincolo tra tesserato in possesso della tessera agonistica ed affiliato si scioglie automaticamente in qualsiasi momento nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato, per qualsiasi motivo; b. per scioglimento dell'affiliato, salvo quanto previsto dall'articolo 2.3.2, comma 3; c. per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione; d. per l'assenza del riconoscimento della scuola di addestramento o sua revoca, limitatamente agli allievi della stessa; e. per irrogazione della sanzione della retrocessione, in conseguenza del mancato tesseramento da parte dell'affiliato di tutti coloro che, soci o no, vi siano soggetti. <p>2. L'indennità di preparazione è dovuta solo se l'accordo non prevede diversamente, mentre l'indennità di svincolo è sempre dovuta.</p> <p>3. Nel caso di possesso di più tessere agonistiche per diverse discipline federali, il vincolo è sciolto solo per la specifica disciplina per cui si verifica la causa di scioglimento.</p> <p>4. Il tesserato in possesso della tessera agonistica, che non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di tesserarsi per altro affiliato, anche per l'anno in corso, senza necessità di pratica di trasferimento.</p>
--	---	--

Art. 3.4.8.
Indennità di preparazione

1. L'indennità di preparazione rappresenta il valore economico riconosciuto, in caso di trasferimento dell'atleta, maggiorenne o minorenne, all'affiliato che ha provveduto alla sua preparazione ed alla sua educazione, calcolata sulla base di un accordo preventivo tra atleta ed affiliato, che tenga espressamente conto almeno dei seguenti aspetti oggettivi:
 - a. i servizi resi o che verranno resi reciprocamente;
 - b. gli investimenti economici ai quali l'affiliato si impegna o si è già impegnato per lo svolgimento dell'attività agonistica dell'atleta.
2. L'accordo, il cui schema-tipo è riportato in Appendice II, deve inoltre esplicitamente indicare:
 - a. la durata e le modalità di scioglimento anticipato o di rinnovo, esclusa ogni forma di rinnovo tacito;
 - b. l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di preparazione, sia nei casi di risoluzione anticipata dell'accordo sia nei casi di sua conclusione a termine;
 - c. i casi in cui il pagamento dell'indennità non è dovuto (scioglimento del vincolo d'ufficio, ecc.);
 - d. la previsione, nei casi di controversie, della competenza della Commissione tesseramenti.
3. L'accordo di preparazione può essere stipulato da un atleta solo con un affiliato che disponga di una scuola della FITP riconosciuta per la disciplina di appartenenza.
4. Copia dell'accordo e di eventuali atti integrativi e sostitutivi deve essere depositata, a pena di nullità, presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione.
5. L'indennità di preparazione, ove concordata:
 - a. si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti, in ogni caso;
 - b. si applica anche nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio o per mancato rilascio della tessera da parte dell'affiliato di appartenenza, salva diversa previsione specifica dell'accordo.
6. L'indennità di preparazione è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessera il giocatore e deve essere totalmente reinvestita

	<p><u>Art. 3.4.9.</u> <u>Indennità di svincolo</u></p>	<p>per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'indennità di svincolo rappresenta il corrispettivo valore economico riconosciuto all'affiliato per la perdita dell'atleta, in caso di suo trasferimento, calcolata sulla base di parametri oggettivi e definiti preventivamente, che tenga conto: <ol style="list-style-type: none"> a. della classifica dell'atleta e della sua variazione tra l'inizio ed il termine del rapporto con l'affiliato; b. dell'età dell'atleta; c. della durata complessiva del vincolo in caso di rinnovo; d. dei risultati agonistici ottenuti. 2. L'indennità di svincolo si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti minorenni (esclusi gli appartenenti al settore under 10), nei casi non soggetti all'indennità di preparazione. 3. È corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessererà il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.
--	--	--

Commento

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di vincolo sportivo, adottando un sistema fondato sulla validità annuale del tesseramento e sulla possibilità che la tessera atleta determini un vincolo a tempo determinato, comunque non superiore a due anni.

L'art. 9, commi 7 e 8, dello Statuto Federale stabilisce, infatti, che il tesseramento ha validità annuale e che la tessera atleta vincola l'atleta all'affiliato entro un limite massimo biennale. Lo Statuto rinvia poi al Regolamento Organico la disciplina del rinnovo del vincolo e del trasferimento.

Il Regolamento Organico disciplina la materia, in particolare, agli artt. 3.1.5 e 3.4.1 e ss. L'art. 3.1.5 chiarisce che il possesso della tessera agonistica vincola all'affiliato che l'ha rilasciata l'atleta maggiorenne e quello minorenni appartenente al settore under 10 fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre l'atleta minorenni appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18 può essere vincolato fino al massimo di due anni consecutivi o comunque fino al raggiungimento della maggiore età.

L'art. 3.4.1 disciplina poi i trasferimenti, precisando che il possessore della tessera agonistica è vincolato, per la specifica disciplina per la quale la tessera è stata rilasciata, all'affiliato di appartenenza. Il vincolo è annuale per gli under 10 e per gli atleti maggiorenni, mentre opera per

l'anno di rilascio della tessera e per quello successivo per gli atleti appartenenti ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18.

Alla scadenza del periodo di vincolo, il tesserato può trasferirsi ad altro affiliato, ma deve rispettare la procedura prevista dall'art. 3.4.2 del Regolamento Organico. In particolare, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del vincolo, deve comunicare per iscritto all'affiliato e al Comitato regionale di appartenenza l'intenzione di trasferirsi, dimostrando il pagamento dell'indennità di preparazione o di svincolo, se dovute, oppure ottenendo la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato.

Il Regolamento Organico disciplina altresì le ipotesi di scioglimento del vincolo su domanda e di scioglimento d'ufficio, individuando specifiche fattispecie in presenza delle quali il vincolo può cessare prima della naturale scadenza.

Particolare rilievo assumono l'indennità di preparazione e l'indennità di svincolo. La prima è collegata all'attività di preparazione ed educazione sportiva svolta dall'affiliato in favore dell'atleta ed è fondata su un accordo preventivo tra atleta e affiliato. La seconda è invece riconosciuta all'affiliato per la perdita dell'atleta, sulla base di parametri oggettivi quali classifica, età, durata complessiva del vincolo e risultati agonistici.

Il sistema FITP appare quindi strutturato secondo un modello di vincolo temporalmente limitato. Il vincolo non opera come appartenenza indeterminata dell'atleta all'affiliato, ma come effetto temporaneo della tessera atleta, declinata dal Regolamento Organico attraverso la disciplina della tessera agonistica. Sotto tale profilo, la disciplina federale risulta allineata alla riforma con riferimento al superamento del vincolo sportivo indeterminato e al rispetto del limite massimo biennale del vincolo da tesseramento.

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON (FITRI)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p><u>Art. 10- Diritti e Doveri del Tesserati</u></p>	<p>10.01 I tesserati hanno diritto di:</p> <p>a) partecipare all'attività federale secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti federali;</p> <p>b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;</p> <p>c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti federali.</p> <p>10.02 Tutti I tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto ed i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive. Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI ed a quelle della FITri impegnandosi altresì al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI e del Codice di comportamento sportivo della FITri.</p> <p>10.03 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.</p> <p>I requisiti e le procedure per ottenere il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge deliberazioni del CONI.</p> <p>10.04 il tesseramento tramite società o associazione sportiva è valido per un anno e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per gli atleti uguale durata e attribuita al vincolo sportivo. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Nel corso dell'anno, il vincolo sportivo non può essere sciolto se non in casi tassativamente elencati e disciplinati dal regolamento organico.</p> <p>10.05 Il tesseramento annuale cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per dimissioni del tesserato; ✓ per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; ✓ per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia;

<p style="text-align: center;"><u>Regolamento Organico</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 39 - Tesseramento degli atleti Agonisti</u></p>	<p>✓ nei casi previsti sub articolo 8; ✓ per mancato rinnovo del tesseramento.</p> <p>10.06 Il tesseramento individuale cessa alle ore 24 del giorno in cui si conclude la gara o manifestazione per la quale è stato concesso, Il tesseramento individuale, ancorché richiesto ed ottenuto più volte nel corso dell'anno agonistico, determina il carattere non continuativo dell'attività sportiva, con ogni effetto a ciò conseguente.</p> <p>10.07 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.</p> <p>10.08 È, inoltre, fatto divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dilettantistici di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto incontri e/o gare e/o manifestazioni organizzati nell'ambito della FITri ovvero in quello della Federazione Internazionale Triathlon.</p> <p>39.01 Gli atleti e le atlete che intendono praticare l'attività agonistica devono essere tesserati alla FITri per conto di una Società o in alternativa è possibile tesserarsi alla FITri anche individualmente secondo le norme dello Statuto (art. 9.03) e del presente Regolamento Organico.</p> <p>39.02 Le operazioni di tesseramento/rinnovo tesseramento sono effettuate direttamente tramite la procedura online sul sito FITri secondo le disposizioni emanate dalla Segreteria Federale per il tramite del Settore Affiliazioni/Tesseramenti.</p> <p>39.03 Il Tesseramento degli atleti stranieri deve essere effettuato inviando alla Federazione la</p>
--	--	--

		<p>documentazione pubblicata nella sezione modulistica dedicata ai tesseramenti. I moduli di tesseramento degli atleti minorenni devono essere obbligatoriamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale.</p> <p>Nel periodo intercorrente tra la scadenza del tesseramento ed il rinnovo dello stesso, gli atleti non possono prendere parte ad alcun tipo di gara e/o manifestazione e/o competizione e/o attività inserita nei calendari federali e non usufruiscono della copertura assicurativa.</p> <p>Alla scadenza della validità o nel caso di fusione di Società, le tessere devono essere rinnovate secondo la normativa vigente.</p> <p>39.04 Le Società regolarmente affiliate per l'anno sportivo in corso, possono tesserare nuovi atleti in qualsiasi periodo dell'anno. I nuovi tesserati possono partecipare sin da subito alle gare e/o competizioni e/o attività inserite nei calendari federali sempre che il tesseramento sia stato perfezionato prima della chiusura delle iscrizioni alle manifestazioni di calendario federale cui intendono prendere parte.</p> <p>Le richieste, per i nuovi tesseramenti, devono essere inoltrate secondo le modalità previste dal comma 2. La validità del tesseramento si protrae fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso è avvenuto.</p> <p>Un atleta che non è rinnovato dalla Società di appartenenza entro il 31 dicembre d'ogni anno è libero dal 1° gennaio dell'anno successivo di tesserarsi per qualsiasi società affiliata alla FITri in qualsiasi periodo dell'anno. La quota di tesseramento è a carico dell'atleta, l'indennità di trasferimento è a carico della Società affiliata che lo acquisisce.</p> <p>39.05 Un atleta che non rinnovi il proprio tesseramento per un anno sportivo può essere tesserato come nuovo atleta nell'anno sportivo successivo per qualsiasi società affiliata.</p> <p>39.06 Nel corso dell'anno non può essere rilasciata all'atleta più di una tessera FITri, salvo le eccezioni previste per gli Atleti in servizio militare professionale e per gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e/o Corpi Civili dello Stato e per i tecnici che possono tesserarsi in qualità di atleta anche per una associazione</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 42 - Trasferimento degli Atleti</u></p>	<p>sportiva affiliata diversa da quella per la quale ha sottoscritto il tesseramento da tecnico. L'Atleta può sottoscrivere, invece, più tesseramenti giornalieri nel corso dello stesso anno sportivo.</p> <p>39.07 Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari determina la nullità del tesseramento o del suo rinnovo.</p> <p>42.01 Tutti gli atleti sono liberi di trasferirsi dalla Società d'appartenenza a qualsiasi altra Società affiliata al termine dell'anno solare.</p> <p>42.02 Le richieste di trasferimento e la relativa procedura sono eseguite mediante modalità elettroniche sui sistemi messi a disposizione da FITri, nel rispetto delle rispettive modalità di utilizzo e funzionamento.</p> <p>42.03 Gli atleti sono comunque tenuti a rinnovare tempestivamente il loro tesseramento entro i termini stabiliti dalle Circolari Federale al fine di poter prendere parte all'attività sportiva federale.</p> <p>42.04 Le Indennità di trasferimento sono definite in Indennità fisse e indennità variabili; le Indennità non sono dovute In caso di scioglimento della Società e/o in caso di non effettuazione di attività sportiva da parte dell'atleta nell'anno precedente il trasferimento. Le indennità di trasferimento sono previste nella Tabella di cui all'Allegato A, che forma parte integrante della Circolare di Settore approvata ogni anno dal Consiglio Federale. Le Indennità fisse sono ripartite in 50% alla FITri e 50% alla Società lasciata, le indennità sono ripartite in 20% alla FITri e 80% alla Società lasciata - l'indennità fissa è dovuta nelle modalità previste dalla Circolare di Settore approvata ogni anno dal Consiglio Federale.</p> <p>42.05 Gli Atleti delle categorie Minicuccioli - Cuccioli ed Esordienti non sono tenuti al pagamento di alcuna indennità.</p> <p>42.06 Qualora un tesserato Atleta entri a far parte di un Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare, ovvero di un Corpo dello Stato deve essere iscritto alla Società relativa al</p>
--	--	---

		<p>medesimo Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato. Il tesserato Atleta ha facoltà, comunque, di richiedere il tesseramento con la Società di provenienza o di essere tesserato per altra Società, anche nel corso della stagione sportiva, previo rilascio del nulla- osta da parte del Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato.</p> <p>L'atleta tesserato per una Società e per un Gruppo Sportivo Militare e/o Corpo dello Stato può prendere parte alle manifestazioni federali nell'anno di tesseramento.</p> <p>La quota annuale di tesseramento dell'atleta è versata esclusivamente dal Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato.</p> <p>Le responsabilità e gli obblighi previsti dal Regolamento Organico competono al Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato.</p> <p>In caso di doppio tesseramento, la certificazione di Idoneità all'attività sportiva agonistica dovrà essere rilasciata in doppia copia e tenuta agli atti della Società e del Gruppo Sportivo Militare/Corpo di Stato.</p> <p>L'iscrizione alle gare di calendario federale e il relativo pagamento della quota di iscrizione (compresi I Campionati Italiani) è a cura e a carico del Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato tranne nei casi in cui l'atleta gareggi in rappresentanza della Società Civile.</p> <p>I risultati conseguiti dagli Atleti con doppio tesseramento saranno computati a Gruppo Sportivo Militare/Corpo Civile dello Stato per l'attribuzione dei voti plurimi di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto federale.</p> <p>42.07 Gli atleti che passano ad un Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato pagano sia l'indennità fissa che quella variabile. Se il passaggio avviene in corso di anno nulla sarà dovuto. Se il passaggio avviene al termine della Stagione Sportiva allora si applicheranno le norme sul trasferimento di cui al presente articolo.</p> <p>42.08 Gli atleti che passano ad un Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato e che sono stati tesserati per almeno 3 anni consecutivi con la medesima ASD/SSD civile di provenienza portano punteggio alla ASD/SSD lasciata per un biennio (stagione sportiva di passaggio e quella successiva).</p> <p>42.09 Gli atleti vincitori di concorsi per l'accesso alla ferma prefissata possono essere tesserati in via temporanea presso il Gruppo Sportivo</p>
--	--	--

		<p>Militare/Corpo dello Stato dell'Ente di reclutamento sempre che quest'ultimo ne faccia richiesta. Se il passaggio avviene in corso di anno nulla sarà dovuto. Se il passaggio avviene al termine della Stagione Sportiva allora si applicheranno le norme sul trasferimento di cui al presente articolo.</p> <p>Anche in questo caso l'atleta porterà punteggio per un biennio (stagione sportiva di passaggio e quella successiva) alla ASD/SSD civile lasciata sempre che sia stato tesserato per quest'ultima per almeno 3 anni consecutivi. Finito il periodo della ferma prefissata, l'atleta sarà libero di proseguire con l'attività sportiva.</p>
--	--	--

Commento

Sulla base della normativa federale, la Federazione Italiana Triathlon (FITRI) ha recepito il principio di abolizione del vincolo sportivo, trasformandolo in un legame di durata annuale che consente all'atleta la libertà di trasferimento al termine di ogni stagione sportiva.

L'articolo 10.04 dello Statuto stabilisce chiaramente che il vincolo ha una durata determinata e coincide con l'anno solare del tesseramento.

Il Regolamento Organico, invece, dettaglia le modalità operative del tesseramento e dei trasferimenti, confermando l'abolizione di un vincolo pluriennale. L'articolo 42.01 del Regolamento Organico sancisce la libertà contrattuale dell'atleta al termine della stagione: “Tutti gli atleti sono liberi di trasferirsi dalla Società d'appartenenza a qualsiasi altra Società affiliata al termine dell'anno solare”, mentre l'art. 39.04 del medesimo documento normativo rafforza questo principio, specificando che un atleta è automaticamente libero se la società di appartenenza non rinnova il suo tesseramento entro la fine dell'anno (seppur il riferimento letterale, ove non vi fosse il 42.01, lascerebbe spazio a dubbi, poiché sembra sia la società a poter unilateralmente scegliere se procedere al rinnovo del tesseramento in via automatica).

Tuttavia, vi è una normativa, delineata all'art. 4 del “Regolamento attività atleti appartenenti ai gruppi sportivi delle forze armate, forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile”, applicabile agli atleti che entrano a far parte di Gruppi Sportivi delle Forze Armate o Corpi dello Stato, che sembra in parte contrastante con la disciplina del vincolo sportivo. Difatti, prevedendo la possibilità di un doppio tesseramento, sia con la Società sportiva del relativo Gruppo Sportivo che con la società di provenienza, previo nulla osta del gruppo militare, stabilisce che l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che l'atleta sia stato tesserato con la società di provenienza nelle precedenti due stagioni sportive, anche se non interamente completate e che l'autorizzazione ha durata per quattro anni e vincola l'Atleta, salvo inefficacia derivante dal mancato tesseramento dell'atleta da parte della società di provenienza.

In sintesi, la normativa della Federazione Italiana Triathlon si è adeguata alle disposizioni sull'abolizione del vincolo sportivo contenuta nel D.Lgs. 36/2021, introducendo altresì la previsione

di un'indennità di trasferimento all'art. 42.04 del Regolamento Organico, ma, nel medesimo tempo, presenta una eccezione che mal si concilia con la disposizione di cui all'art. 31 del decreto attuativo della riforma sportiva e del suo correttivo.

FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)		
Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 11</u> <u>Tesseramento, vincolo</u> <u>durata e cessazione</u> comma 1	Il tesseramento è valido per l'anno sportivo. Terminato l'anno sportivo, finché non avrà rinnovato il tesseramento, il Tesserato non potrà partecipare all'attività federale, salvo quanto eventualmente previsto in deroga dalle Normative FIV, né concorrere alle cariche federali pur in presenza degli altri requisiti richiesti, né fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme federali, fermo restando la sua punibilità ai sensi dell'ordinamento sportivo.
	comma 2	Il tesseramento cessa per mancato rinnovo, per recesso, per radiazione comminata dagli Organi Federali di Giustizia o per la perdita dei requisiti richiesti per la concessione. [...]
	comma 3	Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente.
<u>Normativa</u> <u>Tesseramento</u>	<u>Art. A2</u>	[...] Il vincolo per i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica, è regolato dalla legislazione vigente.

Commento

Alla luce della normativa federale la FIV si è adeguata alla previsione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 36/2021 abolendo il vincolo sportivo che precedentemente era della durata di 4 anni.

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI)

Norme Federali	Articoli	Testo
<u>Statuto Federale</u>	<u>Art. 6</u> <u>Tesserati</u>	[...] 6.5 Il tesseramento e il vincolo hanno durata annuale e sono regolati secondo la legislazione vigente, dalle apposite norme del Regolamento Organico e cessano il 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento.
<u>Regolamento Organico</u>	<u>Art. 20</u> <u>(TITOLO III:</u> <u>TESSERAMENTO)</u> <u>Disposizioni generali</u>	20.6 La validità del tesseramento ha durata annuale: dal 1° gennaio (o dal momento del tesseramento) e fino al 31 dicembre dell'anno sportivo in corso.

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)

Commento

Non si parla di vincolo sportivo.

Esiste un tesseramento per i Soci laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di abilitazione professionale, che ha durata annuale e decorre dalla data della delibera del CDF per il primo tesseramento, ovvero dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota per il rinnovo tesseramento ed ha efficacia fino al 31 marzo dell'anno successivo.

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA (FPI)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p>	<p><u>Art. 11 co, 1, 2 e 3 Atleti</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli atleti tesserati con la F.P.I. si dividono in atleti del Settore Pugilato Olimpico, atleti del Settore Giovanile, atleti del Settore Amatoriale e atleti Pro. 2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Gli atleti del Settore Pugilato Olimpico e Pro non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore a 1 anno. Alla scadenza il vincolo è rinnovabile per un periodo, non inferiore a 1 anno, da concordarsi fra l'atleta e l'Associazione o la Società. Il trasferimento di un atleta del Settore Pugilato e Pro ad altra Associazione o Società in corso di vincolo è subordinato al nulla – osta espresso dall'Associazione o Società di appartenenza secondo le modalità di cui al Regolamento organico. 3. I Comitati Regionali possono autorizzare il trasferimento, anche senza il parere favorevole dell'Associazione o Società di appartenenza, qualora l'atleta non abbia svolto attività agonistica per almeno sei mesi dopo aver corrisposto il pagamento dell'indennità di formazione alla società di appartenenza, nella misura prevista nel Regolamento Organico.
	<p><u>Art. 15 Tesseramento</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tesseramento è annuale e le procedure e le modalità per ottenerlo sono demandate al Regolamento Organico. 2. Il tesseramento cessa: <ol style="list-style-type: none"> a. per la perdita del riconoscimento sportivo dell'Associazione o della Società associata; b. per la decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; c. a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia; d. nei casi previsti dall'art. 7.
	<p><u>Art. 48 – Tesseramento degli Atleti</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Atleti PUGILATO OLIMPICO, PRO, Amatori e Giovanili sono tesserati per la F.P.I. su richiesta sottoscritta ed inoltrata dalla Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per la quale intendono svolgere attività secondo le circolari federali.

		<p>2. È Atleta PUGILATO OLIMPICO e Pro l'atleta che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro.</p> <p>3. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli predisposti dalla F.P.I., pubblicati sul sito web federale, debitamente sottoscritta dal pugile e, nel caso di minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica.</p> <p>4. La decorrenza del tesseramento, stabilita dalla data di compilazione della modulistica e dell'effettivo pagamento della quota, viene caricata sul portale informatico del tesseramento e riportata sul libretto elettronico F.P.I., contenente i dati anagrafici, tecnico-agonistici, medico-sanitari.</p> <p>5. Non è consentito il tesseramento per più Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella registrata prima sul portale informatico FPI.</p> <p>6. Gli Atleti che svolgono attività agonistica PUGILATO OLIMPICO sono suddivisi nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) Schoolboy-girl - Under 15: che hanno compiuto il 13° anno d'età o compiano il 14° nell'anno cui il tesseramento si riferisce.</p> <p>b) Junior - Under 17: gli atleti uomini e donne che compiono il 15° o il 16° anno d'età, nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.</p> <p>c) Youth - Under 19: gli atleti uomini e donne che compiono il 17° o il 18° anno d'età nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.</p> <p>d) Elite: gli atleti uomini e donne di età compresa tra i 19 anni e i 40 da compiere nell'anno a cui il tesseramento si riferisce.</p> <p>7. Sono qualificati Atleti Pro coloro che svolgono attività pugilistica in forma dilettantistica regolata dal Settore Pro ed in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI. Gli Atleti Pro si suddividono in:</p> <p>a. Pro 1^a serie;</p> <p>b. Pro 2^a serie;</p> <p>c. Pro 3^a serie.</p> <p>Gli Atleti Pro sono tesserati per la F.P.I. su richiesta sottoscritta dall'interessato o inoltrata dalla Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, per la quale intendono svolgere attività, con le seguenti modalità:</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Regolamento Organico</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 54 Norme generali sui trasferimenti</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> a) La richiesta di tesseramento è redatta su moduli predisposti dalla F.P.I., pubblicati sul sito web federale, debitamente sottoscritta dal pugile nonché dal legale rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. b) La decorrenza del tesseramento, stabilita dalla data di compilazione della modulistica e dell'effettivo pagamento della quota, viene caricata sul portale informatico del tesseramento e riportata sul libretto elettronico F.P.I., contenente i dati anagrafici, tecnico-agonistici, medico sanitari. c) Non è consentito il tesseramento per più Associazioni o Società. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella pervenuta prima al competente settore. d) Ricevuta del pagamento della tassa di tesseramento, comprensiva della quota di premio assicurativo stabilita dalla FPI. e) Attestazione di idoneità sanitaria di pugilato Pro, secondo le normative vigenti e le disposizioni federali. f) Eventuale incarico di collaborazione tra l'Atleta Pro ed eventuale ASD/SSD ovvero con un Procuratore Sportivo regolarmente tesserato alla FPI e conforme al modello stabilito dalla FPI. <ol style="list-style-type: none"> 1. I pugili del Settore PUGILATO OLIMPICO e Pro con il primo tesseramento si vincolano per un periodo di un anno presso la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza. Alla scadenza il vincolo è annuale tra il pugile PUGILATO OLIMPICO o Pro e la Associazione/ Società Sportiva Dilettantistica. 2. L'accordo di trasferimento di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro, in corso di vincolo, è subordinato al nulla-osta della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza e deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su apposito modulo predisposto dalla F.P.I. Il trasferimento può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno. 3. Se il pugile è minore di età (PUGILATO OLIMPICO), la richiesta di nulla-osta deve
--	--	--

		<p>essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>4. Nel caso di passaggio di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro in corso di vincolo da una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ad un'altra, la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di provenienza ha diritto ad una indennità di formazione da parte della Associazione/Società di destinazione del pugile, se trascorso almeno 1 anno di tesseramento. L'indennità ha lo scopo di compensare la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di provenienza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione tecnica ed atletica del pugile. L'indennità di formazione percepita da una Associazione/Società deve essere reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi.</p> <p>5. L'indennità di formazione di un pugile del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro viene determinata in base alla qualifica di appartenenza e ai titoli nazionali ed internazionali conseguiti. Gli importi vengono stabiliti dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale o della Commissione Pro e resi noti attraverso apposite tabelle allegate e parte integrante del presente regolamento. L'importo dovrà essere versato alla Associazione/Società di provenienza del pugile all'atto della firma del Nulla Osta di trasferimento mediante qualsiasi forma di versamento tracciabile.</p> <p>6. Alla determinazione dell'indennità di formazione concorrono solamente i titoli conseguiti dall'atleta PUGILATO OLIMPICO nell'ultimo quadriennio e dall'atleta PRO nell'anno di tesseramento con la Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. In presenza di più titoli conseguiti dall'atleta, le indennità non sono cumulabili ma prevale quella di valore economico superiore. In ogni caso, l'avente diritto alla indennità di formazione la deve richiedere entro 10 gg dalla richiesta di svincolo (nulla osta) oppure vi può rinunciare. Tale rinuncia può avvenire per iscritto o tacitamente attraverso la mancata richiesta della stessa, ma sempre entro e non oltre 10 giorni dalla domanda di svincolo (nulla-osta), trascorso tale periodo dovrà avvenire il trasferimento.</p>
--	--	--

		<p>7. In caso di mancato accordo sull'importo dell'indennità di formazione e/o di eventuali controversie tra le due Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, la decisione spetterà in via definitiva al Consiglio Federale.</p> <p>8. I Comitati o Delegazioni Regionali possono autorizzare il trasferimento dei pugili del Settore PUGILATO OLIMPICO o Pro, anche senza il parere favorevole della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica di appartenenza, nei seguenti casi, sempre previo pagamento dell'indennità ove richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inattività agonistica del pugile ovvero mancata partecipazione a competizioni ufficiali per un periodo di almeno sei mesi dal suo tesseramento per cause imputabili alla società; – trasferimento, documentato, della residenza anagrafica del pugile; – mancato rinnovo dell'affiliazione della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica entro il 31 marzo; – sospensione della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per un periodo non inferiore a tre mesi, a seguito di provvedimento disciplinare; e- trasferimento dell'atleta per motivi di studio, comprovato da idonea documentazione; – trasferimento dell'atleta per motivi di lavoro, comprovato da idonea documentazione; – verificarsi di situazioni di incompatibilità ambientale ostative alla prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza. <p>9. Il pugile che rientri nell'originaria residenza entro due anni dal trasferimento si intende reintegrato nei ruoli della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica d'origine, salvo mancata affiliazione, decadenza o rinuncia esplicita della stessa. Il tesseramento ha valore esclusivamente per il periodo residuo del vincolo.</p> <p>10. Nel corso della medesima stagione sportiva agonistica federale è consentito un solo trasferimento ad esclusione dei casi, comprovati da idonea documentazione, di cui al precedente comma 8 lettere b), e), f) e g).</p> <p>11. L'attribuzione, eventuale, di voti plurimi previsti dal comma 4 dell'art.18 dello Statuto</p>
--	--	--

		<p>spetta alla Associazione o Società Sportiva Dilettantistica per la quale il pugile risultava tesserato alla data del conseguimento del titolo, ovvero il titolo non è trasferibile.</p> <p>12. All'indomani dei Giochi Olimpici estivi e fino a compimento della stagione sportiva federale, che coincide con l'anno solare, gli eventuali trasferimenti non avranno nessuna efficacia ai fini dell'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee come disciplinato dall'art. 18, terzo comma, dello Statuto.</p>
--	--	---

Commento

In conformità con lo Statuto Federale e il Regolamento Organico, la disciplina del vincolo sportivo è attualmente strutturata su base temporale definita, con una durata fissata a un anno. Tale vincolo è rinnovabile per periodi minimi di ulteriori dodici mesi. L'atleta ha la facoltà di trasferirsi presso un'altra società anche durante il periodo di vigenza del vincolo, previo ottenimento del nulla osta dal sodalizio di appartenenza.

L'art. 54 del Regolamento specifica che il trasferimento è consentito in qualsiasi momento della stagione agonistica, è ammesso un unico trasferimento per ogni stagione sportiva, in mancanza del parere favorevole della società, i Comitati Regionali possono autorizzare il passaggio se l'atleta è rimasto inattivo per almeno sei mesi e previo versamento dell'indennità di formazione.

L'istituto dell'indennità di formazione mira a compensare la società di provenienza per l'investimento tecnico e atletico profuso nel pugile. I punti chiave includono:

- Diritto all'indennità: Matura se l'atleta è stato tesserato per almeno un anno con la società cedente.
- Determinazione del quantum: L'importo è parametrato alla qualifica dell'atleta e ai titoli conseguiti (nazionali o internazionali), secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale.
- Procedure e termini: La società deve richiedere l'indennità entro 10 giorni dalla richiesta di nulla osta. Il mancato rispetto di questo termine, o la mancata richiesta esplicita, configura una rinuncia tacita, procedendo d'ufficio al trasferimento dell'atleta.

Mentre l'art. 48 dettaglia le procedure analitiche di tesseramento in base alle diverse categorie, l'intero impianto normativo della F.P.I. appare oggi pienamente allineato alla Riforma dello Sport.

In conclusione, il confronto tra le Carte Federali e l'art. 31 del D.lgs. 36/2021 conferma che la Federazione ha recepito correttamente le istanze del legislatore, garantendo un equilibrio tra la tutela degli investimenti delle società e la libertà di movimento dell'atleta.

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (UITS)

Norme Federali	Articoli	Testo
<p><u>Statuto Federale</u></p> <p>Approvato dal Ministero della Difesa il 13.01.2025</p>	<p align="center"><u>Art. 52</u> <u>Tesseramento e vincolo sportivo</u></p> <p><i>Per un'analisi più approfondita si vedano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Art. 53: Categorie di tesserati</i> - <i>Art. 54: Presidente onorario e soci onorari</i> - <i>Art. 55: Diritti e obblighi dei tesserati</i> - <i>Art. 56: Cessazione del tesseramento</i> 	<p>1. L'iscritto ad una Sezione TSN o l'appartenente a un Gruppo sportivo, per svolgere attività sportiva, anche non competitiva, deve tesserarsi all'UITS per la Sezione TSN o il gruppo sportivo di appartenenza contraendo un vincolo sportivo della durata di un anno solare ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui viene richiesto e non è previsto un rinnovo tacito.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. [...]</p> <p>4. Le modalità di attuazione del vincolo sportivo, le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, in relazione alla peculiarità delle singole discipline sportive.</p> <p>[...]</p>
<p><u>Circolare 2025 UITS</u></p>	<p align="center"><u>Art. 7</u> <u>Vincolo sportivo</u></p> <p><i>Per un'analisi più approfondita si vedano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Art. 8: Svincolo tesseramento</i> - <i>Art. 9: Vincolo d'Ufficio</i> - <i>Art. 10: Svincolo per giusta causa</i> 	<p>[estratto rilevante]</p> <p>L'iscritto ad una Sezione TSN o l'appartenente a un Gruppo sportivo, per svolgere attività sportiva, anche non agonistica o attività come Tecnico Giudice di Gara, Istruttore istituzionale deve tesserarsi all'UITS attraverso la Sezione TSN o il gruppo sportivo di appartenenza contraendo con essi un vincolo sportivo della durata di un anno solare. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui è richiesto e non è previsto rinnovo tacito.</p>
<p><u>Codice Militare DLG. 66/2010</u></p>	<p align="center"><u>Art. 250: Campi e impianti di tiro</u></p> <p align="center"><u>Art 251: Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro</u></p>	<p>Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.</p> <p>L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato</p>
<p><u>TUOM</u> (Testo Unico disposizioni regolamentari in</p>	<p align="center"><u>Art. 59</u> <u>Natura e finalità dell'UITS</u></p>	<p>L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della</p>

<p>materia di ordinamento militare) <u>DPR 90/2010</u></p> <p><u>PREMI</u></p> <p>Circolare rimborsi 2023</p> <p><u>Rimborsi spese e indennità riconosciute ai dirigenti sportivi – gettoni di presenza</u></p> <p><i>(Approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 62 del 10 novembre 2023)</i></p>	<p><i>Riferimento: <u>Ai sensi dell'art.36, comma 6-quater del d.lgs n.36/2021</u></i></p>	<p>relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.</p> <p>Con decorrenza dal 1 luglio 2023 la UITIS erogherà in luogo degli emolumenti sportivi i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni e la partecipazione alle manifestazioni e raduni. Ai sensi art.36, comma 6-quater del d.lgs n.36/2021 "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali. Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600". Gli importi complessivamente erogati indicati in tabella subiranno le ritenute fiscali e previdenziali stabilite dagli artt. 35 e 36 del d.lgs n.36/2021 e ss.mm.ii.</p>
---	--	--

Commento

L'Unione Italiana Tiro a Segno: quadro normativo, vincolo sportivo e lavoro sportivo; interferenze tra natura pubblica e lavoro sportivo.

1. Il quadro normativo pertinente alla UITIS.

L'analisi dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve prendere le mosse dall'individuazione del relativo quadro normativo, di rango primario e secondario. Quanto, anzitutto, alla disciplina di livello primario, essa ha il suo nucleo principale nella legge n. 479/1930 e nel r.d.2051/1932, entrambi però implicitamente abrogati, nelle parti concernenti gli aspetti organizzativi e funzionali, dal successivo r.d. n. 2430/1953. Sempre nell'ambito della disciplina primaria, assume rileva anche il d.lgs. n. 242/1999 (Decreto Melandri), relativo al riconoscimento dell'UITIS quale federazione sportiva

nazionale. Quanto, invece, alla disciplina di rango secondario, occorre richiamare il regolamento di cui al DPR n. 90 del 15 marzo 2010 (T.U.O.M. attuativo del D.lgs. 66/2010 c.d. “Codice Militare”) adottato ai sensi dell’art. 26, co. 1, DL 112/2008 (c.d. Decreto Taglia Enti), recante il riordino dell’UITs nonché l’espressa esclusione di quest’ultima dal novero degli enti pubblici non economici soggetti a soppressione.

2. Le caratteristiche dell’UITs: una natura “ibrida”.

L’individuazione del quadro normativo pertinente all’analisi permette di svolgere alcune considerazioni circa le caratteristiche dell’UITs. Dal complesso della disciplina, primaria e secondaria, emerge come l’Unione abbia una **duplice natura**, sia **pubblicistica** sia **privatistica**, circostanza che ne ha permesso, nella l. n. 244/2007, l’esonero dal novero degli enti pubblici non economici oggetto di soppressione, invero dovuto anche dalla **particolare rilevanza interessi pubblici perseguiti**. La sottrazione della UITs alla soppressione, infatti, va ricondotta non solo alla sua **natura di Federazione sportiva nazionale**, cioè di ente privato, ma anche alla specialità delle sue funzioni pubbliche, essendo queste tese a contribuire all’ordine pubblico materiale mediante il **controllo generalizzato sulla circolazione delle armi** e attraverso l’esercizio di **potestà certificatorie** in materia. La natura evidentemente pubblicistica di siffatte funzioni e atti, risultante anche alla luce dei criteri ex artt. 357, 358 c.p., unitamente a loro carattere generalizzato, rivolto a un ampio novero di soggetti pubblici e privati, avrebbe comportato, in caso di soppressione dell’UITs, un peso economico eccessivo per l’apparato amministrativo in senso stretto. Il mantenimento dell’UITs, la quale è dotata di autonomia finanziaria (art. 63 DPR 90/2010), con espressa esclusione di finanziamenti statali, rappresenta quindi una scelta naturale e quasi obbligata, vista l’esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica⁵.

A titolo esemplificativo, in relazione alle “speciali” funzioni perseguite dalla UITs, è possibile richiamare l’obbligo, per chiunque non sia stato nelle Forze Armate, di svolgere il corso UITs ai fini dell’ottenimento del porto d’armi. Analogamente, è possibile richiamare l’obbligo, per i medesimi soggetti, di iscrizione alle Sezioni del Tiro a segno Nazionale dell’UITs presenti sul territorio (art.61 DPR n.90/2010)

Sempre con riferimento alle caratteristiche “ibride” dell’UITs, va svolto quale cenno anche alla sua **natura di Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI**. L’ente in esame, parallelamente alle funzioni pubblicistiche già indicate (per le quali è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa), prevede statutariamente lo svolgimento di un’attività sportiva sul territorio nazionale, è affiliato a una federazione sportiva internazionale riconosciuta dal CIO e presenta un ordinamento interno a base democratica, tutti dati idonei a qualificarlo come Federazione Sportiva. Ciò, tuttavia, in forza della stessa previsione normativa che attribuisce alle federazioni sportive personalità giuridica di diritto privato (D.lgs. n. 242/1999 c.d. Decreto Melandri), **non incide affatto sulla contestuale natura pubblicistica attribuita alla UITs**, come poi **confermato anche dal D.lgs**

⁵ Art. 63 DPR 90/2010 “Entrate dell’Unione italiana tiro a segno 1. Le entrate dell’Unione italiana tiro a segno sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all’Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attività rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali”.

n. 15/2004 (Modifiche e integrazioni al D.lgs. 242/99). Evidentemente, la specialità delle funzioni svolte dalla UITS, definite come “rilevanti” e “di assoluto interesse collettivo” (nonché svolte mediante l’uso di beni demaniali), rende ininfluyente sul punto la privatizzazione delle federazioni (sul punto, cfr. parere del Consiglio di Stato, Segretariato Generale, 11 marzo 2009, n. 3054).

3. **Il vincolo sportivo: la sua abolizione, la sua ratio.**

Posto tale inquadramento generale dell’UITs e della sua natura, è ora opportuno svolgere qualche osservazione in riferimento al vincolo sportivo. Circa la sua definizione, va evidenziato che esso consiste nell’impossibilità per l’atleta di trasferirsi liberamente dall’associazione/società sportiva presso cui è tesserato verso un altro ente sportivo. Si tratta, cioè, **di una compressione della libertà contrattuale dello sportivo, discendente dal tesseramento**. Il vincolo sportivo è stato criticato con forza dalla dottrina (Michela Colistro, Ratio Iuris “La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi”; F. P. Traisci, “Il vincolo sportivo: come funziona e cosa cambia per i dilettanti in caso di abolizione?”, in www.ilposticipo.it), che lo ha definito come **anacronistico** e, persino, **incostituzionale**, in quanto contrastante con l’**art. 18 Cost.** (libertà di associarsi), con l’**art. 2 Cost.**, e anticonvenzionale, in quanto contrastante con l’**art. 11 CEDU**. Esso, tuttavia, non è privo di una propria ratio giustificativa, avendo la finalità di “premiare” le società che investono nel percorso dello sportivo e di consentirgli di effettuare una pianificazione a lungo termine.

Le aspre critiche mosse nei confronti del c.d. vincolo sportivo, in particolare con riferimento al settore dilettantistico giovanile, hanno condotto alla sua abolizione da parte della c.d. Riforma dello sport di cui alla legge delega n. 86/2019, poi “slittata” a dopo il 1.7.2025.

Nello specifico, l’**art. 31, co. 2, d.lgs. n. 36/2021** dispone che le Federazioni Sportive Nazionali prevedano con proprio regolamento che, nel caso di primo contratto di lavoro sportivo: “*le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività giovanili ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione*”.

4. **Il lavoro sportivo alla luce della riforma dello sport.**

I cenni svolti con riferimento al c.d. vincolo sportivo e alla sua abolizione consentono un collegamento con la materia del lavoro sportivo. Anche sotto tale profilo, la c.d. riforma dello sport ha introdotto delle rilevanti novità, tra le quali spicca **l’eliminazione della distinzione tra settore sportivo dilettantistico e professionistico**. Oggi, il lavoratore sportivo è tale a prescindere dal settore in cui opera, purché eserciti l’attività sportiva dietro corrispettivo al di fuori di prestazioni amatoriali. Anche i lavoratori dilettanti, quindi, saranno considerati lavoratori veri e propri che percepiscono un corrispettivo. Il “limbo”, invece, continua a permanere per quanto riguarda le attività sportive “amatoriali”, cioè quelle di coloro i quali “*mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie*

capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti". Per le attività di questi soggetti, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, continueranno a operare gli indennizzi mediante rimborsi spese esenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 25, del decreto n. 36, **viene definito il lavoratore sportivo**, nonché le varie figure soggettive in cui esso si articola: *“il lavoratore sportivo è l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”*.

In tale innovativo contesto “definitorio”, **continua però a mancare una specifica disciplina del rapporto di lavoro “sportivo”**. La c.d. riforma dello sport, infatti, nonostante la revisione organica della figura di “lavoratore sportivo” e la contestuale introduzione di tutele lavoristiche e previdenziali, non ha inserito degli specifici “tipi” contrattuali. Si tratta, quindi, di contratti “nominati”, ma non tipici, per la cui disciplina si dovrà, caso per caso, svolgere un'indagine concreta.

5. I riflessi delle considerazioni generali sulla UITS: vincolo sportivo; “circolare rimborsi”; emolumenti sportivi e premi.

Ai fini dell'attività della UITS e dei soggetti nella stessa a vario titolo inseriti è interessante notare come, nell'ambito dell'elenco “mansioni” di cui al Prot. 9522 del 2.10.2023, tutti i vari soggetti, cui sono attribuite le diverse mansioni, sono qualificati espressamente come “lavoratori sportivi”, in piena coerenza con il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36. Analogamente, la coerenza con l'impianto della Riforma contraddistingue anche la “**circolare rimborsi**” approvata dal Consiglio Direttivo dell'UITS con delibera n. 62/2023. Quest'ultima, infatti, **esclude solamente i “volontari sportivi”**, prevedendo per gli stessi il rimborso delle sole spese sostenute e documentate per viaggio, vitto e alloggio per le missioni/incarichi svolti fuori dal comune di residenza.

L'evidenziata coerenza rispetto all'impostazione generale della Riforma dello Sport emerge anche con specifico riferimento alla materia del vincolo sportivo. Sul punto, sia lo Statuto Federale UITS (art. 52) sia la “Circolare tesseramenti 2025” (artt. 7, 8, 9, 10) prevedono che dal tesseramento discende un vincolo sportivo limitato all'anno solare coincidente con quello in cui viene richiesto, **senza possibilità di rinnovo tacito**. La forza del vincolo, inoltre, risulta attenuata dalla **possibilità, per il socio tesserato, di svincolarsi** mediante il trasferimento del proprio tesseramento presso un'altra sezione TSN, pagando solo la quota d'iscrizione, ovvero mediante il trasferimento del proprio tesseramento presso la stessa Sezione TSN di associazione. In quest'ultimo caso, il tesserato non è tenuto a pagare né la quota di iscrizione alla sezione né la quota di tesseramento. Il vincolo è poi attenuato anche dalla **possibilità di “svincolo d'ufficio”**⁶, su domanda dell'interessato, per ragioni di

⁶ Art.9 Vincolo d'ufficio “La Sezione dovrà concedere il proprio nulla osta allo svincolo da parte dell'interessato dietro presentazione di domanda scritta debitamente giustificata e comprovata per i seguenti motivi: a) studio; b) esigenze lavorative; c) cambio di residenza.

studio, lavoro o residenza, nonché dalla possibilità di “svincolo per giusta causa”⁷, riferibile anche al “passaggio ai gruppi sportivi”.

Peraltro, la “**Circolare tesseramenti 2025**” fornisce una precisa definizione del “tesseramento”: si tratta di un “atto preliminare e presupposto indispensabile per la partecipazione alle attività federali di natura sportiva competitiva e non competitiva”.

In sostanza, all’interno dell’UITS il vincolo sportivo è contraddistinto da una durata temporale limitata nonché da molteplici possibilità di svincolo, il che garantisce, già, anche prima dell’entrata in vigore dell’abolizione di cui alla Riforma dello Sport, una notevole libertà contrattuale per i tesserati

Un altro ordine di riflessioni si incentra poi sul rapporto tra la duplice natura UITS e il profilo lavoristico. Le caratteristiche “ibride” dell’UITS, da un lato persona giuridica di diritto privato, dall’altro ente pubblico non economico a base associativa, possono interferire sulla disciplina del rapporto di lavoro sportivo con i soggetti nella stessa operanti. Sul punto, è tuttavia opportuno sottolineare che, come è noto, **la natura giuridica (anche) pubblicistica dell’ente in esame non è in grado di mutare la natura del rapporto di lavoro**, vista la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. I lavoratori sportivi dell’UITS non sono legati da un provvedimento, ma da rapporto contrattuale con quest’ultima. Essi, quindi, sono titolari di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione ordinaria.

In determinati casi, **tuttavia, può riscontrarsi un’interferenza** tra la natura pubblicistica della UITS e il rapporto di lavoro sportivo. Il riferimento è agli **atti di macro-organizzazione dell’ente**, mediante i quali questo esercita un potere di natura pubblicistica espresso da atti di natura non negoziale ma **provvedimentale**. Tali atti fungono poi da presupposto per i singoli contratti di lavoro sportivo, la cui natura rimane invece privatistica.

Sempre in relazione all’interferenza tra natura pubblicistica e rapporto di lavoro (“sportivo”), è possibile svolgere qualche considerazione ulteriore. Il riferimento è alla **tematica dei “premi” per i lavoratori sportivi**, disciplinata dall’art. 36, co. 6-quater, d.lgs n. 36/2021, secondo cui gli **emolumenti sportivi** per gli atleti, versati ai tesserati UITS per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, **sono inquadrati come premi** ai sensi dell’art. 30 co. 2 DPR n. 600/1973 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025). Sul punto, può sottolinearsi come l’inquadramento di tali emolumenti come “premi” rilevi **essenzialmente ai fini tributari**, ma non possa avere riflessi di natura lavoristica. Con la c.d. Riforma dello Sport, tutti i soggetti operanti nel settore, che percepiscono un corrispettivo, salvo gli amatori, siano qualificati come “lavoratori sportivi”, il che consente a tutti questi soggetti di beneficiare di tutele previdenziali e lavoristiche, **senza però produrre riflessi sull’inquadramento contrattuale**, che va quindi svolto secondo gli ordinari parametri validi in materia giuslavoristica. Né sembra che tale impostazione generale venga in qualche modo incisa dalla natura (anche) pubblicistica della UITS, trattandosi di profili distinti e non interferenti tra loro.

⁷ Art. 10 Svincolo per giusta causa “Lo svincolo dovrà essere concesso, inoltre, dalla Sezione anche per giusta causa in caso di: a) revoca affiliazione della Sezione TSN da parte dell’UITS ai sensi dell’art. 20, comma 7 lett.c) dello Statuto UITS; b) passaggio ai Gruppi Sportivi; c) cessazione dell’affiliazione alla UITS ai sensi dell’art. 51 dello Statuto UITS.

Questo contributo è stato realizzato da:

Carolina Angeli

Filippo Barbieri

Nicola Bellofatto

Filippo Bet

Jacopo Bonsi

Massimo Caputi

Rocco Caravelli

Roberto Cimmino

Eugenio Corsi

Giorgia Costa

Maria Grazia Costanzo

Lucia D'Ercole

Marco Foschini

Chiara Hujdur

Davide La Penna

Andrea Martelli

Andrea Melis

Luca Paleologo

Deimos Michele Palmero

Daria Proietti

Giorgio Sandulli

Luca Sassone

Giada Scoccimarro

Francesco Stasio

Filippo Totola

Cristian Tulissi

Luca Viola

